

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

121° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 67
5 ^a - Bilancio.....	» 72
6 ^a - Finanze e tesoro	» 76
7 ^a - Istruzione.....	» 95
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 106
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 113
10 ^a - Industria.....	» 117
11 ^a - Lavoro.....	» 121
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 128

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 3
---	--------

Commissioni straordinaria

Diritti umani.....	Pag. 136
--------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 142
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag. 147
Infanzia.....	» 160

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 162
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 163
RAI-TV - Accesso.....	» 171

CONVOCAZIONI	Pag. 173
--------------------	----------

COMMISSIONI 7^a E 12^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Corsi ed il
sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.*

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1212) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente TOMASSINI informa le Commissioni riunite che, sul decreto-legge in esame, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 12 marzo 2002 ha espresso un parere favorevole condizionato, il cui testo è a disposizione dei Commissari. La Commissione affari costituzionali ha invece espresso parere favorevole, sia sui presupposti di costituzionalità che sul merito del provvedimento.

Il relatore per la 12^a Commissione TREDESE illustra quindi l'articolo 1 del testo normativo in titolo, evidenziando che lo stesso differisce dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 il termine per la soppressione dei rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria, anche nell'ottica della prossima emanazione di una disciplina più organica dell'intera materia attinente ai rapporti di lavoro dei medici del Servizio sanitario nazionale. Tale previsione, oltre a rimodulare gli attuali vincoli che limitano l'autonomia professionale, consente altresì risparmi di spesa derivanti dal mantenimento del rapporto non esclusivo per i soggetti interes-

sati, con conseguente mancata attribuzione agli stessi dell'indennità di esclusività.

L'articolo 2 proroga invece dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002 il termine per l'applicazione del metodo di contrattazione del prezzo dei farmaci anche per i medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento. Qualora detto termine non venisse differito, il prezzo dei farmaci registrati con procedure di mutuo riconoscimento verrebbe stabilito secondo i moduli procedurali del «prezzo medio europeo», suscettibile di ingenerare ritardi, con tutti i rischi connessi a tale situazione. La proroga disposta dal decreto-legge in esame è finalizzata quindi ad evitare che farmaci innovativi e di grande valore terapeutico vengano distribuiti in tempi ingiustificatamente lunghi.

In riferimento all'articolo 3, il relatore sottolinea che il comma 1 dello stesso amplia il numero dei componenti della Commissione nazionale per la formazione continua, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza delle regioni e delle categorie professionali interessate.

Nel dettaglio, le modifiche prevedono l'introduzione di un terzo e un quarto vicepresidente – nominati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca –, nonché di quindici nuovi componenti, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali, quattro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione (di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251), uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria (di cui all'articolo 3 della citata legge n. 251 del 2000), uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici).

Il relatore ricorda che il suddetto incremento dei membri designati dalla Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome era previsto dal punto 4 dell'Accordo sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale (sancito il 20 dicembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, al fine di coinvolgere e responsabilizzare maggiormente le Regioni in materia di educazione continua in medicina, nell'ottica del riparto delle competenze tra Stato e Regioni contemplato nell'ambito della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

In riferimento al comma 2 dell'articolo 3, il relatore precisa che alla ricostituzione della Commissione provvede il Ministro della salute entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In base a quanto indicato al comma 3 dell'articolo in questione, alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte con lo specifico contributo annuo (di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) versato allo Stato, da parte dei soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche, che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accREDITAMENTO di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi.

L'esigenza di provvedere con la massima tempestività alla suddetta integrazione è dovuta al fatto che dal 1° gennaio 2002 è entrata a regime la fase della «formazione residenziale» e che è altresì prossima la definizione, da parte della Commissione nazionale per la formazione continua, dei criteri e delle modalità per la formazione a distanza.

Non essendo presenti nell'articolo 4 profili di tipo specificamente sanitario, il relatore passa all'illustrazione dell'articolo 5, che dispone la proroga, fino all'approvazione del nuovo statuto dell'associazione e comunque non oltre il 30 giugno 2002, degli organi amministrativi della Croce rossa italiana già in regime di *prorogatio* (i consigli dei comitati regionali e di quelli provinciali) ovvero in prossimità di scadenza (il consiglio direttivo nazionale e il Presidente generale, i cui mandati cesserebbero nel maggio 2002).

Ricorda che il consiglio direttivo nazionale dell'Associazione italiana della Croce rossa, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva indetto apposite elezioni finalizzate alla nomina dei consigli dei comitati locali e al rinnovo dei consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali. Il provvedimento amministrativo in questione era stato tuttavia ritenuto illegittimo da parte degli organi di controllo competenti, nella parte relativa all'indizione delle elezioni dei consigli dei comitati locali, atteso che l'istituzione di tali organismi non è stata recepita nell'ambito del testo normativo statutario attualmente in fase di revisione. Il diniego parziale di approvazione dell'atto in questione era stato tempestivamente comunicato alla Croce rossa, in modo tale da rendere possibile un'approvazione in tempo utile delle modifiche statutarie, in grado di consentire una regolare partecipazione alle operazioni elettorali anche per i comitati locali. Successivamente è stata comunicata alla Croce rossa la decisione di precludere la prosecuzione dell'*iter* elettorale attivato, in pendenza dell'approvazione delle necessarie modifiche statutarie.

Alla luce della situazione fin qui descritta, la proroga introdotta dal decreto-legge in esame è finalizzata ad evitare il commissariamento degli organi periferici della Croce rossa italiana una volta decorso il periodo di *prorogatio*, in modo tale da scongiurare il rischio di un pregiudizio che deriverebbe alla stessa attività istituzionale dell'ente in questione a seguito dell'adozione di un modulo gestionale di tipo commissariale.

Il senatore GABURRO, relatore per la 7^a Commissione, si sofferma invece sull'articolo 4 che – recando disposizioni in materia di università – investe direttamente la competenza della Commissione istruzione. Al ri-

guardo, egli osserva che il comma 1 proroga di un anno il termine entro il quale le università sono chiamate ad adeguare l'ordinamento dei corsi di studio alla nuova disciplina degli ordinamenti didattici, termine che risulta così fissato al 19 aprile 2003. Tale disposizione ricalca del resto, una norma contenuta in un disegno di legge già esaminato dalla Commissione istruzione ed ora al vaglio della Camera dei deputati (A.S. n. 761, ora A.C. n. 2238).

Il comma 2 investe invece l'autonomia statutaria degli atenei. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 168 del 1989, che ha definito i profili dell'autonomia universitaria, nonché i contenuti essenziali e le modalità di emanazione degli statuti, le singole università hanno infatti approvato i rispettivi statuti disciplinando tra l'altro l'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. In alcune sedi universitarie, ciò ha tuttavia determinato l'instaurarsi di contenziosi amministrativi, che hanno dato esiti diversi. Appare pertanto positivo l'intento di intervenire sulla materia, anche se la disposizione recata dal comma 2 non appare sufficiente a sgombrare il campo da ogni perplessità: al riguardo, non va infatti dimenticato che la legge n.168 del 1989 ha disposto che le norme sullo stato giuridico dei docenti universitari non rientrano nell'ambito dell'autonomia, restando invece riservate alla competenza normativa statale. Il relatore Gaburro ricorda poi il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4, che estende l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento ai professori di seconda fascia nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia.

Quanto infine al comma 3, a seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati, esso proroga al 30 aprile 2003 il mandato dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN), originariamente differito – nel testo del decreto-legge presentato dal Governo al Parlamento – al 31 ottobre 2002.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente TOMASSINI, nel ricordare la convocazione delle Commissioni riunite per domani, giovedì 14 marzo, alle ore 8,30, informa che è pervenuta una richiesta di incontro urgente da parte delle associazioni dei docenti universitari con particolare riferimento all'articolo 4 del decreto-legge. Stante la ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, propone di svolgere tale incontro domani, giovedì 14 marzo, alle ore 14, in sede di Uffici di Presidenza riuniti.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

111^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'economia e delle finanze Tremonti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nelle precedenti audizioni dell'indagine conoscitiva sulla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 20 febbraio 2002.

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, prende la parola il ministro TREMONTI, che svolge le proprie considerazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Seguono gli interventi del presidente PASTORE e dei senatori BASSANINI, MANCINO, VILLONE, DEL PENNINO, VITALI, MAFFIOLI e PASSIGLI.

Replica il ministro TREMONTI.

Il PRESIDENTE, infine, ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

112^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, relatore, riferisce sul contenuto del provvedimento e sottolinea i motivi che rendono necessario e urgente modificare la disciplina del contributo unificato di iscrizione a ruolo al fine di agevolare l'interpretazione degli uffici giudiziari in sede di attuazione della disciplina. In particolare, si sofferma sulla opportunità di rimuovere il collegamento della procedibilità del giudizio al pagamento del contributo (che solleva anche perplessità di natura costituzionale) e sulle controversie che potrebbero determinarsi in mancanza di una chiara regolazione della fase transitoria. Propone pertanto un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa ripartizione

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente PASTORE, relatore, richiama le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali e propone un parere favorevole, con osservazioni riguardanti i contributi dovuti per le copie e la non chiara enunciazione del comma 6 dell'articolo 1, in particolare l'ultimo periodo che stabilisce il non luogo al rimborso per le somme già pagate in misura superiore a quella dovuta.

Il sottosegretario VIETTI evidenzia l'opportunità di rimuovere la particolare sanzione prevista dalla disciplina vigente, che condiziona il diritto di difesa a un adempimento fiscale, suscitando serie perplessità dal punto di vista costituzionale. Auspica, quindi, che la Commissione si pronunci favorevolmente.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, approvato dalla Camera dei deputati

(179) EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione

(185) BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni

(273) EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato

(728) Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione

(1011) BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio 2002, con la votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1052.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore MAGNALBÒ ha comunicato il ritiro di tutti gli emendamenti presentati a sua firma, ad eccezione degli emendamenti 3.16 (nuovo testo) e 7.42. Ricorda, quindi, che gli emendamenti 1.1 e 1.3 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Previa dichiarazione favorevole a nome del suo Gruppo del senatore BASSANINI, che sottolinea l'esigenza di rafforzare la distinzione fra politica e amministrazione, gli emendamenti 1.0.3, 1.0.2 e 1.0.1 sono respinti.

L'emendamento 2.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Con il parere favorevole del ministro FRATTINI, l'emendamento 2.100, presentato dal relatore per recepire le indicazioni della 5^a Commissione permanente, posto ai voti, è accolto. Si conviene inoltre di spostare la votazione dell'emendamento 2.0.1 in sede di esame dell'articolo 7.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore VITALI, a nome del suo Gruppo dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.94, che introduce una griglia di criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, con lo scopo di ridurre i margini di discrezionalità degli organi politici.

L'emendamento 3.94, posto ai voti, non è accolto. Gli emendamenti 3.67 e 3.46 sono dichiarati decaduti in assenza del proponente.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.93, rilevando che il testo del disegno di legge produce l'effetto di una ripubblicizzazione del rapporto di lavoro del dirigente, in palese contrasto, fra l'altro, con l'impegno assunto dal Governo in sede di accordo con organizzazioni sindacali del pubblico impiego, nonché con i principi liberali continuamente proclamati.

Il ministro FRATTINI fa presente che il Governo ha dichiarato con grande chiarezza l'intenzione di escludere dalla contrattazione individuale, in particolare per l'alta dirigenza, la parte che si riferisce al conferimento della missione pubblica del dirigente, mentre ha assunto l'impegno di salvaguardare il contratto collettivo della dirigenza da eventuali incursioni legislative. In tal senso si esprime chiaramente il protocollo di intesa, sul quale si è realizzata la convergenza anche da parte delle organizzazioni sindacali.

Il senatore BASSANINI osserva come la dichiarazione del Ministro confermi la volontà di tornare ad un regime pubblico per una parte importante del rapporto di lavoro del dirigente, intento assolutamente inaccettabile, oltre che per l'opposizione, per coloro che dichiarano di ispirarsi a

principi liberali. Inoltre, è del tutto irrealistico immaginare di mantenere ferme le garanzie del contratto collettivo di lavoro, laddove si interviene così pesantemente sulla disciplina del contratto individuale.

L'emendamento 3.93, infine, viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore VITALI, a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.73 e invita la maggioranza a riflettere sul rischio di vanificare i benefici determinatisi a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

Il relatore MALAN precisa che le disposizioni relative al rapporto di lavoro della dirigenza non vengono modificate in maniera rilevante e pertanto i progressi conseguiti non si perdono.

L'emendamento 3.73 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

Decaduto l'emendamento 3.47 per assenza del proponente, il senatore BASSANINI, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.59 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo osservando che la riduzione degli incarichi a un massimo di tre anni determina una deprecabile precarizzazione della funzione del dirigente.

L'emendamento 3.59 viene quindi messo ai voti e non è accolto.

Il senatore MAFFIOLI ritira l'emendamento 3.18, mentre l'identico emendamento 3.7 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 3.39, identico ai precedenti, viene fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente e, posto ai voti, non è accolto.

Con distinte votazioni vengono respinti anche gli emendamenti 3.70, 3.74 e 3.75, nonché l'emendamento 3.60, fatto proprio dal senatore BASSANINI, stante l'assenza dei proponenti. L'emendamento 3.16 (nuovo testo), posto ai voti, è accolto. L'emendamento 3.76 è respinto dopo che il senatore BASSANINI ha dichiarato il voto favorevole del suo Gruppo. L'emendamento 3.48 decade, stante l'assenza del presentatore.

Il senatore BASSANINI interviene dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS-l'Ulivo sull'emendamento 3.77, sottolineando la positiva esperienza di formazione svolta dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'opportunità di evitare il ritorno a selezioni effettuate presso le singole amministrazioni, con il rischio che proprio i vincitori del corso-concorso presso la Scuola siano penalizzati.

Il ministro FRATTINI, condividendo le preoccupazioni del senatore BASSANINI, annuncia la disponibilità del Governo ad accogliere, in sede di esame del disegno di legge in Assemblea, un ordine del giorno

che impegni l'Esecutivo a escludere il ricorso a concorsi interni presso le singole amministrazioni.

Il senatore VITALI ritiene che l'ordine del giorno non avrebbe un effetto adeguato e che sia necessario intervenire sul testo. Pertanto, invita il Governo a riconsiderare l'argomento in sede di esame del disegno di legge in Assemblea.

L'emendamento 3.77 viene quindi posto in votazione ed è respinto. Decaduto l'emendamento 3.49 per l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.78 viene posto in votazione ed è respinto.

I senatori MAFFIOLI e FALCIER ritirano rispettivamente gli emendamenti identici 3.17 e 3.27, mentre gli emendamenti 3.6 e 3.40 di contenuto uguale ai precedenti decadono per l'assenza dei proponenti. Decade per la medesima ragione l'emendamento 3.45, mentre l'emendamento 3.79 è posto in votazione ed è respinto.

L'emendamento 3.21 è dichiarato decaduto in assenza del proponente, mentre l'emendamento 3.80 è posto ai voti e non è accolto.

I senatori MAFFIOLI e FALCIER ritirano rispettivamente gli emendamenti identici 3.23 e 3.28, mentre gli identici emendamenti 3.5 e 3.41 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei rispettivi proponenti. Vengono quindi respinti con distinte votazioni gli emendamenti 3.81 e 3.82. L'emendamento 3.51 è dichiarato decaduto in assenza del proponente, mentre l'emendamento 3.83 viene respinto.

Gli emendamenti 3.4 e 3.42 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore MAFFIOLI ritira l'emendamento 3.24 identico ai precedenti. L'emendamento 3.84, anch'esso soppressivo della lettera *n*) del comma 1, viene posto in votazione ed è respinto, come il successivo 3.85.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.86 rilevando la palese contraddizione del testo del disegno di legge con il protocollo d'intesa recentemente siglato con le organizzazioni sindacali, nonché il rischio che il venir meno di adeguate garanzie di responsabilità e autonomia determini il contrasto della disciplina della dirigenza con l'articolo 97 della Costituzione.

L'emendamento 3.86 è quindi posto in votazione ed è respinto. È altresì respinto l'emendamento 3.96.

Decaduto l'emendamento 3.53 per assenza del proponente, il senatore BASSANINI, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.58

che, posto ai voti, è respinto. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI, è respinto anche l'emendamento 3.87.

I senatori MAFFIOLI e FALCIER ritirano gli emendamenti 3.20 e 3.30, identici agli emendamenti 3.8 e 3.44 che, fatti propri dal senatore BASSANINI, vengono posti quindi in votazione e sono respinti.

È respinto altresì l'emendamento 3.88, mentre l'emendamento 3.68 (nuovo testo) è accolto. Dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.54, l'emendamento 3.89 viene posto ai voti ed è respinto.

L'emendamento 3.15 decade per assenza dei presentatori.

Intervenendo per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo al subemendamento 3.12/1, per il quale il Governo aveva espresso un parere favorevole limitatamente alla prima parte, il senatore BASSANINI richiama l'attenzione sulla previsione, contenuta nell'emendamento 3.12 (nuovo testo), presentato dal Governo, di una percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice concorsi per esami, che contrasta con la posizione precedentemente chiarita dal ministro FRATTINI, contraria all'ipotesi di svolgere concorsi specifici per singole amministrazioni.

Il ministro FRATTINI precisa che la contrarietà del Governo riguarda lo svolgimento di concorsi interni alle amministrazioni, non già la previsione di limitate riserve a vantaggio dei dipendenti delle amministrazioni nei concorsi pubblici per esami. In ogni caso, recependo il suggerimento del senatore BASSANINI, riformula l'emendamento del Governo, precisando che la riserva di posti per il personale di ciascuna amministrazione rappresenta una facoltà e non un obbligo e che comunque si tratta di concorsi pubblici per esami.

Dichiara inoltre la disponibilità a considerare il suggerimento del senatore Bassanini affinché al corso-concorso sia ammesso anche il personale direttivo nonché i quadri delle amministrazioni, a parità di condizioni.

La prima parte del subemendamento 3.12/1 viene quindi posta in votazione ed è respinta. È invece accolta la seconda parte. L'emendamento 3.12 (nuovo testo 2), viene posto in votazione ed è accolto con le modifiche indicate dal Ministro e quelle derivanti dalla seconda parte del subemendamento 3.12/1. L'emendamento 3.90 è respinto, mentre l'emendamento 3.95 risulta precluso.

Il senatore BASSANINI, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.91, osserva che la disposizione da sopprimere pone una questione di incostituzionalità, dal momento che non è ammis-

sibile la revoca retroattiva di contratti che sono a tutti gli effetti di diritto privato.

L'emendamento 3.91 viene quindi posto in votazione ed è respinto.

I senatori MAFFIOLI e FALCIER ritirano gli emendamenti 3.25 e 3.29 di contenuto identico, mentre gli emendamenti 3.9 e 3.43, identici ai precedenti, sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti. Con distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 3.99, 3.71 e 3.98, mentre l'emendamento 3.11 è accolto, previa dichiarazione di voto contrario del senatore BASSANINI.

Decaduto per assenza del proponente l'emendamento 3.2, viene posto in votazione l'emendamento 3.10 del Governo, che risulta accolto. L'emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente; l'emendamento 3.13, identico al precedente, è ritirato dal senatore MAFFIOLI. L'emendamento 3.55 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 3.92, posto ai voti non è accolto. L'emendamento 3.0.2 decade per l'assenza dei proponenti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il ministro FRATTINI annuncia la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno che recepisca il contenuto dell'emendamento 4.5.

Decaduti gli emendamenti 4.1 e 4.2 per assenza dei rispettivi proponenti, il senatore BASSANINI ritira l'emendamento 4.5, riservandosi di presentare un ordine del giorno in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea. L'emendamento 4.4 decade per l'assenza del proponente, mentre l'emendamento 4.0.1 è fatto proprio e quindi ritirato dal senatore MAGNALBÒ.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Gli emendamenti 5.24 e 5.25 decadono, stante l'assenza dei presentatori.

I senatori BASILE e MAFFIOLI ritirano gli emendamenti identici 5.8 e 5.16. Anche l'emendamento 5.15 viene ritirato dal senatore MAFFIOLI. Ritirati gli emendamenti identici 5.7 e 5.13 rispettivamente dai senatori BASILE e MAFFIOLI, l'emendamento 5.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore MAFFIOLI ritira l'emendamento 5.14 e il senatore MAGNALBÒ fa proprio e ritira l'emendamento 5.18. Gli emendamenti 5.26 e 5.34 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, mentre

l'emendamento 5.10 è accolto, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI. Stante l'assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 5.36, 5.22, 5.4 e 5.5 sono dichiarati decaduti, mentre il presidente PASTORE ritira l'emendamento 5.11. Per assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti quindi gli emendamenti 5.21, 5.32, 5.33, 5.35, 5.3 e 5.6, mentre l'emendamento 5.29 viene posto ai voti ed è respinto. Decaduto l'emendamento 5.23, il presidente PASTORE ritira l'emendamento 5.12. Anche l'emendamento 5.27 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti mentre l'emendamento 5.9, del Governo, viene accolto previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSANINI. L'emendamento 5.28 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.100, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, presentato dal relatore per recepire le osservazioni della 5^a Commissione permanente.

Viene infine dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 5.0.1.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Gli emendamenti 6.6 e 6.2, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il relatore MALAN fa proprio l'emendamento 6.4, che viene posto ai voti ed è accolto, con il parere favorevole del Governo.

È altresì accolto l'emendamento 6.1, mentre decadono per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.3 e 6.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.

Il relatore MALAN si rimette al Governo sugli emendamenti 7.13, 7.99 e 7.97, invita a ritirare gli emendamenti 7.63 e 7.11 ed esprime parere contrario sui rimanenti emendamenti, ad eccezione del 7.10, sul quale si pronuncia favorevolmente.

Il ministro FRATTINI invita i presentatori a ritirare o comunque a riformulare l'emendamento 7.13, che propone l'estensione del collocamento in aspettativa agli avvocati delle amministrazioni pubbliche, categoria di incerta identificazione.

Sull'emendamento 7.99 esprime parere favorevole limitatamente alla parte che prevede, nel periodo di aspettativa, il mantenimento della qualifica posseduta.

Sull'emendamento 7.97, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato, aggiungendo, in fine, le parole: «salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza».

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 7.100 e si pronuncia in modo conforme al relatore sui rimanenti emendamenti.

L'emendamento 7.68 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 7.33, fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente, viene posto ai voti ed è respinto. Anche l'emendamento 7.13 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. Viene quindi posta in votazione la prima parte dell'emendamento 7.99, fino alle parole: «qualifica posseduta», che risulta accolta. È invece respinta la seconda parte.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal relatore al fine di recepire l'osservazione della 5^a Commissione permanente: esso risulta accolto.

Il senatore BASSANINI, accogliendo l'invito del Governo, presenta un nuovo testo dell'emendamento 7.97, che viene posto in votazione ed è accolto.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 7.34 (fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente, identico all'emendamento 7.69), 7.98, 7.96 e 7.74. L'emendamento 7.63 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l'emendamento 7.11 è ritirato dal proponente. È infine accolto l'emendamento 7.10, mentre il senatore MAFFIOLI ritira il 7.25.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 1052**Art. 1.****1.1**

EUFEMI

1.3

MAFFIOLI

Al comma 1, prima delle parole «e le Agenzie», inserire le seguenti: «l'Agenzia per la rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)».

1.0.3

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti)

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa, è assegnata annualmente, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro attribuite».

1.0.2

BASSANINI, VILLONE DENTAMARO, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 1-bis.***(Norme in materia di indirizzo politico amministrativo)*

1. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

1.0.1

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.***(Norme in materia di qualifica dirigenziale)*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate".

2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 2.

2.2

SALZANO

Sopprimere l'articolo.

2.3

SALZANO

Al comma 1, alinea, sostituire la cifra «17» con l'altra «16».

2.100

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile».*

2.0.1

RUVOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. (Vicedirigenza) – 1. La contrattazione collettiva del comparto ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento e che abbia svolto funzioni delegate dai diri-

genti. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di concorsi pubblici per l'accesso alla ex carriera direttiva. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La contrattazione collettiva di comparto delle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, regola l'area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato e, in sede di prima applicazione, quello in possesso del diploma di scuola media superiore titolare di posizione organizzativa di cui al corrispondente CCNL delle amministrazioni di appartenenza, inquadrato nelle posizioni equivalenti a C2 e C3 del comparto ministeri e che abbia maturato complessivamente l'anzianità di cui al comma 1. L'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è definita in sede di contrattazione collettiva sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'ARAN ad iniziare dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

Art. 3.

3.94

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:

a) delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;

b) della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;

c) della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare;

d) dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

1-bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile"».

3.67

OGNIBENE

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in ruolo presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.46

TURRONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

3.31

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando l'utilizzazione del dirigente in mansioni e/o funzioni conformi alla qualifica».

3.93

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adem-

pimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa».

3.73

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Con l'atto di conferimento dell'incarico ne viene definito l'oggetto e, quando l'incarico riguardi la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Con contratto individuale viene precisato il contenuto dell'incarico, ne viene determinata la durata e vengono stabiliti i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, indicando le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24»; al quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativo all'incarico».

3.47

TURRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da «nonché» fino alla fine del periodo con i seguenti periodi: «Gli incarichi sono attribuiti, nel rispetto del criterio della rotazione degli incarichi e in relazione alle attitudini individuali, alle peculiarità della quali-

fica rivestita ed alle esigenze di arricchimento della qualificazione professionale, con atto organizzativo interno, tenuto conto delle necessità delle singole strutture e fermo restando il diritto alla conservazione del medesimo trattamento economico goduto nel precedente incarico. Gli incarichi possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza».

3.59

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 1, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni».

3.7

CUTRUFO

3.18

MAFFIOLI

3.39

TURRONI

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale,».

3.70

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera b, capoverso, nel quarto periodo, dopo le parole: «trattamento economico,» inserire le seguenti: «nonché l'oggetto ed i contenuti della prestazione professionale del dirigente,».

3.32

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere il seguente periodo:
«In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione e nella quale risultino disponibili posti di funzione dirigenziale, sono inquadrati, a domanda, ai sensi della presente legge nei relativi ruoli».

3.74

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo"».

3.75

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 3 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo"».

3.60

DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo le parole: «agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli», inserire le seguenti: «vincitori di corso-concorso di accesso alla qualifica dirigenziale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

3.16

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «4-bis», aggiungere il seguente: «4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.16 (nuovo testo)

MAGNALBÒ

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «4-bis», aggiungere il seguente: «4-ter. Gli incarichi di vicecapo di Gabinetto sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con la indisponibilità di posizioni dirigenziali equivalenti sotto il profilo finanziario.».

3.76

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato"».

3.48

TURRONI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il comma 5-bis.

3.77

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera f), nel comma 5-bis, sostituire le parole «dei ruoli di cui all'articolo 23» con le seguenti: «del ruolo unico di cui all'articolo 23» e le parole «ai ruoli di cui al medesimo articolo 23» con le seguenti: «al ruolo di cui al medesimo articolo 23».

3.49

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.78

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» e «8 per cento» rispettivamente con «8 per cento» e «5 per cento».

3.6

CUTRUFO

3.17

MAFFIOLI

3.27

FALCIER

3.40

TURRONI

Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere la durata degli organi del Governo che li hanno conferiti».

3.45

TURRONI

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, dopo le parole: «specializzazione professionale», inserire le seguenti: «anche in uffici presso organi costituzionali».

3.79

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, lettera g), capoverso, nel terzo periodo, sostituire le parole: «anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza» con le seguenti: «al di fuori delle amministrazioni statali».

3.21

EUFEMI

Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli

dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

3.80

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi precedenti sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi"».

3.5

CUTRUFO

3.23

MAFFIOLI

3.28

FALCIER

3.41

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3.81

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli

incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza."».

3.82

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9"».

3.51

TURRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3.83

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidate, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3"».

3.33

MAGNALBÒ

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I dirigenti ai quali, successivamente alla mancata conferma e/o alla revoca di un incarico, non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, né dell'amministrazione di appartenenza, né previo passaggio di ruolo da altre amministrazioni, svolgono su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali; in mancanza l'amministrazione di appartenenza utilizzerà il dirigente previo incarico di mansioni compatibili con la qualifica"».

3.4

CUTRUFO

3.24

MAFFIOLI

3.42

TURRONI

3.84

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

3.85

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«o) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"13. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti i salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali"».

3.86

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 – 1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla verifica dei comportamenti tenuti dal dirigente scaturiscano elementi tali da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate"».

3.96

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È comunque assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato e tra queste e le altre amministrazioni pubbliche. I relativi provvedimenti sono adottati, su domanda dell'interessato e previo parere motivato dell'amministrazione di provenienza e quella di destinazione, con determinazione dirigenziale del Dipartimento per la funzione pubblica, al solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; si prescinde dal parere delle amministrazioni qualora questo non sia espresso entro 90 giorni dalla richiesta dell'interessato. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti ed alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con

l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto ed allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio ed al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – cura un albo dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, contenente informazioni relative al curriculum del dirigente, alle caratteristiche dell'incarico, del contratto e alle valutazioni annuali previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. L'albo è realizzato attraverso l'interconnessione degli albi di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Ciascuna amministrazione può accedere alle informazioni dell'albo curato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica».

3.53

TURRONI

Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.58

DENTAMARO, BATTISTI, PETRINI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a)-bis. È fatta salva la possibilità per il dirigente di dimostrare i motivi del mancato raggiungimento degli obiettivi. Laddove le circostanze dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossibilità, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei mezzi e delle risorse disponibili il dirigente è esonerato da ogni addebito. In tal caso l'addebito sarà imputato a quei vertici dell'amministrazione che non hanno sopperito alle necessità segnalate dal dirigente».

3.87

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere i commi 3 e 4.

3.8

CUTRUFO

3.20

MAFFIOLI

3.30

FALCIER

3.44

TURRONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (*Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti pubblici*) – 1. È istituito l'Albo nazionale dei dirigenti pubblici al quale sono iscritti tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

2. Le modalità di tenuta dell'Albo sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

3. Nella normativa vigente la dizione «Ruolo unico della dirigenza» viene sostituita dalla dizione «Dotazione organica complessiva dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.»».

3.88

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 è sostituito dal seguente:

"2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28"».

3.34

MAGNALBÒ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», con le parole: «due anni».

3.35

MAGNALBÒ

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente può transitare nella prima fascia dopo aver ricoperto per almeno due anni gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di cui in precedenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora intervenga valutazione positiva dei risultati dirigenziali conseguiti».

3.68

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo».

3.68 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4, capoverso «Art. 23», nel comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle aziende e amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

3.54

TURRONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. In ragione della specificità dei compiti attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono equiparati, anche sotto il profilo

del trattamento economico, le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio, assegnate al personale dirigenziale della predetta amministrazione"».

3.89

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è sostituito dal seguente:

"2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi"».

3.15

DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI, MANCINO

Sopprimere il comma 5.

3.12/1

BASSANINI

All'emendamento 3.12, nel comma 1, sopprimere le parole «per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero»; nel comma 3, dopo le parole «seguenti titoli:» inserire le seguenti: «laurea specialistica,»».

3.12/1 (nuovo testo)

BASSANINI

All'emendamento 3.12, nel comma 3, dopo le parole «seguenti titoli:» inserire le seguenti: «laurea specialistica.».

3.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. (*Accesso alla qualifica di dirigente*) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel

comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1, comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco."».

3.12 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. (*Accesso alla qualifica di dirigente*) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottopo-

sti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

5-bis. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1, comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco."».

3.12 (ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. (*Accesso alla qualifica di dirigente*) 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse.

4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottopo-

sti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al trenta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo, per il concorso di cui al comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

5-bis. È fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità delle graduatorie degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

7. Le amministrazioni di cui al comma 1, comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco."».

3.90

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: «Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali;

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: «i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di *master* di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera a) per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea;

c) alla lettera b) del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: «prevedendo, per le procedure concorsuali di cui alla lettera a) del comma 2, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui alla lettera b) del comma 2, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati».

3.95

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole «per un tempo non inferiore a cinque anni» con le seguenti: «per un tempo pari almeno a tre anni».

3.91

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere il comma 6.

3.9

CUTRUFO

3.25

MAFFIOLI

3.29

FALCIER

3.43

TURRONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le spese derivanti dall'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'art. 27 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area 1 sono coperte, dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, anche mediante la soppressione fino al 50% dei posti di funzione dirigenziale resi vacanti dall'applicazione del medesimo articolo 27».

3.99

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, i quali cessano dalla data di entrata in vigore della presente legge e vengono nuovamente attribuiti secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di valutazione negativa dei risultati, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e dai contratti collettivi, in luogo dell'incarico precedentemente svolto può essere conferito un incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Qualora la valutazione faccia emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'ar-

ticolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo».

3.71

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione relativamente agli incarichi di livello dirigenziale di prima e seconda fascia. A tal fine le disposizioni previste dall'articolo 13, comma 4 del CCNL del 5 aprile 2001 per il personale dirigente dell'Area 1, si applicano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge indipendentemente dalla data di scadenza dei contratti individuali. Decorso inutilmente tale termine gli incarichi si intendono confermati sino alla naturale scadenza».

3.98

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo, in via transitoria, trovano applicazione in caso di verifica negativa dei risultati conseguiti dai dirigenti, da effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di un'apposita commissione nominata dal Ministro».

3.11

IL GOVERNO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole «i quali cessano», inserire le seguenti: «il sessantesimo giorno»; nel medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esercitando in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione».

3.2

EUFEMI

Al comma 6, sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti: «Una Commissione nominata dal Ministro verifica i risultati conseguiti dai dirigenti di livello non generale nello svolgimento degli incarichi loro assegnati in relazione agli obiettivi fissati nei contratti individuali da loro sottoscritti. La verifica non può essere svolta prima che sia trascorso almeno un anno dall'affidamento dell'incarico. In caso di verifica negativa dei risultati ai dirigenti è conferito altro incarico di livello retributivo equivalente al precedente. Ove ciò non sia possibile, per carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualità professionali, al dirigente è attribuito un incarico di studio, con il mantenimento del precedente trattamento economico».

3.10

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi».

3.36

MAGNALBÒ

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «entro novanta giorni», *sino a* «nominata dal Ministro.», *con le seguenti:* «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del dirigente dell'Ufficio di livello generale, ovvero di struttura equiparata, di appartenenza con le garanzie procedurali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni».

3.1

EUFEMI

3.13

MAFFIOLI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «formata in modo paritetico dai membri designati dall'Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria».

3.37

MAGNALBÒ

Al comma 6, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Ove al dirigente non venga attribuito un nuovo incarico per indisponibilità di posizioni funzionali o a seguito della valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente trova applicazione l'articolo 19, comma dieci del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla presente legge».

3.55

TURRONI

Al comma 6, quinto periodo, sopprimere le parole «di durata non superiore ad un anno».

3.92

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

3.0.2

DENTAMARO, PETRINI, BATTISTI, MANCINO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Accesso alla qualifica di dirigente)*

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione del precedente comma 1, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi candidati in possesso del diploma di laurea. Sono ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel precedente comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti di diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa all'interno delle strutture stesse. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i candidati dovranno essere in possesso anche di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Il corso ha la durata di quindici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un trimestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame concorso finale. Ai partecipanti al corso ed al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

5. Con regolamento governativo di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti, su proposta della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al quaranta per cento, al corso-concorso;

b) la percentuale di posti da riservare al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per esame;

c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

d) le modalità di svolgimento delle selezioni;

e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti disponibili riservati alla selezione mediante corso-concorso.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materie di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.

3.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Personale delle Camere di Commercio)

1. All'articolo 12 della legge 11 maggio 1999, n. 140, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. I funzionari delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che alla data del 12 luglio 1982, rivestivano la qua-

lifica di capo reparto o consigliere e che abbiano superato, nell'anno 1986, le prove selettive nazionali sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica dirigenziale».

2. Gli effetti giuridici ed economici degli inquadramenti di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato."».

Art. 4.

4.1

CHIRILLI

Al comma 1, dopo le parole: »decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», inserire le seguenti: »ancorchè appartenenti a comparti diversi da quello per il quale il concorso è stato bandito».

4.2

DENTAMARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Tutti coloro i quali sono in possesso di laurea, che per più di cinque anni hanno svolto funzioni dirigenziali per qualsiasi Amministrazione dello Stato sono posti, anche in soprannumero, nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia nei Dicasteri di appartenenza».

4.5

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Dei risultati conseguiti durante il ciclo di attività formative e di applicazione di cui al comma 4, verificati e/o attestati secondo le modalità definite preventivamente con decreto del direttore della Scuola su-

periore della Pubblica Amministrazione, si tiene espressamente conto per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19"».

4.3

MAGNALBÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Alla copertura dei posti vacanti nella qualifica dirigenziale presso il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle posizioni disponibili presso il Dipartimento delle politiche fiscali, e presso le agenzie fiscali istituite con l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, si provvede attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dal Ministero delle finanze per i quali non sia scaduto il termine di validità.»

4.4

OGNIBENE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 sono fatti salvii procedimenti giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.1

MULAS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale di cui all'articolo 69, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale della IX qualifica funzionale - funzionario capo ex decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo

superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale.

2. Al personale della IX qualifica funzionale ex decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988 è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico e economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dei destinatari dell'articolo 15, comma 1 della legge n. 88 del 1989.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la disposizione di cui al comma 1 si applica una volta effettuati gli inquadramenti».

Art. 5.

5.24

SALZANO

Sopprimere l'articolo.

5.25

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, ai soli fini giuridici, in area separata della dirigenza. Essi mantengono le retribuzioni in essere e il relativo trattamento accessorio.

2. L'inquadramento definitivo nella seconda fascia dirigenziale, anche ai fini economici, avviene in caso di affidamento di incarichi specifici e relativi contratti individuali da parte delle Amministrazioni interessate, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia».

5.8

BASILE

5.16

MAFFIOLI

5.17

MAGNALBÒ

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con pari decorrenza è inquadrato, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione.

2. Per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono utilizzati i posti risultanti disponibili nei ruoli di ciascuna Amministrazione a seguito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, della presente legge; eventuali eccedenze costituiranno posizioni di soprannumero che saranno riassorbite al determinarsi di vacanze nei predetti ruoli».

5.15

MAFFIOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione. Esso conserva l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5.7

BASILE

5.13

MAFFIOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna amministrazione. Esso conserva l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

5.2

EUFEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato in soprannumero nella seconda fascia dirigenziale».

5.14

MAFFIOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di Divisione ad esaurimento e di Ispettore generale e che abbia prestato per non meno di 23 anni effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla *ex* carriera direttiva, transita nella seconda fascia dirigenziale dei ruoli di ciascuna Amministrazione».

5.20

MAGNALBÒ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il personale ex nona qualifica del precedente ordinamento, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale».

5.18

VALDITARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, previo superamento di uno o più concorsi riservati per titoli di servizio e professionali, da indire all'inizio di ciascun anno nella seconda fascia dei ruoli dirigenziali, nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica di ciascuna Amministrazione, aumentata del 15%. Resta salva, qualora, in rapporto a talune Amministrazioni non sia raggiunto, al fine dei relativi inquadramenti, il limite sopra indicato, la necessità di utilizzare adeguate misure di compensazione e/o di mobilità secondo la normativa vigente, in modo da realizzare una generale coerenza con il dato ponderale in questione».

5.26

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Nei limiti» fino a: «di ciascuna amministrazione,».

5.34

FASOLINO, D'IPPOLITO

Al comma 1, sopprimere le parole: «Nei limiti dei posti disponibili»; dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», inserire le

seguenti: «nonché il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna»; *dopo le parole*: «è inquadrato», *inserire le seguenti*: «anche in soprannumero».

5.10

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «Nei limiti» *inserire le seguenti*: «del 50 per cento».

5.36

D'IPPOLITO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *inserire le seguenti*: «nonché il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna»; *dopo le parole*: «è inquadrato», *inserire le seguenti*: «anche in soprannumero».

5.22

TURRONI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», *inserire le seguenti*: «nonché quello di cui alla legge 23 novembre 1993, n. 482, che abbia svolto, per cinque anni, analoghe funzioni».

5.4

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *inserire le parole* «nonché il personale di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, in possesso di laurea ed immesso nelle relative funzioni da almeno 5 anni».

5.5

MONTINO

Al comma 1, dopo le parole: «in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge» inserire le seguenti: «nei limiti dei posti che si renderanno vacanti e comunque con un minimo del 90 per cento nell'ambito dei ruoli di ciascuna amministrazione».

5.11

PASTORE

Al comma 1, dopo la parola: «professionali» inserire le seguenti: «da espletarsi entro novanta giorni».

5.21

EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque inquadrato in soprannumero nei ruoli della seconda fascia dirigenziale di ciascuna amministrazione il predetto personale in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto, per carenza di personale dirigenziale, funzioni di direzione di uffici dirigenziali, con incarico formale e per almeno due anni o almeno tre anni nell'ultimo quinquennio».

5.19

MAGNALBÒ, VALDITARA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il personale laureato ex nona qualifica del precedente ordinamento, in servizio da dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, se incluso in graduatoria di concorso a dirigente pubblicata negli ultimi cinque anni, o previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale nei limiti dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei ruoli di ciascuna amministrazione».

5.32

FASOLINO, D'IPPOLITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale laureato inquadrato nella posizione apicale C3, che abbia maturato non meno di 25 anni di effettivo servizio, con funzioni di direzione dell'ufficio e di rappresentanza esterna, è inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, nella seconda fascia dirigenziale, anche in soprannumero».

5.33

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, nonché il personale della ex nona qualifica funzionale con almeno dieci anni di permanenza nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

5.35

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli ispettori e i direttori di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e gli appartenenti al ruolo ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, sono inquadrati, in soprannumero, nella dirigenza. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

5.3

EUFEMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis Al personale di cui al comma 1 appartenente agli Enti del parastato viene esteso il beneficio del riconoscimento della qualifica di dirigente di seconda fascia all'atto del pensionamento, analogamente a quanto previsto per i dipendenti dello Stato».

5.6

MONTINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I criteri di valutazione dei titoli di cui al comma 1 saranno contenuti in apposita direttiva ministeriale».

5.29

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sopprimere il comma 2.

5.23

TURRONI

Al comma 2, dopo le parole: «si applica», inserire le seguenti: «altresì al personale ivi comandato o distaccato e».

5.12

PASTORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti pubblici e le agenzie, si può prescindere dal suddetto limite temporale».

5.27

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"3. Il personale delle Amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo che riveste da almeno tredici anni le qualifiche di direttore di Divisione e di Ispettore generale nonché le qualifiche equiparate e che abbia prestato almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla *ex* carriera direttiva transita nella qualifica di dirigenza"».

5.9

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.***5.28**

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le norme procedurali di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sospese fino al totale inquadramento nelle amministrazioni interessate del personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.100

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni».

5.0.1

MELELEO, PASINATO, GENTILE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Personale di cui all'articolo 47, comma 5 della legge
28 dicembre 2001, n. 448)*

1. Il personale di sesto livello della Cassa depositi e prestiti – Vice Dirigente dal 1991 - già dichiarato idoneo nel concorso per esami a dirigente indetto dalla Cassa depositi e prestiti con il bando del novembre 1997, che abbia presentato domanda di inquadramento a dirigente nei termini previsti dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, è inquadrato a dirigente di seconda fascia anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica, con decorrenza giuridica dalla data di applicazione del regolamento di assunzione del primo degli idonei in graduatoria, e con decorrenza economica dalla data di stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998/2001, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale. Al relativo onere si provvede con i fondi propri della gestione principale del bilancio autonomo, e separato della Cassa dal Bilancio dello Stato».

Art. 6.**6.6**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

*Sopprimere l'articolo.***6.2**

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti nei tre mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, o successivamente allo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, entro 90 giorni dal voto di fiducia al nuovo Governo.

2. Le nomine degli organi di vertice e dei membri dei Consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società

controllate o partecipate dallo Stato o delle agenzie, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura computata con decorrenza dalla data della prima riunione delle Assemblee o nel mese antecedente lo scioglimento anticipato di entrambe le Camere, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro 90 giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le stesse previsioni si applicano ai rappresentanti del Governo e dei Ministri in ogni organismo e a qualsiasi livello, nonché ai componenti di comitati, commissioni e organismi ministeriali e interministeriali, nominati dal Governo o dai Ministri».

6.4

TURRONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «membri» con l'altra: «componenti».

6.1

IL GOVERNO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o delle agenzie» con le parole: «, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati».

6.7

TURRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle nomine per le quali è prevista dalla normativa vigente l'intesa tra lo Stato e uno degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione».

6.3

VILLONE

6.8

TURRONI

Sopprimere il comma 2.

6.5

TURRONI

Al comma 2, dopo la parola: «Governo» inserire le seguenti: «ad eccezione degli organi di vertice per la cui nomina è richiesta l'intesa delle regioni o delle province autonome».

Art. 7.**7.68**

TURRONI

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere la parola: «diplomatica» e le parole: «i magistrati ordinari, amministrativi e contabili».

7.33

VILLONE

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato».

7.13

GIULIANO, IZZO

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, dopo le parole: «gli avvocati e procuratori dello Stato», inserire le seguenti: «nonché gli avvocati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993».

7.99

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALE

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e il riconoscimento della anzianità di servizio».

7.99 (nuovo testo)

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO, VITALE

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta».

7.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti».

7.97

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I dirigenti a disposizione del ruolo unico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1».

7.97 (nuovo testo)

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10 sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza».

7.34

VILLONE

7.69

TURRONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

7.98

BASSANINI, VILLONE, DENTAMARO

Al comma 1, capoverso, nel comma 3, sostituire la parola : «cinque» con la parola: «sette».

7.96

BASSANINI, DENTAMARO, VILLONE

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 9.

7.74

BATTISTI, PETRINI, DENTAMARO

Al comma 1, dopo il capoverso «art. 23-bis», aggiungere i seguenti:

«Art. 23-ter. 1. È previsto, senza oneri per lo Stato, il prepensionamento a domanda per i funzionari prefettizi che abbiano maturato anzianità fino a 35 anni di servizio al 31 dicembre 2001, compatibilmente con la riduzione di organico che si rende necessaria per adattare la dotazione di personale alle mutate esigenze.

Art. 23-*quater*. 1. È soppressa la commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Art. 23-*quinqües*. 1. I funzionari della carriera prefettizia che prima della riforma di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, rientravano nella fascia direttiva, sono inquadrati, dal primo gennaio 2002, nella vice dirigenza. È prevista l'assegnazione, su domanda, con transito negli organici dei relativi enti territoriali che ne facciano richiesta, di almeno un funzionario prefettizio, in servizio presso ciascun ufficio territoriale del Governo. Dei posti che si renderanno vacanti il 40 per cento è riservato ai funzionari di polizia entrati per concorso per laureati che, su domanda intendono transitare nei ruoli prefettizi; il 20 per cento per il transito dei funzionari, su domanda, assunti con concorso per direttivi già in servizio presso i commissariati di Governo ed il rimanente 40 per cento per il transito, su domanda, dei funzionari amministrativo-contabili assunti con concorso per direttivi laureati».

7.63

EUFEMI

Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «si applicano», inserire le seguenti: «in deroga a ogni disposizione normativa».

7.11

MONTI

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «equiparati ai dirigenti statali».

7.10

MONTI

Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «previa autorizzazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102».

7.25

MAFFIOLI

Al comma 2, dopo il capoverso 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. 1. L'equiparazione ai dirigenti statali, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, si applica anche ai segretari comunali e provinciali, iscritti nell'albo speciale e transitati in mobilità, nelle more della stipula del predetto contratto, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 82 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in via prioritario presso le amministrazioni ove prestano servizio».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

67^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.**La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (n. 74)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO illustra lo schema di decreto legislativo, che rappresenta il primo strumento attuativo emanato ai sensi della legge delega n. 366 del 2001; in particolare, esso, all'articolo 1, sostituisce integralmente il titolo XI del libro V del codice civile, novellando le relative disposizioni. Così si corrisponde ad un'esigenza di razionalizzazione del diritto penale societario che comporta la riduzione del numero di reati e l'unificazione delle fattispecie criminose omogenee, nonché l'inserimento di nuove fattispecie volte a tutelare beni giuridici sin qui privi di idonea salvaguardia.

L'articolo 2621 delinea il reato di false comunicazioni sociali come una fattispecie di pericolo, in cui è necessaria l'intenzionalità della condotta e la previsione del dolo specifico rappresentato dall'ingiusto profitto per sé o per altri; si tratta di una contravvenzione il cui ambito applicativo è poi corredato dall'estensione ai beni posseduti dalla società per conto di terzi; sono quindi previste – conformemente alle indicazioni della legge delega – condizioni di non punibilità rappresentate dalla soglia del 5 per cento del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte (sul modello statunitense), nonché – per le valutazioni estimative – da un *range* di scostamento ammesso del 10 per cento.

Il successivo articolo 2622 sanziona le false comunicazioni sociali produttive di danno per soci o creditori: è una fattispecie di dolo specifico, che coerentemente contempla la pena della reclusione e la procedibilità a querela laddove ci si trovi di fronte ad una società non quotata (mentre resta l'officialità dell'azione nel caso della società quotata in borsa). Anche in tale ipotesi sono ripetute le condizioni di non punibilità riferite alla soglia del risultato economico di esercizio ed alle valutazioni estimative. Se difetta la querela contro la condotta di falso in danno di soci o creditori, andrebbe però precisato nel testo – con apposita esplicitazione – la possibilità di rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 2621: a tal fine intende proporre alla Commissione un'apposita clausola di salvezza dell'articolo 2622, da apporre in luogo dell'attuale *incipit* dell'articolo 2621, unitamente ad un'ulteriore precisazione da inserirsi nel medesimo articolo 2622.

La parificazione tra condotta commissiva e condotta omissiva operata dal legislatore delegato negli articoli 2621 e 2622 agli effetti del requisito della idoneità suscita peraltro qualche perplessità, mentre andrebbe chiarito che il riferimento alla situazione finanziaria della società e del gruppo riguarda entrambe le condotte in questione. Anche per il falso in prospetto, di cui all'articolo 2623, si distingue fra una fattispecie di pericolo, di natura contravvenzionale, ed una fattispecie di danno, di natura delittuosa: l'elemento distintivo consiste nel verificarsi o meno del danno patrimoniale ai destinatari del prospetto. In questa come nelle altre disposizioni costruite con due fattispecie che incidono sul medesimo ambito, non si potrà configurare il tentativo per quanto riguarda il reato di danno. La previsione di un dolo intenzionale dovrebbe, in tale fattispecie, implicare *ex se* la consapevolezza della falsità, che coerentemente andrebbe soppressa.

L'articolo 2624 sanziona la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: anche in tal caso si hanno due reati, uno di pericolo e l'altro di danno, congegnati in modo che non sia possibile nel secondo caso (delitto) configurare il tentativo; l'elemento soggettivo è rappresentato dalla consapevolezza della falsità e dall'intenzione di ingannare, aggiunta alla finalità dell'ingiusto profitto.

L'articolo 2625 sanziona l'impedito controllo: l'illecito amministrativo origina dall'impedire o comunque ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali ovvero alle società di revisione (quest'ultima previsione è particolarmente innovativa); l'elemento del danno qualifica il fatto come delitto, sebbene perseguibile a querela.

L'articolo 2626 sanziona l'indebita restituzione dei conferimenti, a salvaguardia dell'integrità del capitale sociale al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione dello stesso. L'articolo 2627 punisce invece l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve, attraverso una previsione contravvenzionale che riguarda i soli amministratori (non si estende cioè ai direttori generali) coerentemente con le indicazioni della legge delega: si sancisce l'equivalenza, a tal fine, tra utili ed acconti sugli utili, chiarendo al-

trèsì che la norma si applica anche alle riserve non costituite con utili, agli utili non effettivamente conseguiti ed a quelli che per previsione di legge vanno destinati a riserva e non possono essere distribuiti. Si prevede poi una causa di estinzione del reato, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio.

L'articolo 2628 sanziona le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali: è un delitto per lesione del capitale sociale, che si estende anche alla società controllante e gode della medesima causa di estinzione del reato fondata sulla ricostituzione del capitale sociale o delle riserve di cui al precedente articolo 2627. L'articolo 2629 riguarda le operazioni in pregiudizio dei creditori, punite con la reclusione laddove si verifichi un danno conseguente all'inosservanza dei precetti civilistici in tema di riduzione del capitale, fusione e scissione; è prevista una causa di estinzione consistente nel risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio, nonché la procedibilità a querela, secondo le indicazioni della delega.

L'articolo 2630 sanziona l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, mediante una sanzione amministrativa pecuniaria, che può essere incrementata di un terzo laddove la condotta omissiva riguardi i bilanci. L'articolo 2631 concerne l'omessa convocazione di assemblea, a tutela dei diritti delle minoranze nonché del diritto all'informazione sull'integrità patrimoniale della società. Soggetti attivi dell'illecito sono gli amministratori ed i sindaci, che – in difetto di termini legali o statutari per gli adempimenti di convocazione – sono perseguibili dopo trenta giorni dalla conoscenza del presupposto che li obbliga alla convocazione.

L'articolo 2632 sanziona la formazione fittizia del capitale, con un reato di evento a condotta vincolata: si tratta di un delitto procedibile d'ufficio. L'articolo 2633 concerne l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: è reato procedibile a querela, estinguibile in caso di risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio, anche qui conformemente alle indicazioni della legge delega. L'articolo 2634 sanziona l'infedeltà patrimoniale a querela della società danneggiata: ciò presuppone un necessario approfondimento del problema delle modalità di convocazione e costituzione dell'assemblea relativa alla decisione di sporgere querela, visti i poteri di fatto interdittivi che potrebbero esercitare a tal fine gli amministratori destinatari della querela stessa. Rilevante è anche l'equiparazione ai beni propri di quelli amministrati dalla società per conto di terzi.

L'articolo 2635 sanziona l'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e riguarda il documento arrecato in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio di amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore o responsabile della revisione; anche a tale ipotesi si applicano le citate considerazioni sull'esercizio del diritto di querela per conto della società.

L'articolo 2636 sanziona poi l'influenza illecita sull'assemblea di chi determina la maggioranza con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare un ingiusto profitto.

L'articolo 2637 descrive una fattispecie delittuosa di pericolo concreto: si tratta dell'agiotaggio, con cui sono diffuse notizie false o sono poste in essere operazioni simulate o altri artifici che possono provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero incidere significativamente sul pubblico affidamento nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

L'articolo 2638 riguarda l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: le fattispecie delittuose sono centrate sul falso o sull'ostacolo intenzionale, mentre la fattispecie contravvenzionale di tipo residuale, concerne l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa.

L'articolo 2639 estende le qualifiche soggettive dei reati societari all'amministratore di fatto, che si identifica con la presenza degli elementi della continuità e della significatività rispetto ai poteri tipici della funzione; ai soggetti che sono legalmente incaricati dell'amministrazione dal giudice o dall'autorità di vigilanza viene invece estesa l'applicabilità delle disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori, salva l'applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 2640 contempla, per i fatti previsti dagli articoli precedenti, la circostanza attenuante dell'aver cagionato un'offesa di particolare tenuità.

In riferimento alla disciplina della confisca di cui al nuovo articolo 2641 del codice civile, il relatore sottolinea come, coerentemente con le indicazioni contenute nella legge delega, è stata prevista la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, nonché, qualora ciò non risulti possibile, la confisca di una somma di denaro o di beni di valore equivalente al prodotto o al profitto e ai beni anzidetti. Relativamente a tale previsione, giudicherebbe opportuno – e si riserva di sottoporre una proposta in tal senso alla Commissione – prospettare al Governo l'esigenza di inserire al comma 1 dell'articolo 2641 citato una clausola con la quale vengono espressamente fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede e quelli spettanti al danneggiato.

L'articolo 2 dello schema di decreto introduce una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale alla quale è connessa poi anche l'abrogazione di reato di mendacio bancario previsto dall'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, così come stabilito dal successivo articolo 8.

Per quanto riguarda l'articolo 3 dello schema, che inserisce l'articolo 25-ter nel decreto legislativo n. 231 del 2001 recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, segnala l'esigenza di adeguare la rubrica della sezione III del capo I di tale decreto.

L'articolo 4 dello schema riformula poi il numero 1 del secondo comma dell'articolo 223 del regio decreto n. 267 del 1942 in conseguenza di quanto previsto dalla lettera g) dell'articolo 11 della legge delega.

L'articolo 5 reca la disciplina transitoria relativa ai reati perseguibili a querela ai sensi della nuova normativa, che siano stati commessi prima dell'entrata in vigore della stessa, mentre l'articolo 6 modifica l'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale coerentemente con il disposto della lettera *i*) dell'articolo 11 della legge delega.

In merito all'articolo 7 il relatore si riserva di prospettare alla Commissione, senza peraltro alcuna pretesa di esaustività, la necessità di alcuni ulteriori interventi di coordinamento.

Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti del senatore FASSONE, il presidente RELATORE, in merito al disposto del comma 3 del nuovo articolo 2621 e del comma 5 del nuovo articolo 2622 del codice civile, sottolinea come la nozione di risultato economico di esercizio ivi utilizzata abbia carattere normativo e sia ricavabile dal disposto del vigente articolo 2425 dello stesso codice.

Segue un breve intervento del sottosegretario VIETTI il quale fa presente che il Governo, nella predisposizione dello schema di decreto, ha tenuto conto degli aspetti problematici che possono essere connessi con il riferimento alla nozione di risultato economico di esercizio e ha però ritenuto opportuno adottare tale soluzione in quanto le altre nozioni cui si è ipotizzato di far riferimento in alternativa – quali ad esempio quella di utile, quella di fatturato ovvero quella di patrimonio – presentavano controindicazioni più rilevanti e avrebbero comportato maggiori difficoltà sul piano applicativo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,50.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

93^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas e per l'interno D'Alì.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato brevemente i termini del dibattito svoltosi nella precedente seduta e, in particolare, l'esigenza emersa di approfondire, tra l'altro, il contenuto della relazione tecnica presentata dal Governo durante l'esame del provvedimento in titolo presso la Camera dei deputati, ritiene che l'esame possa proficuamente riprendere nella odierna seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

94^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Frattini e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione sul testo. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni e in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprendendosi l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana, il relatore NOCCO illustra una proposta di parere del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 2 dopo le parole: "ad essi affidati" vengano aggiunte le seguenti: "Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.";

b) nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 23, così come riformulato dal comma 4 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei posti ivi disponibili";

c) all'articolo 5 venga aggiunto il seguente comma: "3-bis. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni";

d) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 7 inserire infine il seguente periodo: "Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti";

e) all'articolo 9 venga aggiunto il seguente comma: "3-bis. Gli incarichi di cui al comma precedente non danno luogo all'attribuzione di al-

cuna indennità o emolumento comunque denominato, da parte delle pubbliche amministrazioni italiane".

Esprime, altresì, parere di nulla osta nel presupposto che:

f) gli incarichi di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 3 siano conferiti nell'ambito dei posti disponibili;

g) le risorse finanziarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 si debbano intendere ricomprese negli stanziamenti annualmente quantificati dalla legge finanziaria per la contrattazione collettiva».

Il ministro FRATTINI, dopo aver dichiarato di condividere la proposta di parere formulata dal relatore, rivolge alla Commissione espressioni di gratitudine ed apprezzamento per il proficuo lavoro svolto, avvalendosi della preziosa collaborazione del Servizio del bilancio, che ha consentito di elaborare importanti proposte di miglioramento del testo.

Il senatore MORANDO segnala che, a suo avviso, resterebbero ancora irrisolti alcuni aspetti problematici segnalati sul testo. In particolare, con riferimento alla lettera *g)* della proposta di parere formulata dal relatore, fa presente che sarebbe opportuno inserire nel parere la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la norma ivi richiamata sia riformulata come un tetto di spesa.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che tale richiesta possa essere soddisfatta inserendo, alla fine della lettera *g)*, le parole: «che quindi si configurano come tetti di spesa».

Il ministro FRATTINI valuta positivamente tale ipotesi e fa presente che dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 7 e dell'osservazione contenuta nella lettera *g)* della proposta di parere, emergerebbe ancora più chiaramente che l'intendimento del Governo è proprio quello di realizzare i propositi manifestati dal senatore Morando.

Poiché il senatore MORANDO insiste affinché sia esplicitato nella norma che le risorse stanziare annualmente dalla legge finanziaria costituiscono un tetto di spesa, il presidente AZZOLLINI ritiene, a questo punto, che si possa accogliere il suo suggerimento e, conseguentemente, il relatore NOCCO riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime parere di nulla osta con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 2 dopo le parole: "ad essi affidati" vengano aggiunte le seguenti: "Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.";

b) nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 23, così come riformulato dal comma 4 dell'articolo 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nei limiti dei posti ivi disponibili";

c) all'articolo 5 venga aggiunto il seguente comma: "3-bis. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni";

d) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 7 inserire infine il seguente periodo: "Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti";

e) all'articolo 9 venga aggiunto, infine, il seguente comma: "3-bis. Gli incarichi di cui al comma precedente non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento comunque denominato, da parte delle pubbliche amministrazioni italiane";

f) al comma 3 dell'articolo 7, dopo le parole: "l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo", inserire le altre: ", anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi,". In ogni caso, il parere è reso nel presupposto che le risorse finanziarie per l'attuazione delle predette disposizioni si debbano intendere ricomprese negli stanziamenti annualmente quantificati dalla legge finanziaria per la contrattazione collettiva.

Esprime, altresì, parere di nulla osta all'articolo 3, comma 1, lettere d), f) e g), nel presupposto che gli incarichi ivi previsti siano conferiti nell'ambito dei posti disponibili, e parere di nulla osta sulle restanti disposizioni del provvedimento».

Il senatore MORANDO esprime soddisfazione per la proposta del Presidente.

Il ministro FRATTINI esprime l'avviso favorevole del Governo su tale proposta.

Si associa il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO e, successivamente, posta ai voti, la nuova proposta di parere del relatore viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

68^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1182) *Conversione in legge del decreto-legge n. 13 del 22 febbraio 2002, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali*

(1143) *BASSO ed altri. – Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli impegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti il presidente PEDRIZZI, in risposta ad un quesito del senatore BRUNALE, precisa che non ritiene opportuno, al fine di un rapido esame del provvedimento, prevedere un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti aggiuntivi presentati dal relatore all'articolo 3.

In riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 1.1.

Il relatore GENTILE illustra l'emendamento 1.100, finalizzato a prevedere un termine entro il quale gli enti locali definiscono nello Statuto le modalità di nomina del Commissario al fine della predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio.

Sull'emendamento 1.100 il sottosegretario D'ALÌ esprime parere favorevole.

In riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, si danno per illustrati gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore CASTELLANI illustra congiuntamente gli emendamenti 2.5, 2.3 e 2.7, finalizzati, da un lato, a rendere meno stringente la disciplina recata dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001 in riferimento al coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali degli enti locali, e dall'altro, a prevedere il concerto del Ministro dell'interno per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dallo stesso articolo 41. Infine, si prevede una disciplina meno vincolistica per gli enti locali al fine di fruire dei crediti di imposta maturati sui dividendi e sugli utili delle società partecipate dagli enti locali.

Il senatore BRUNALE illustra congiuntamente gli emendamenti 2.4 e 2.6 finalizzato, il primo, a prevedere il concerto del Ministro dell'interno e l'intesa con la Conferenza unificata per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 41 della legge finanziaria per il 2002, in materia di coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali degli enti locali. Il secondo emendamento, invece, prevede la possibilità di fruizione del credito di imposta maturato da parte degli enti locali nel caso di crediti superiori al limite fissato dalla legge.

La senatrice DE PETRIS aggiunge la firma agli emendamenti 2.4 e 2.6.

Il relatore GENTILE esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.5, sostanzialmente identici, e si rimette al parere del Governo sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, di analogo contenuto. Esprime ancora parere contrario sugli emendamenti 2.6. e 2.7, sostanzialmente identici.

Il sottosegretario D'ALÌ condivide il parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.5, 2.6 e 2.7. Per quanto riguarda invece gli emendamenti 2.2., 2.3 e 2.4, egli condivide il coinvolgimento diretto del Ministro dell'interno ai fini dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 41 della legge n. 448 del 2001, ma condiziona l'espressione del parere favorevole alla eliminazione della previsione di una intesa con la Conferenza unificata.

Interviene il senatore CASTELLANI, il quale ritiene che la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata in materia di coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti locali salvaguardi meglio l'autonomia degli stessi.

Il sottosegretario D'ALÌ non condivide tali osservazioni e ribadisce il parere espresso su tali emendamenti.

Si passa all'illustrazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il senatore BONAVIDA illustra l'emendamento 2.0.1, finalizzato a fare in modo che l'applicazione dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, concernente l'assunzione del personale da parte delle amministrazioni pubbliche, e degli enti locali in particolare, sia subordinato alla verifica dei dati dei flussi di cassa degli enti locali (al fine del rispetto del patto di stabilità interno) rilevati alla data del 31 marzo 2002, in linea con il termine previsto per l'approvazione dei bilanci; l'emendamento è volto a scongiurare il rischio che gli enti locali più rispettosi dei vincoli di spesa del patto di stabilità, siano penalizzati dalla mancata rilevazione entro il 31 marzo 2002 dei dati concernenti i flussi di cassa.

Il senatore GIRFATTI illustra l'emendamento 2.0.2, riepilogando l'iter parlamentare della modifica del regime dell'imposta sulle insegne di esercizio nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2002. Tale modifica non sembra tenere conto però della facoltà degli enti locali di non applicare il canone dei mezzi pubblicitari. L'emendamento è finalizzato a prevedere quindi tale facoltà, predisponendo anche la necessaria copertura finanziaria delle minori entrate.

Il sottosegretario D'ALÌ ed il RELATORE esprimono parere contrario sull'emendamento 2.0.1, mentre invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 2.0.2 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

In riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3, il senatore BRUNALE illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ribadendo la contrarietà alle disposizioni della legge finanziaria per il 2002 che, riformulando la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, ne hanno ristretto fortemente l'autonomia finanziaria. Gli emendamenti 3.1 e 3.2, tra l'altro, ripropongono, in parte, i contenuti del disegno di legge n. 1143. In subordine alla modifica prospettata con l'abrogazione dei commi 2, 4 e 9 dell'articolo 24, alcune proposte emendative, in linea con le richieste avanzate dall'ANCI, propongono modifiche alle modalità di computo della spesa corrente da prendere a base per il calcolo della percentuale incrementativa del 6 per cento, ovvero modificano il periodo di riferimento per il calcolo della spesa stessa. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 3.14, egli ricorda che il sottosegretario D'Alì, in sede di replica, ha chiarito in via interpretativa che il complesso delle spese correnti per l'anno 2002 deve essere calcolato al netto delle maggiori spese dell'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente o parzialmente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse. Si tratta di un'osservazione di rilievo che, se confermata, può consentire il ritiro della proposta emendativa e la trasformazione della stessa in un ordine del giorno. Ulteriori emendamenti concernono, invece, la esclusione dal computo delle spese dei maggiori oneri

per gli enti locali derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale.

L'emendamento 3.25, infine, è volto ad eliminare la norma abrogativa della compatibilità tra la carica di amministratore locale e l'amministrazione di società di gestione degli strumenti di programmazione negoziata.

Il senatore CASTELLANI illustra congiuntamente gli emendamenti presentati all'articolo 3, in gran parte analoghi a quelli illustrati in precedenza dal senatore Brunale, ribadendo la contrarietà della propria parte politica alle modifiche al patto di stabilità interno che, di fatto, hanno eliminato l'autonomia finanziaria degli enti locali. Egli si sofferma, in particolare, sulla esclusione dal computo delle spese correnti delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati: in ragione della dichiarazione del sottosegretario, egli ritiene opportuno specificare con una proposta emendativa che la disposizione in esame si riferisce a convenzioni interamente o parzialmente finanziate dai proventi delle convenzioni stesse.

Egli sottolinea poi il valore dell'emendamento 3.26, finalizzato a reintrodurre la compatibilità tra la carica di amministratore locale e le funzioni di amministrazione di società di gestione di strumenti di programmazione negoziata.

Il senatore COSTA illustra l'emendamento 3.18, finalizzato a determinare la spesa corrente per l'anno 2000 in misura convenzionale nel caso in cui in tale esercizio finanziario l'ente abbia ridotto il volume della spesa corrente e quella per servizi sociali in particolare in ragione della gestione commissariale intervenuta per lo scioglimento del consiglio. Egli si dichiara disponibile peraltro a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, sollecitando il Governo a compiere una verifica puntuale degli enti locali che ricadono in tale fattispecie.

Si danno quindi per illustrati tutti i rimanenti emendamenti presentati all'articolo 3.

La senatrice DE PETRIS aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.5, 3.6, 3.9, 3.12, 3.14 e 3.16.

Accogliendo un invito del Presidente PEDRIZZI, i senatori CASTELLANI e BRUNALE ritirano gli emendamenti 3.25 e 3.26, al fine di riformularli per l'esame in Assemblea.

Viene quindi dichiarato inammissibile per estraneità alla materia recata dal decreto-legge l'emendamento 3.28.

Il relatore GENTILE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dall'articolo 3 ad eccezione degli emendamenti 3.18 e 3.23, sui quali si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario D'ALÌ concorda con il parere contrario espresso dal relatore. Per quanto riguarda la questione delle maggiori spese derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati, egli si dichiara disponibile a valutare favorevolmente un ordine del giorno che chiarisca l'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3, riservandosi di approfondire per l'Assemblea la valutazione sulla opportunità di modificare il testo. Per quanto riguarda invece gli emendamenti 3.18 e 3.23, egli preannuncia l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno in materia.

Dopo un intervento del senatore CASTELLANI, il senatore BRUNALE preso atto della dichiarazione del Sottosegretario, non ritiene opportuno trasformare l'emendamento 3.14 in un ordine del giorno, rinviando all'Assemblea un ulteriore approfondimento della questione.

Si passa quindi all'illustrazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 3.

Il relatore GENTILE illustra congiuntamente gli emendamenti 3.0.1, finalizzato, tra l'altro, a disciplinare in maniera più puntuale la fattispecie del sequestro o pignoramento di somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF, 3.0.2, recante la disciplina di una procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività negli enti locali in dissesto finanziario, e 3.0.3, volto a prorogare il termine per la richiesta di collaudo delle sale Bingo.

Su tali emendamenti esprime parere favorevole il sottosegretario D'ALÌ.

Il relatore GENTILE preannunzia poi una riformulazione tecnica dell'emendamento 3.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà più luogo. Resta confermata la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, prevista per le ore 15 di domani pomeriggio per l'audizione del rappresentante della Banca d'Italia.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1182**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

CASTELLANI

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «prefetto» con le parole: «presidente della Giunta regionale».

1.100

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «per l'approvazione del bilancio», inserire le seguenti: «non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio».

Art. 2.**2.1**

THALER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, SALZANO, RUVOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, valgono solo per il monitoraggio dell'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni».

2.5

CASTELLANI, D'AMICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono unicamente riferite alle attività di monitoraggio dell'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni».

2.2

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, SALZANO, RUVOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è emanato di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.3

D'AMICO, CASTELLANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è emanato di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.4

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, MARITATI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

da emanare, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

2.6

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.7

CASTELLANI, D'AMICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili di cui all'articolo 27, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2.0.1

BONAVITA, MARITATI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità e nei limiti di cui al comma 1 i dati dei flussi di cassa degli enti locali presi a riferimento per il rispetto del patto di stabilità possono essere rilevati fino alla data del 31 marzo 2002».

2.0.2

GIRFATTI, CHIRILLI, COSTA, MANUNZA, CICOLANI, GUBETTI, NESSA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere la non applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni possono altresì prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, primo periodo, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.

3.1

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, MARITATI, VICINI, BARATELLA, BONFIETTI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati».

3.2

BASSO, STANISCI, VICINI, BARATELLA, BRUNALE, DI GIROLAMO, FORCIERI, MACONI, MURINEDDU, PASCARELLA, PIATTI, ROTONDO, VIVIANI, MARITATI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 2 e 4, e il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abrogati».

3.3

CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2000», con le seguenti: «nell'anno 2001».

3.4

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, SALZANO, RUVOLO

Al comma 1, alinea «2» sostituire la parola: «2000» con la seguente: «2001».

3.5

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, MARITATI, DE PETRIS

Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: «2000» con la seguente: «2001».

3.6

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, MARITATI, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare delle spese e dei pagamenti indicati nei commi da 1 a 9, e i relativi tetti, dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si intendono riferiti al comparto degli enti locali».

3.7

D'AMICO, CASTELLANI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare delle spese e dei pagamenti, nonchè i relativi tetti di spesa, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono riferiti al comparto».

3.8

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, SALZANO, RUVOLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare delle spese e dei pagamenti indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e i relativi tetti dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono riferite al comparto».

3.9

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, MARITATI, DE PETRIS

Al comma 2, al capoverso sostituire le parole: «1997, 1998 e 1999» con le parole: «1997, 1998, 1999 e 2000».

Conseguentemente sostituire la parola: «2000» con la parola: «2001» ogni volta che ricorra.

3.10

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, SALZANO, RUVOLO

Al comma 2, alinea 4-bis, sostituire le parole: «1997, 1998 e 1999» con le seguenti: «1997, 1998, 1999 e 2000».

Conseguentemente modificare la parola: «2000» con la parola: «2001» ogni volta che ricorra.

3.11

CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 2, sostituire le parole: «negli anni 1997, 1998 e 1999» con le parole: «negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000».

3.12

CASTELLANI, DE PETRIS

Al comma 2, al capoverso sostituire le parole: «interamente finanziate» con le parole: «per la quota parte finanziata».

3.13

CASTELLANI

Al comma 2, al capoverso dopo la parola: «interamente» inserire le parole: «o parzialmente».

3.14

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, MARITATI, DE PETRIS

Al comma 2, al capoverso, dopo la parola: «interamente» aggiungere le parole: «o parzialmente».

3.15

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, SALZANO, RUVOLO

Al comma 2, al capoverso, dopo la parola: «interamente» inserire le parole: «o parzialmente».

3.16

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, MARITATI, DE PETRIS

Al comma 2, al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dal contratto nazionale del personale e dall'attivazione di nuovi servizi e dal potenziamento o ampliamento di quelli esistenti».

3.17

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, MARITATI

Al comma 2, al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dall'applicazione del contratto nazionale di lavoro relativo ai bienni 2001-2002 e 2003-2004».

3.18

COSTA

Al comma 2, alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti in gestione commissariale nell'anno 2000, la spesa corrente per l'anno 2000 è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente complessiva sostenuta nell'anno precedente a quello della nomina del commissario, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore».

3.19

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, MARITATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "Per l'anno 2002" sino alla fine del comma».

3.20

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, SALZANO, RUVOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole da: "Per l'anno 2002" sino alla fine del comma».

3.21

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, SALZANO, RUVOLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il complesso delle spese correnti e dei pagamenti per il 2002 deve essere infine calcolato al netto delle spese conseguenti all'applicazione del contratto nazionale di lavoro relativo ai bienni 2001-2002 e 2003-2004».

3.22

D'AMICO, CASTELLANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il complesso delle spese correnti e dei pagamenti per l'anno 2002 deve essere calcolato al netto delle spese conseguenti all'applicazione del contratto nazionale di lavoro relativo ai bienni 2001-2002 e 2003-2004».

3.23

MANIERI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001 è consentito ai comuni che nell'anno 2000 risultavano commissariati a seguito di crisi degli organi elettivi, di assumere come riferimento i pagamenti in materia di spesa corrente dell'anno 1999, o la media degli ultimi tre anni con l'esclusione dell'anno 2000».

3.24

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, SALZANO, RUVOLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 62 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato».

3.25

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È abrogato il comma 62 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

3.26

CASTELLANI, D'AMICO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 62 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato».

3.27

BRUNALE, BONAVITA, TURCI, VITALI, BASSO, BARATELLA, VICINI, BONFIETTI, MARITATI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, valgono solo per il monitoraggio dell'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolate, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

3.28

IOVENE, VITALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, dopo le parole: "di appartenenza." aggiungere, in fine, le seguenti: "Il rimborso delle spese legali compete anche ai soggetti sottoposti a procedimento e prosciolti in via definitiva, entro la data di entrata in vigore della presente legge, per l'inesistenza del danno"».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "compresi nelle aree di cui all'articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "compresi nelle regioni individuate dall'articolo 44".

2. All'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "sulle contabilità speciali di girofondi" sono sostituite dalle seguenti: "sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali"».

3.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Dissesto finanziario degli enti locali)

1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 268-bis. - (Procedure straordinarie per fronteggiare ulteriori passività) – 1. Nel caso in cui l'organo straordinario della liquidazione non può concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti tra gli iscritti al registro di revisore dei conti con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII, in quanto compatibile. Il compenso ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata. Gli eventuali ulteriori oneri sono posti a carico dell'ente locale interessato.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione finanza ed organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inadeguati a soddisfare i

debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della Commissione predetta, dichiara la chiusura del dissesto».

3.0.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il termine di 90 giorni di cui all'articolo 15-bis, comma 1, lettera a) della legge 27 febbraio 2002, n. 16, s'intende fissato a 150 giorni».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

65^a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(172) CORTIANA. – Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali

(615) RIPAMONTI. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada

(738) TOGNI ed altri. – Promozione dell'attività degli artisti di strada

(947) BARELLI ed altri. – Legge quadro sullo spettacolo. Delega al Governo per la concessione di ausili finanziari e per la trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo

(1026) TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia

(1129) MANFREDI ed altri. – Promozione, sostegno e valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente relatore ASCIUTTI riferisce che i disegni di legge in titolo perseguono lo scopo di regolamentare, sotto diversi profili, il vasto settore dello spettacolo, ma che l'unico fra i provvedimenti in esame che si propone di disciplinare tutte le attività rientranti nel settore considerato è il n. 947, primo firmatario il senatore Barelli, che mira all'approvazione di una vera e propria legge quadro sullo spettacolo. Egli ricorda peraltro che già nella scorsa legislatura il Parlamento ebbe modo di occuparsi della musica, del teatro e dell'attività circense, esaminando provve-

dimenti che però non riuscirono a concludere il loro *iter* prima del termine della legislatura stessa.

Egli premette inoltre che all'ordine del giorno della 7^a Commissione della Camera dei deputati sono attualmente inseriti numerosi disegni di legge riguardanti la disciplina delle attività musicali e per tale ragione sembra pertanto opportuno sospendere momentaneamente l'esame degli atti Senato n. 172, del senatore Cortiana, e n. 1129, primo firmatario il senatore Manfredi, nonché dell'articolo 14 del disegno di legge n. 947, concernenti appunto le attività musicali. L'esigenza di un accantonamento, tuttavia, non si limita alla disciplina delle attività musicali. Dinanzi alla complessità di una normativa quadro che abbracci tutti i comparti dello spettacolo, egli ritiene infatti preferibile l'adozione di discipline settoriali, in ciò confortato dallo stesso sottosegretario Bono, che ha avuto modo di pronunciarsi in tal senso in occasione dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 905, recante fra l'altro una significativa delega al Governo in materia di beni culturali. Ne discende che appare più opportuno concentrarsi sulla riforma dei settori del teatro, della danza, delle attività circensi e di quelle degli artisti di strada, accantonando anche l'intervento legislativo in campo cinematografico. Del resto, nel corso di un incontro informale con il Presidente della 7^a Commissione della Camera dei deputati, alla presenza del Governo, è emerso l'orientamento di una distribuzione fra i due rami del Parlamento degli interventi legislativi nel campo dello spettacolo. In tal senso, la disciplina delle attività musicali e della cinematografia verrà affidata al lavoro dei colleghi della Camera.

Venendo ora al disegno di legge del senatore Barelli, il Presidente relatore ritiene apprezzabile l'intendimento di procedere a una semplificazione e razionalizzazione della normativa vigente in tema di spettacolo, nonché la volontà di adeguarla al nuovo dettato dell'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, non sempre l'articolazione del testo risponde alle predette esigenze, soprattutto sotto il profilo dell'attribuzione delle rispettive competenze allo Stato, alle regioni e agli enti locali, eccessivamente analitica e dettagliata. Si renderà dunque necessario, nel corso dell'esame, armonizzare meglio alcune parti del provvedimento con il disposto costituzionale.

Il disegno di legge in oggetto prende le mosse dalla legge n. 163 del 1985 che, istituendo il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), assicurava risorse finanziarie al settore, ma ne rinviava la regolamentazione a successivi interventi normativi che invece non hanno mai visto la luce. Esso mira inoltre ad affermare, nel comparto considerato, un modello istituzionale federalista che, per quanto riguarda i rapporti fra Stato ed enti territoriali, tenga conto del riformato Titolo V della Costituzione.

Dal punto di vista normativo, il provvedimento introduce subito, all'articolo 1, la definizione dello spettacolo quale bene culturale. Ma qui nasce già una prima incongruenza, in quanto lo stesso articolo 1 stabilisce che allo Stato spetta valorizzare la tradizione nazionale e locale nel settore considerato, ormai qualificato come bene culturale e la cui valorizzazione

dovrebbe rientrare quindi – alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione – nell’ambito della legislazione concorrente.

L’articolo 2 configura poi il ruolo che il Ministero per i beni e le attività culturali dovrebbe svolgere nel futuro ordinamento del settore. In particolare, al fine di diffondere e promuovere lo spettacolo, il suddetto Ministero dovrà stipulare accordi e convenzioni con altri Dicasteri e con il coordinamento delle regioni. Interessante è l’intesa che dovrà essere raggiunta con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’inserimento della storia e tecnica dello spettacolo tra le materie di insegnamento della scuola di base e della scuola superiore e per la istituzione di corsi di laurea breve (che ormai dovranno intendersi come normali corsi di laurea triennali) inerenti lo spettacolo. Con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, invece, si tratta di ricercare un accordo per l’estensione delle forme di tutela sindacale e l’applicazione dei nuovi modelli di formazione-lavoro per tecnici, organizzatori ed amministratori; fa sorgere invece alcune perplessità l’ipotesi di convenzioni con le regioni in merito a formazione e aggiornamento professionale, disposizione che mal si coordina con il successivo articolo 4, il quale affida tali profili alla competenza esclusiva regionale.

Affrontando successivamente il Capo II del provvedimento, il Presidente relatore sottolinea nuovamente che la distribuzione delle competenze istituzionali andrà ripensata, allo scopo di espungere dal testo l’attuale elencazione dettagliata delle funzioni proprie di regioni, province e comuni, che mal si concilia con il nuovo assetto costituzionale. Allo Stato spetta comunque una lunga serie di compiti, fra i quali egli segnala la determinazione dei principi generali, la ripartizione delle risorse del FUS, l’integrazione con i beni culturali tradizionali (aree archeologiche e siti museali), l’autorizzazione all’esercizio delle attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante, l’individuazione delle tipologie dei parchi di divertimento, nonché dei presupposti per la formazione di registri professionali degli operatori dello spettacolo e per la relativa iscrizione. Alle autorità statali è anche assegnato un ruolo di riequilibrio, laddove si prescrive che debbono dotare le aree meno servite di spazi multimediali, gestire il fondo perequativo – su cui ci si soffermerà tra poco – e surrogare eventuali inadempienze di regioni ed enti locali.

Egli non si dilunga invece sui successivi articoli disciplinanti le funzioni di regioni, province e comuni, poiché – come già detto – tutta questa parte del provvedimento necessiterà di un intervento di snellimento e riequilibrio. Particolarmente stridente rispetto al dettato costituzionale appare tuttavia la formulazione dell’articolo 4, che obbliga le regioni ad armonizzare la propria legislazione in materia entro due anni dall’entrata in vigore della nuova legge, dotandosi peraltro di una adeguata e professionalizzata struttura amministrativa e degli opportuni strumenti di conoscenza del fenomeno culturale, e che pone tale obbligo al rango di condizione indispensabile per attuare il trasferimento di risorse e competenze dallo Stato alle regioni. Sottolinea altresì la complessa distribuzione delle competenze riguardo alle attività circensi e allo spettacolo viaggiante: alla già ricordata

autorizzazione statale all'esercizio dell'attività si sovrappone infatti un'analoga autorizzazione comunale prevista all'articolo 6, mentre, per quanto concerne le aree destinate a questa forma di spettacolo, secondo gli articoli 4 e 6, alle regioni spetterebbe la programmazione e il sostegno alla loro realizzazione e ai comuni l'elencazione di quelle disponibili e la regolamentazione circa il loro utilizzo. In proposito, sembra essere più snella e razionale la soluzione normativa proposta dal disegno di legge n. 1026, di iniziativa dei senatori Togni ed altri.

Nell'articolo 7 trova poi fondamento l'applicazione del principio di sussidiarietà, che si realizza attraverso due distinti canali. Il primo è l'accordo di programma, convenzione triennale fra lo Stato e ogni singola regione in cui vengono individuati gli obiettivi e le priorità, l'elenco dei soggetti, i livelli di investimento economico statale e locale, nonché l'entità dell'intervento dei privati. L'altro è il Fondo perequativo dello spettacolo, gestito dallo Stato in concorso con le regioni e creato per realizzare interventi in favore di aree meno servite, per incentivare la presenza omogenea delle attività dello spettacolo e per sostenere regioni ed enti locali che versino in particolari difficoltà economiche.

Il testo in esame prevede inoltre una serie di incentivi fiscali atti ad agevolare lo svolgimento delle attività dello spettacolo e ad attrarre capitali privati. In merito a ciò si propone di concedere una delega al Governo, il quale dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi puntualmente dettati dall'articolo 8. E ancora sotto il profilo degli incentivi finanziari si istituisce un Istituto di credito per la cultura, strumento di sostegno e sviluppo dello spettacolo, al quale partecipano lo Stato, gli enti territoriali, le fondazioni bancarie ed eventuali altri soggetti privati, secondo le modalità che verranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Altro organismo di nuova costituzione è la Consulta dello spettacolo, che il provvedimento propone di istituire nell'ottica della riforma e semplificazione degli organi consultivi; vengono infatti soppressi le commissioni consultive e il comitato per i problemi dello spettacolo creati dal decreto-legge n. 545 del 1996. La Consulta è presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali, che ne nomina con proprio decreto gli altri membri: sette esperti per ognuno dei tre settori indicati, vale a dire il cinema e la multimedialità, la musica e la danza, i teatri e i circhi. La designazione degli esperti è rimessa ad alcuni Ministeri, alla conferenza Stato-regioni, a quella Stato-città e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sulla base di un elenco che, secondo dizione in verità assai curiosa, dovrebbe essere predisposto dalle Commissioni parlamentari competenti e composto da soggetti che non abbiano interessi personali in rapporto alla contribuzione pubblica. Il nuovo organo consultivo esprimerà pareri vincolanti per il Ministro per i beni e le attività culturali e in particolare si pronuncerà sulle ipotesi di accordo di programma avanzate dalle regioni e sulla ripartizione del FUS e del Fondo perequativo dello spettacolo.

Un'ulteriore delega al Governo è prevista per la trasformazione, nel senso di semplificazione e privatizzazione, degli enti, organismi e istitu-

zioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo, nonché di iniziative che dipendano prevalentemente dal sostegno pubblico. L'articolo 10 del disegno di legge, tuttavia, più che dettare principi e criteri direttivi in materia, individua puntualmente gli enti che dovranno essere oggetto dell'intervento governativo: Cinecittà *Holding*, Ente teatrale italiano, Società di cultura La Biennale di Venezia, Istituto nazionale del dramma antico, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri stabili ad iniziativa pubblica, organismi di promozione e formazione del pubblico.

Il disegno di legge n. 947 affronta infine la regolamentazione delle singole attività settoriali, affidando al Ministro per i beni e le attività culturali la definizione delle tipologie d'area e, previo parere della Consulta, il riconoscimento di interesse nazionale alle iniziative dello spettacolo dal vivo che presentino l'insieme di requisiti indicato dall'articolo 11 del provvedimento. Gli articoli finali sono quindi finalizzati alla disciplina dei singoli settori: attività teatrali, attività cinematografiche, attività musicali, attività di danza, attività circensi e spettacolo viaggiante. Per ciascuno di essi vengono analiticamente precisate le competenze dello Stato. Anche a questo proposito però il Presidente relatore richiama l'esigenza di una migliore stesura del testo, laddove esso insiste sui compiti di valorizzazione e promozione, per i quali lo Stato può solo dettare principi essendo la normazione assegnata alle regioni, e laddove affida agli organi centrali la formazione e l'aggiornamento professionale, come già detto posti in capo alle regioni dallo stesso disegno di legge all'articolo 4.

Egli rivolge poi uno specifico riferimento all'articolo 16, il quale si abbina naturalmente con le altre proposte legislative all'ordine del giorno: i disegni di legge nn. 1026 e 738, entrambi recanti la prima firma del senatore Togni, rispettivamente concernenti la disciplina delle attività circensi e la promozione dell'attività degli artisti di strada, e l'atto n.615, d'iniziativa del senatore Ripamonti, anch'esso volto a promuovere l'attività degli artisti di strada.

Avendo già esplicitato come il testo del senatore Barelli intenda risolvere la questione delle competenze circa le autorizzazioni, la realizzazione di aree idonee allo svolgimento di queste attività e la concessione delle stesse, egli evidenzia che invece il provvedimento n. 1026 opta per una delega al Governo per la regolamentazione dei principi fondamentali ai sensi del nuovo articolo 117 della Costituzione; principi che dovranno riguardare i seguenti aspetti: tutela del nome del circo (in analogia alla tutela del marchio d'impresa), tutela della proprietà intellettuale degli spettacoli circensi, classificazione dei circhi, istituzione dei registri dei direttori dei circhi e delle persone responsabili dell'utilizzazione degli animali (l'atto n. 947 fa riferimento a registri che attestino il possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali), istituzione di un elenco dei circhi presso il Ministero e di un libretto tecnico relativo al montaggio delle strutture, rilascio della licenza di esercizio delle attività circensi e quella concernente la circolazione dei mezzi. Dalla suddetta classificazione dei circhi dipende inoltre, secondo la proposta del senatore Togni, la concessione di contributi per acquisto e rinnovo delle strutture, per risarcimento

di danni conseguenti a eventi fortuiti o ad accertate difficoltà di gestione, per iniziative di formazione e promozionali e per la sistemazione delle aree comunali attrezzate; finalità per le quali anche il disegno di legge n. 947 prevede la concessione di contributi statali. Ciò in cui quest'ultimo si differenzia invece sta nella previsione di interventi dello Stato volti a favorire il riequilibrio territoriale nella produzione degli spettacoli, in modo da non escludere le aree meno servite del Paese.

Tornando al provvedimento n. 1026, la disciplina che esso tende a introdurre è ancora più dettagliata. Dal punto di vista delle competenze dei comuni, infatti, stabilisce che, in attesa della normazione primaria da parte del Governo in materia di licenze, è l'autorizzazione comunale rilasciata ad inizio attività ad avere efficacia su tutto il territorio nazionale per la durata di un anno. E sono sempre i comuni a pubblicare l'elenco delle aree attrezzate in maniera idonea allo svolgimento dell'attività circense, determinandone le modalità di concessione con propri regolamenti. Sotto quest'ultimo aspetto, pertanto, la proposta non si discosta sostanzialmente dal disegno di legge n. 947.

Sotto il profilo finanziario poi, l'atto n. 1026 prevede, oltre a una serie di agevolazioni, l'utilizzazione della quota del FUS destinata ai circhi e agli spettacoli viaggianti, che però dovrà essere suddivisa in due porzioni di rispettiva spettanza delle due forme di spettacolo ora menzionate. La stessa suddivisione viene inoltre proposta relativamente agli organi consultivi del Ministero; si dispone cioè che vengano create due distinte commissioni consultive, una per le attività circensi e l'altra per lo spettacolo viaggiante, così come in due distinte sezioni – rispettivamente competenti anche in questo caso per le attività circensi e per lo spettacolo viaggiante – si dovrà articolare il comitato per i problemi dello spettacolo.

Conclusivamente, il disegno di legge del senatore Togni reca norme per la promozione dell'attività circense, da realizzare attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle aziende unità sanitarie locali e delle regioni, nonché mediante l'istituzione di un «Centro nazionale per le arti del circo» quale ente di cultura e formazione. Altre norme regolamentano infine l'utilizzazione degli animali nei circhi.

Molto più snella e sintetica, da ultimo, è invece la normativa che i disegni di legge nn. 615 e 738 propongono di introdurre per disciplinare l'attività degli artisti di strada. Entrambi rinviano alla regolamentazione comunale per quanto riguarda le modalità di esercizio di tale attività, stabilendo però in via di principio che essa è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali e in altri luoghi di incontro (all'elenco il provvedimento n. 615 del senatore Ripamonti aggiunge le stazioni della metropolitana), purché ciò non leda la quiete e l'incolumità pubbliche e non impedisca la normale circolazione. Si prevede infine che l'attività degli artisti di strada non sia soggetta al regime di occupazione permanente del suolo pubblico e alle norme sul commercio ambulante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di riparto delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 83)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 febbraio scorso.

Prima di dichiarare aperto il dibattito, il presidente relatore ASCIUTTI dà la parola al sottosegretario Bono, che ha chiesto di intervenire per fornire alcuni chiarimenti.

In merito ad alcune specifiche questioni sollevate dalla relazione del presidente Asciutti, il sottosegretario BONO precisa che l'ulteriore decurtazione dei fondi destinati agli enti in questione, rispetto al solo taglio del 10,43 per cento previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge finanziaria per il 2002, non scaturisce dall'applicazione della norma dell'articolo 52, comma 87, della medesima legge relativa alla riduzione del 9 per cento delle spese classificate come «consumi intermedi». Essa deriva invece dalla rimodulazione degli importi iscritti nella Tabella C della stessa legge finanziaria susseguente all'approvazione, in sede di esame appunto della manovra finanziaria, di alcuni emendamenti, che contemplavano dei tagli sia di carattere generale agli stanziamenti di parte corrente, sia agli stanziamenti destinati in particolare agli istituti culturali.

Egli precisa inoltre che le risorse da attribuire agli istituti di cui alla prima voce dello schema di riparto («Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi») saranno quelle derivanti dalla ripartizione dell'ammontare generale previsto detratto il 16,63 per cento. A tal fine il Ministero ha predisposto una bozza di sottoripartizione della voce considerata, che prevede appunto per i beneficiari di detti contributi una decurtazione pari al 16,63 per cento. Inoltre, riguardo agli istituti inseriti nella cosiddetta Tabella Amalfitano, che scade nel 2002, per l'anno in corso sarà assegnata la somma prevista dalla Tabella stessa ridotta del 16,63 per cento; ciò in considerazione del fatto che, pur essendo triennale l'inserimento nella predetta Tabella, la determinazione del contributo è in stretta relazione con le risorse finanziarie previste dal bilancio annuale.

Il rappresentante del Governo assicura infine che il Ministero predisporrà la nuova Tabella 2003-2005, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 e della circolare applicativa n. 16 del 4 febbraio 2002, sulla quale sarà richiesto, come di consueto, il parere delle Commissioni parlamentari.

Si apre il dibattito.

Interviene la senatrice Vittoria FRANCO, che si dichiara insoddisfatta in quanto, al di là delle spiegazioni tecniche fornite dal Sottosegretario, vengono confermati i pesanti tagli alle risorse assegnate ad enti culturali che rappresentano istituzioni prestigiose, spesso depositarie di archivi unici, che svolgono ricerca a livello extra accademico e che organizzano eventi culturali di grande rilievo. Il danno che si arreca a tali istituti è vieppiù grave laddove si consideri che per essi è assai difficile reperire risorse aggiuntive da altre fonti, anche di carattere pubblicitario. In questo modo non solo si inficia la continuità dell'attività culturale svolta dagli enti in questione, dal momento che si rende inattuabile la loro programmazione pluriennale, ma se ne mette a rischio persino l'esistenza.

Infine, dopo aver ricordato che la sua parte politica aveva già formulato delle proposte per risolvere il problema del finanziamento degli enti e degli istituti culturali, preannuncia che il suo Gruppo intende esprimersi in senso contrario allo schema di riparto presentato dal Governo.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice Franco, il senatore TESSITORE osserva come i bilanci degli enti debbano necessariamente avere una proiezione triennale al fine di non incorrere nei rilievi negativi della Corte dei Conti. Ma se la triennialità dei bilanci riflette una regola di buona gestione, allora gli enti non dovrebbero subire una decurtazione delle risorse a loro disposizione che va ad incidere negativamente proprio sulla loro programmazione triennale.

Egli rileva fra l'altro che la riduzione degli stanziamenti destinati agli istituti culturali è stata utilizzata per coprire oneri di natura diversa, che come unico elemento in comune presentano quello di non avere alcuna attinenza con interventi di carattere culturale. Ciò appare in contraddizione con il riconoscimento, generalmente condiviso, della centralità della cultura nella vita del Paese anche sotto il profilo della sua dimensione produttiva. Auspica pertanto che nel corso dell'esercizio finanziario possano essere soddisfatte le richieste più volte avanzate dal Parlamento in merito ad una reintegrazione delle somme destinate agli istituti culturali che sono state loro sottratte.

Il senatore MASCIONI rileva che ci si trova di fronte ad una riduzione delle spese operata sulla base di criteri ragionieristici, che prescindono da valutazioni di merito. Per quanto riguarda poi i gravi effetti negativi che si determinano con la ricordata riduzione delle risorse sull'attività degli istituti culturali, egli cita il caso specifico del Rossini Opera Festival, prestigiosa istituzione usata a preparare le proprie rappresentazioni teatrali attraverso un lungo lavoro di revisione critica delle opere di Rossini, il cui svolgimento viene messo a repentaglio di fronte all'impossibilità di rispettare la prevista programmazione triennale.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO, il quale assicura che il Governo ha piena consapevolezza degli effetti negativi inferti agli istituti culturali dalla decurtazione dei finanziamenti loro

destinati. Rammenta tuttavia che l'ultima manovra finanziaria ha dovuto sia porre rimedio al *deficit* pregresso, sia fare fronte alle emergenze derivanti dalla lotta al terrorismo internazionale. Peraltro, attorno agli emendamenti che, una volta approvati, hanno comportato la decurtazione dei fondi riguardanti i beni culturali, si è registrato un ampio consenso parlamentare.

Quanto alla natura dei bilanci degli enti, la loro triennialità non fa venire meno la necessità che nell'anno di competenza si disponga comunque delle sole risorse effettivamente disponibili. Garantisce tuttavia che il Ministero si impegnerà nel corso dell'anno a verificare la possibilità di eventuali recuperi delle somme tagliate.

Replica quindi il presidente relatore ASCIUTTI che illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di riparto in titolo,

preso atto che lo stanziamento del capitolo 1507 dello stato di previsione del Ministero, volto al finanziamento di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, subisce una riduzione pari al 16,6 per cento rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente prima dei tagli operati con la manovra finanziaria per il 2002;

registrato con soddisfazione che la predetta decurtazione non scaturisce dall'applicazione dell'articolo 52, comma 87, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), relativo solo alle spese classificate «consumi intermedi» quali i contributi agli enti culturali del resto non sono;

considerato che la riduzione scaturisce invece dall'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della summenzionata legge n. 448 del 2001 (che ha disposto la riduzione del 10,43 per cento degli importi dei contributi dello Stato in favore di tutti gli enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), nonché dall'applicazione degli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria;

preso atto che tali emendamenti hanno:

da un lato genericamente ridotto gli stanziamenti di cui alla Tabella C per coprire gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, da interventi nel settore dell'autotrasporto, dall'attribuzione diretta alla regione Friuli-Venezia Giulia del contributo al Servizio sanitario nazionale applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, da provvedimenti legislativi in corso nei settori di competenza del Ministero dell'economia e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

dall'altro ridotto specificamente gli stanziamenti in favore degli enti e istituti culturali per coprire gli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto capitale per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero,

esprime parere favorevole raccomandando tuttavia vivamente il Governo a sostenere iniziative legislative che si propongano lo scopo di reintegrare le predette decurtazioni, con particolare riferimento a quelle eccedenti la percentuale del 10,43 imposta a tutti gli enti, istituti, associazioni e fondazioni ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge n. 448».

Quanto a tale ultima raccomandazione, il Presidente relatore comunica di stare predisponendo un disegno di legge, recante interventi in materia di beni e attività culturali, nel quale fra l'altro propone di riattribuire risorse finanziarie agli enti interessati allo schema di riparto, in modo da salvaguardare la sola riduzione del 10,43 per cento prevista dall'articolo 32 della legge finanziaria. Tale operazione peraltro non è possibile per l'anno 2002, per il quale non ci sono più risorse disponibili, e quindi egli proporrà il recupero delle somme considerate nei due successivi esercizi finanziari del triennio.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore D'ANDREA annuncia che si esprimerà negativamente sulla proposta di parere, pur concordando sulla parte del dispositivo che raccomanda al Governo di sostenere le iniziative legislative volte a reintegrare le decurtazioni dei fondi degli istituti culturali.

Egli riconosce che lo schema di riparto governativo è formalmente corretto rispetto alle disposizioni della legge finanziaria per il 2002, ma ricorda nel contempo che proprio in sede di esame dei documenti di bilancio l'opposizione aveva invano tentato di contrastare l'introduzione di un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero in cui iscrivere gli importi dei contributi dello Stato destinati a enti e istituti. Allo stesso modo, la minoranza parlamentare si era battuta in quella sede per impedire che le risorse destinate al settore dei beni culturali venissero ridotte a vantaggio di altre finalità.

Anche la senatrice PAGANO dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo e denuncia l'insufficiente vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali durante la fase della discussione della manovra finanziaria in cui vennero decisi i tagli agli stanziamenti di parte corrente di cui alla Tabella C, che hanno colpito in maniera rilevante proprio il comparto dei beni culturali. Ella ricorda di aver rilevato in quella sede che in particolare la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale avrebbe comportato una riduzione delle risorse destinate agli enti e agli istituti culturali. Ella auspica pertanto che in futuro il Ministero e le Commissioni parlamentari possano svolgere un'azione concertata su temi condivisi, come quelli relativi ai finanziamenti finalizzati ai beni e alle attività culturali.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

47^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GRILLO*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

(1165) *Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giulietti; Folena; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Lusetti ed altri.

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore GUAISTI, riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di alcuni disegni di legge presentati da diversi Gruppi parlamentari. Il provvedimento tende a tutelare lo sviluppo tecnologico del Paese nel settore degli ISP, *Internet Service Provider*, salvaguardando la liberalizzazione del settore ed evitando che si ripetano le discriminazioni esistenti sul mercato. Infatti, attualmente esiste una situazione per la quale alcuni operatori, titolari di licenza individuale per la telefonia vocale, sono in grado di offrire al pubblico l'accesso gratuito ad Internet mentre i fornitori di accesso ad Internet indipendenti dispongono soltanto dei proventi dell'abbonamento. Il presente disegno di legge quindi intende ripristinare condizioni di effettiva concorrenza, estendendo agli ISP la disciplina di interconnessione utilizzata dagli operatori con licenza individuale.

Auspica in conclusione che il provvedimento possa essere oggetto di una rapida approvazione.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FALOMI, preannunciando il voto favorevole del Gruppo DS-L'Ulivo, ricorda che il disegno di legge in titolo ripropone i contenuti di un altro disegno di legge (Atto Senato 4933-A) esaminato dalla Commissione nella scorsa legislatura sul quale si era formato un vasto consenso che si registra anche per il provvedimento in esame, il quale produrrà degli effetti favorevoli nel settore della fornitura di servizi di accesso ad Internet. Infatti, si potranno ridurre i costi di accesso per gli ISP con vantaggi anche per gli utenti che potranno fruire di servizi qualitativamente migliori; inoltre sarà possibile ridurre l'attuale discriminazione presente nel settore perché, attraverso la nuova disciplina che incide sui costi di interconnessione, agli ISP saranno estese le stesse tariffe degli operatori che dispongono della licenza individuale per la telefonia vocale.

Su proposta del presidente GRILLO, la Commissione conviene di fissare sin d'ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti entro le ore 18 di martedì 19 marzo 2002.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

48^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GRILLO*

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Pozzi, amministratore delegato dell'ANAS, il professor Brandani, l'ingegner Papello e l'architetto Virano, consiglieri ANAS.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: seguito dell'audizione dei vertici dell'ANAS

Il presidente GRILLO ricorda che nella seduta del 29 gennaio scorso è iniziata l'audizione dei vertici dell'ANAS, con lo svolgimento di una relazione introduttiva da parte dell'ingegner Pozzi alla quale sono seguiti gli interventi di diversi senatori che hanno formulato osservazioni e richieste di chiarimenti.

L'ingegner POZZI, rispondendo ai senatori intervenuti, fa presente che l'ANAS predispone tutti gli interventi necessari a rimuovere le cause di possibile incidentalità e che, sotto questo aspetto, procederà ad individuare i «punti neri» esistenti sulla rete e le situazioni di maggior rischio per l'utenza stradale. Con riferimento agli itinerari è allo studio da parte dell'Ente un piano strategico per l'impiego di percorrenze alternative in caso di congestione. Inoltre si sta attuando il programma di riorganizzazione e potenziamento dei controlli volti ad accertare l'osservanza della normativa esistente e degli obblighi convenzionali; i controlli esercitati sono articolati in differenti modi e tempi e si basano sull'analisi di documentazione economica e tecnica.

Per quanto concerne i problemi che affliggono l'autostrada Salerno-Reggio Calabria l'ANAS ha provveduto a porre in sicurezza l'arteria attraverso una serie di interventi di manutenzione che hanno coinvolto il piano viabile, le strutture di protezione, nonché il rinnovo della segnaletica verticale ed orizzontale. Si è proceduto inoltre ad ammodernare le aree salernitana, cosentina e lametina. Attualmente la situazione presenta un numero di 77 lotti, di cui 28 in esecuzione, 18 in progettazione esecutiva, 27 in progettazione definitiva, nonché quattro appalti in corso. Il costo complessivo è di oltre undici miliardi di lire. Per quanto attiene ai problemi della viabilità nel territorio bergamasco ricorda che sono in fase di ultimazione interventi riguardanti la strada statale n. 342 Val Brembana, la strada statale n. 470 San Pellegrino e la strada statale n. 671 Val Seriana.

Circa il Piano nazionale della sicurezza stradale, dopo aver ricordato che l'Ente ha istituito l'ufficio speciale per la sicurezza stradale, osserva che l'attività si svolge secondo le linee guida indicate dal suddetto Piano il quale individua in particolare due strutture: il Comitato per la sicurezza stradale e la Consulta della sicurezza stradale. L'ANAS, fino al settembre 2001 faceva parte solo della seconda struttura ma, per effetto di un decreto ministeriale, è stato inserito quale membro anche del Comitato per la sicurezza stradale. Al fine di fornire un quadro degli investimenti che interessano il settore autostradale evidenzia che su un programma di opere da realizzare, stimato in sedici miliardi di euro, ben nove sono destinati ad interventi strutturali, mentre, per quanto concerne le manutenzioni ordinarie, l'importo degli investimenti previsti nei prossimi quattro anni ammonta a circa cinque miliardi di euro. Sempre sul tema della sicurezza stradale rileva che la dispersione di responsabilità e risorse tra numerose entità preposte alla sicurezza stradale, sia a livello statale che regionale, costituisce un freno all'adozione di politiche di vasta portata. Pertanto risulta fondamentale che sia più incisiva l'attività di coordinamento, anche tenendo conto della consolidata collaborazione tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli enti gestori, nonché dell'istituzione della figura degli ausiliari della viabilità e dell'implementazione delle tecnologie informatiche.

Più in generale, un efficace sistema di accertamento e controllo sull'attività delle società concessionarie autostradali rappresenta una priorità nei programmi dell'ANAS che ha trovato già una risposta in un nuovo te-

sto convenzionale che risulta migliorativo rispetto al passato poiché attribuisce all'Ente concedente un maggior potere di controllo. In particolare, meritano di essere citati gli obblighi connessi alla gestione dell'autostrada concessa all'esecuzione del programma dei lavori e al mantenimento delle infrastrutture e degli *standard* di sicurezza. Ricorda inoltre che il sistema tariffario autostradale, regolato dalla formula del *price cap*, prevede per l'anno 2002 un incremento di poco superiore all'inflazione programmata.

Per quanto concerne i problemi relativi alla galleria del Colle di Tenda, fa presente che lo svolgimento del traffico pesante è consentito unicamente a senso unico alternato e che, in attesa di realizzare una seconda galleria per migliorare il livello di sicurezza, è stato concordato un piano di emergenza e soccorso.

Con riferimento all'ampliamento a tre corsie sulla tratta Orte-Fiano Romano, dopo aver ricordato lo stato di avanzamento dei lavori in alcune tratte, si sofferma sulla situazione presente nella galleria di Nazzano per la quale sono in corso procedure di gara per un nuovo appalto. Infine, osserva che i dati relativi al traffico sulla rete stradale ed autostradale sono resi pubblici e disponibili presso l'Ente, mentre i dati relativi all'incidentalità sono elaborati dall'Istat e resi pubblici attraverso specifiche pubblicazioni.

Coglie altresì l'occasione per illustrare gli obiettivi e le nuove iniziative che l'Ente intende assumere in virtù di una competenza che si estende su oltre 16000 chilometri di strada; si tratta di una realtà che impone una trasformazione, anche attraverso l'introduzione di nuove impostazioni lavorative. Ampliare il concetto di sicurezza stradale è obiettivo dal quale non si può prescindere e pertanto l'ANAS attuerà un programma di azioni volte a rimuovere le situazioni di maggior rischio in quelle tratte stradali che registrano livelli di incidentalità più elevati. In tale ottica l'Ente ritiene che gli interventi di miglioramento della sicurezza debbano essere indirizzati oltre alla costruzione di nuove opere anche all'aspetto della manutenzione, orientandosi verso quella che viene definita manutenzione programmata.

Altri aspetti importanti sono rappresentati dall'esigenza di fornire agli utenti un servizio di informazioni dettagliate e tempestive sulle condizioni del traffico e della viabilità nonché dalla necessità di migliorare la leggibilità dei tracciati stradali. Del resto, tali obiettivi sono tanto più evidenti se si considera che la strada costituisce un organismo che nel tempo muta le proprie caratteristiche a causa del degrado delle sue parti e per l'evoluzione dei veicoli utilizzati. Per tali ragioni non è sufficiente valutare lo stato della strada all'atto della costruzione ma si dovranno effettuare valutazioni periodiche, eseguite per tratti funzionali, per raggruppamenti di percorsi e per reti territoriali, sulle quali poi calibrare i successivi interventi.

Il presidente GRILLO, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per le risposte ampie ed articolate che sono state rese dall'ingegner Pozzi,

dà quindi la parola ai senatori che intendono chiedere eventuali ulteriori chiarimenti.

La senatrice DONATI ritiene che non siano state fornite risposte soddisfacenti su talune questioni sollevate nella precedente seduta; in particolare, andrebbe precisata la localizzazione e i parametri in base ai quali effettuare gli interventi prioritari sulla rete stradale e autostradale. Inoltre l'ANAS dovrebbe indicare se da parte delle società concessionarie sono stati adempiuti gli impegni rivolti al miglioramento della manutenzione: a tale ultimo riguardo sarebbe quanto meno opportuno acquisire le convenzioni e i piani d'investimento delle concessionarie stesse. Circa il tema della progettazione delle strade e delle autostrade sarebbe utile che venisse ripercorsa la vicenda che ha condotto alla emanazione di un nuovo decreto ministeriale, recante norme funzionali per la progettazione di nuove strade.

Infine, con riferimento alla riapertura del traforo del Monte Bianco, occorrerebbe precisare in quali tempi e con quali regole sarà permessa l'apertura del traforo anche al traffico pesante, tenendo conto che sul punto sono state avanzate delle resistenze da parte della stessa regione Valle d'Aosta che recentemente ha richiesto il dimezzamento del traffico dei mezzi pesanti.

Il presidente GRILLO fa presente alla senatrice Donati che sono programmate per le prossime settimane audizioni che coinvolgeranno il presidente dell'AISCAT e le concessionarie autostradali; pertanto in tale sede sarà possibile approfondire alcuni dei temi che sono stati indicati.

Il senatore FABRIS ritiene opportuno conoscere se l'ANAS è in grado di verificare il livello degli investimenti effettuati dalle concessionarie per la sicurezza e la manutenzione delle strade, tenuto conto anche della presenza di alcune circolari ministeriali che nascevano proprio dall'inottemperanza delle suddette società verso tali impegni. Infine, sul tema dell'informazione sul traffico e la viabilità, chiede di sapere che tipo di coordinamento è effettuato dall'ANAS, in vista anche di un rinnovo della concessione con il CCISS anche al fine di evitare la pericolosa frammentazione dovuta al fatto che le concessionarie gestiscono autonomamente le informazioni.

Il senatore MENARDI ritiene utile che l'ANAS fornisca il proprio avviso tecnico in ordine alle tematiche che investono i valichi alpini e, con particolare riguardo alla recente riapertura del traforo del Monte Bianco, osserva che, dato l'ingente investimento profuso, tale traforo dovrebbe essere riaperto a pieno regime, indipendentemente da alcune pur comprensibili resistenze localistiche.

Il senatore Paolo BRUTTI osserva che l'ingegner Pozzi si è limitato a fornire risposte metodologiche alle questioni sollevate nella precedente

seduta; in particolare si sarebbe aspettato che ci fosse una maggiore precisione nell'indicare se vi è una corrispondenza tra i piani finanziari annunciati dalle concessionarie e quelli realizzati per quanto attiene agli investimenti da destinare alla sicurezza stradale. Inoltre, appare sorprendente che il *price cap* – che dovrebbe basarsi sulla qualità della manutenzione – misuri un incremento tariffario nonostante sia evidente un abbassamento proprio della qualità delle strade. Infine, ritiene che non siano state fornite risposte soddisfacenti sullo stato dei lavori nella tratta Orte-Fiano Romano, soprattutto per quanto riguarda la galleria di Nazzano.

Il senatore VERALDI ritiene utile un approfondimento in ordine allo stato dei lavori che interessano la strada statale 106 della Calabria.

L'ingegner POZZI, rispondendo alle richieste di precisazioni avanzate dai senatori, fa presente che l'ANAS ha deciso di prorogare per tre mesi la convenzione con il CCISS per permettere di affrontare organicamente il tema dell'informazione sul traffico e la viabilità. Con riferimento agli impegni in termini di investimenti delle concessionarie verso la manutenzione delle strade, ricorda che nell'esercizio dello scorso anno si è evidenziato un incremento di oltre il dieci per cento rispetto a ciò che fu programmato. Del resto, ribadisce che nei piani finanziari si prevedono investimenti per sedici miliardi di euro, di cui ben nove destinati proprio alla sicurezza stradale.

Per quanto concerne la tratta Orte-Fiano Romano e la situazione esistente presso la galleria di Nazzano, fa presente al senatore Paolo Brutti che il ritardo dei lavori che si è verificato deriva dall'inadempimento della ditta a cui fu affidato l'appalto che ha imposto, quindi, di procedere ad una nuova gara. Con riferimento poi alla riapertura del traforo del Monte Bianco, dopo aver precisato che è presumibile che nelle prossime settimane si permetta la riapertura a senso unico alternato anche per i veicoli pesanti, ritiene che le preoccupazioni espresse dalla regione Valle d'Aosta siano più teoriche che reali dal momento che il numero dei veicoli che precedentemente percorrevano il traforo non potrà essere superato. Infine, fa presente al senatore Fabris che presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è stata istituita una commissione per la predisposizione di una nuova circolare volta a garantire i livelli di sicurezza nelle gallerie stradali ed autostradali.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato i rappresentanti dell'ANAS, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FABRIS sollecita lo svolgimento delle interrogazioni n. 3-00349, 3-00343, 3-00342, 3-00341, 3-00345, 3-00326, 3-00322 e 3-00312.

Il presidente GRILLO fa presente al senatore Fabris che si attiverà presso il Governo affinché le interrogazioni indicate siano trattate in Commissione nel più breve tempo possibile.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

46^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 80)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

La senatrice D'IPPOLITO riferisce sul provvedimento in titolo, rilevando che la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha disposto, all'articolo 1, comma 40, che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni e fondazioni di cui alla Tabella A della legge stessa, siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascuna Amministrazione. Ha altresì stabilito che il relativo riparto venga annualmente effettuato da ciascun Ministro con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 32 della legge finanziaria dell'anno 2002, nel dare indicazioni sul procedimento da seguire per il riparto degli importi dei contributi suddetti, ha apportato, sulla base di scelte di politica finanziaria, una decurtazione del 10,43 per cento sulla dotazione prevista per i contributi stessi, rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004, determinandola in 6.714 migliaia di euro per ciascun anno. In sede di stanziamenti autorizzati, la Tabella C della finanziaria 2002 ha fissato l'importo suddetto, per l'anno in corso, in 5.860 migliaia

di euro, cifra esattamente corrispondente a quella ripartita dal decreto ministeriale n. 80.

Il decreto interministeriale in oggetto ripartisce, appunto, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2002. Conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002), tali contributi sono iscritti nel capitolo 1661 dello stato di previsione del suddetto Ministero e, come detto, quantificati nella Tabella C della finanziaria. La somma che viene complessivamente suddivisa ammonta ad euro 5.859.726 (pari a lire 11.346.011.662). La parte più consistente di essa (circa i tre quarti del totale) viene assegnata all'INRAN (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione). Trattasi di un contributo di «spese fisse», in quanto rappresenta la quasi totalità delle entrate correnti dell'Istituto, necessarie, prima di tutto, a corrispondere gli stipendi al personale: la cifra attribuita tiene conto anche dei previsti aumenti e relative quote arretrate derivanti dal nuovo contratto che dovrà essere approvato.

La restante parte viene suddivisa tra l'INEA (Istituto nazionale di economia agraria), per cui il contributo è previsto dalla legge istituzionale (decreto-legge 29 ottobre 1947, n. 1435) ed è destinato a coprire parte delle spese di funzionamento di questo ente pubblico di ricerca – sottoposto alla vigilanza del Ministero – che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola; gli Enti ed Uffici internazionali, per cui si tratta di quote di adesione ad enti ed uffici internazionali che operano in settori d'importanza strategica per il Paese e che determinano rapporti obbligatori, cui il Ministero delle politiche agricole e forestali è tenuto in base a specifici trattati o impegni internazionali ufficialmente assunti dal Governo; il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, per cui si tratta di un contributo di funzionamento per la realizzazione di attività di ricerca; il FIPS (Federazione italiana pesca sportiva) ed associazioni di categoria giuridicamente riconosciute: si tratta di scelte di «politica agricola», che corrispondono alle aspettative degli operatori.

Nella maggior parte dei casi i contributi hanno natura obbligatoria, essendo assegnati in applicazione di leggi vigenti o di trattati o impegni internazionali, residuando, conseguentemente, uno spazio piuttosto ridotto alle scelte discrezionali di politica agricola del Ministro.

Occorre da ultimo ricordare che la 5^a Commissione ha espresso, in sede di nulla osta, parere di nulla osta.

Avviandosi alla conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale in titolo: esso ripartisce, infatti, le somme iscritte nel capitolo 1661 del Ministero delle politiche agricole e forestali, rispettando pienamente le somme stanziare nella Tabella C allegata alla finanziaria ed attribuendole ad organizzazioni ed enti di indubbio rilievo.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MURINEDDU, nel rilevare preliminarmente che gli interventi finanziari da destinare agli enti in questione sono da considerare indispensabili per il loro funzionamento, osserva che non si comprende la ragione per cui il Governo non provveda comunque al ripiano dei debiti pregressi accumulati dagli istituti, segnalando inoltre la difficoltà di conoscere i dati sulla reale situazione di bilancio degli enti medesimi. Nel rilevare inoltre che sarebbe opportuno acquisire informazioni su quali effettive funzioni di supporto e di assistenza tecnica tali enti svolgano, in qualità di enti ausiliari dell'attività del Ministero, chiede inoltre chiarimenti sulle ragioni per cui l'Esecutivo avrebbe proceduto all'azzeramento dei vertici dei medesimi o di alcuni di essi.

Il senatore MALENTACCHI interviene per preannunciare sin d'ora un voto di astensione, in linea con il giudizio negativo sin qui espresso dalla sua parte politica sulla impostazione della manovra finanziaria del Governo per il settore primario.

Entrando comunque nel merito, sottolinea che il problema principale è comprendere il ruolo effettivamente giocato dall'attività di studio e di approfondimento svolta dagli enti in questione, in particolare da enti quali l'INRAN e l'INEA.

Nessun altro chiedendo di parlare il presidente RONCONI dichiara chiuso il dibattito.

La senatrice D'IPPOLITO, in sede di replica, ribadisce quanto già ampiamente sottolineato nella sua relazione introduttiva in ordine al valore strategico per il settore agricolo degli enti e degli istituti di ricerca, assegnatari delle risorse attribuite con il presente schema di riparto, ribadendo la proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario DOZZO, nel ringraziare la relatrice, senatrice D'Ippolito, per la chiara e approfondita relazione, ricorda preliminarmente che i fondi assegnati coprono le normali spese di funzionamento degli enti in questione e, essendo in larga parte destinati anche alla copertura dei rinnovi contrattuali, possono considerarsi atti «dovuti». Al senatore Murineddu fa rilevare che il Governo non ha proceduto al commissariamento di alcuno di questi enti (e in un caso la nomina del commissario si è resa necessaria per le dimissioni del precedente organo di vertice).

Dopo che il senatore PIATTI ha rilevato che gli enti potranno essere sciolti presumibilmente entro i prossimi trenta giorni, ha nuovamente la parola il sottosegretario DOZZO il quale, nel richiamare quanto già dianzi affermato, invita tutti i senatori ad esprimersi in senso favorevole sul parere proposto.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole.

La Commissione conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

54^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE*

(1149) *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BETTAMIO illustra il disegno di legge in titolo, precisando che esso costituisce uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2002 e che, in seguito alle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, il numero degli articoli è passato dai 25 articoli originali agli attuali 36. Si tratta quindi di un provvedimento ampio e articolato, che contiene numerose disposizioni di rilievo.

Dopo essersi soffermato sulle disposizioni soppresse o stralciate nel corso della prima lettura ed in particolare sul contenuto dell'articolo 6 del disegno di legge del Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, il relatore passa alla illustrazione del testo pervenuto dalla Camera.

Precisa che i primi 13 articoli riguardano gli interventi per favorire l'iniziativa economica privata. In particolare, gli articoli 1, 3 e 8 contengono disposizioni sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), l'articolo 2 sugli incentivi di cui alla legge n. 317 del 1991, l'articolo 4 sui programmi di investimento nelle aree depresse, l'articolo 5 sui criteri di riparto dei fondi di cui alla legge n. 49 del 1985, l'articolo 6 sulla cosiddetta legge-Prodi, l'articolo 7 sulla promozione degli strumenti informatici, l'articolo 10 sul settore aerospaziale, l'articolo 11 sulle modalità di attuazione della legge n. 237 del 1993 e gli articoli 9, 12 e 13 sono relativi a settori specifici di intervento.

Si sofferma quindi sugli articoli da 14 a 17 che contengono disposizioni in materia di proprietà industriale, precisando che l'articolo 14 pre-

vede il conferimento della delega al Governo per il riordino della relativa disciplina e l'articolo 15 per l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali distrettuali e le corti d'appello.

Gli articoli 18, 19 e 20 riguardano la materia della responsabilità civile auto. Ricorda che su di essi si è svolto un ampio confronto alla Camera, prima in Commissione, dove si era pervenuti alla definizione di un testo che affrontava il tema della lotta ai comportamenti fraudolenti in questo settore e, successivamente, in Assemblea, dove si è giunti alla formulazione degli attuali tre articoli.

Per quanto concerne gli articoli da 25 a 26, in materia di politica energetica, riferisce sul contenuto delle norme approvate, sottolineando come esse riguardino aspetti di carattere particolare, anche in considerazione della delega legislativa prevista nel disegno di legge di semplificazione.

Gli articoli da 27 a 35 concernono misure di carattere organizzativo concernenti diversi settori, tra i quali il controllo della destinazione d'uso delle materie prime, la cessione dei prodotti alimentari deteriorabili, le camere di commercio e le fiere. L'articolo 36, infine, prevede l'adeguamento alle disposizioni comunitarie relativamente all'obbligo di informazione a carico dei soggetti che gestiscono reti di telecomunicazioni circa l'esistenza di servizi di identificazione delle chiamate.

Il relatore auspica, infine, un esame approfondito del complesso delle materie trattate nel disegno di legge e si riserva di valutare con attenzione le proposte che saranno avanzate nel corso della discussione generale.

Il senatore BASTIANONI ritiene che la portata del provvedimento renda necessario lo svolgimento di talune audizioni per approfondire gli aspetti più rilevanti trattati dalle disposizioni contenute nel testo pervenuto dalla Camera.

Il senatore GARRAFFA osserva che l'ampliamento del numero degli articoli rispetto al testo originario è di per sè indicativo del rilievo assunto dal disegno di legge. Concorda quindi sulla opportunità di compiere un adeguato approfondimento dei problemi anche attraverso lo svolgimento di audizioni in particolare sul settore assicurativo e sulla utilizzazione degli incentivi alle imprese nelle aree depresse. Coglie l'occasione per segnalare l'esigenza di acquisire elementi conoscitivi sulla situazione e sulle prospettive della società di telecomunicazioni Blu. Si tratta infatti di una società che ha utilizzato gli strumenti di incentivazione previsti dalla normativa vigente. Appare opportuno, attraverso le audizioni dei vertici della società e dei rappresentanti sindacali, comprendere le ragioni che hanno condotto all'attuale situazione di difficoltà con implicazioni di carattere occupazionale.

Il senatore TRAVAGLIA concorda con la richiesta di svolgere audizioni sulle principali questioni concernenti il disegno di legge in titolo. Occorrerebbe però evitare di procedere ad approfondimenti già svolti dalla

Camera e che darebbero luogo ad inutili duplicazioni, a meno che non si ravvisi la necessità di acquisire elementi ulteriori.

Il senatore CHIUSOLI ritiene che la proposta sulle audizioni da svolgere debba essere demandata all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il presidente PONTONE fornisce assicurazioni al senatore Garraffa relativamente alla sua richiesta concernente la società Blu e comunica che provvederà a convocare l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la definizione dell'elenco delle audizioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Unico per gli incentivi alle imprese (n. 82)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 febbraio scorso.

Il presidente PONTONE ricorda che nella precedente seduta il senatore Sambin ha svolto la relazione sullo schema di decreto ministeriale in titolo. Nel frattempo, la Commissione bilancio ha formulato un parere di nulla osta. Ritiene che, se non vi sono richieste di ulteriori approfondimenti, si possa procedere alla espressione del parere.

Il senatore BASTIANONI osserva che occorrerebbe sottolineare nel parere l'esigenza di tener conto, ai fini della ripartizione delle risorse assegnate al fondo unico per gli incentivi alle imprese, degli effetti derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione con riferimento al riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di sostegno alle attività produttive.

Il presidente PONTONE concorda con l'esigenza segnalata dal senatore Bastianoni e propone di formulare un parere favorevole osservando che il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione comporta l'esigenza di valutare la congruità delle disposizioni legislative che regolano le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al fondo unico per gli incentivi alle imprese e che occorrerà tener conto anche delle implicazioni derivanti dalle modifiche che sono in corso di discussione relativamente alle risorse di cui all'articolo 108 della legge n. 388 del 2000.

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

58^a Seduta*Presidenza del presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE**(17) PIZZINATO ed altri. – Norme per la tutela e la promozione del telelavoro****(173) CORTIANA. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro**

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il senatore DEMASI, relatore, il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge n. 17 ripropone il testo, derivante dall'unificazione di vari disegni di legge d'iniziativa parlamentare, approvato dalla Commissione lavoro del Senato in materia di tutela e promozione del telelavoro, nella passata legislatura. L'articolato intende introdurre degli adattamenti e delle integrazioni alla disciplina generale sul rapporto di lavoro: i proponenti chiariscono infatti di non considerare il telelavoro alla stregua di un nuovo tipo di contratto di lavoro, bensì una modalità specifica della prestazione, che, come tale può formare oggetto di ciascuno dei tipi contrattuali esistenti ovvero in corso di introduzione nell'ordinamento lavoristico.

Il primo dei sei Capi del disegno di legge consta del solo articolo 1, nel quale è prevista la definizione del telelavoro come l'impiego «non occasionale» di strumenti telematici coniugato con la distanza del luogo della utilizzazione dal luogo della prestazione del lavoro. Lo stesso articolo 1 stabilisce altresì – al comma 2 – che al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il contratto di lavoro, facendo contestualmente salve deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro.

Il Capo II è dedicato ai diritti fondamentali del telelavoratore. L'articolo 2 disciplina i diritti d'informazione per i telelavoratori subordinati, rinviando, per l'individuazione dei contenuti di tali diritti, ai contratti collettivi nazionali oppure – in difetto – ad un decreto del Ministro del lavoro. Un meccanismo normativo analogo a quello dell'articolo 2 è dettato poi all'articolo 3, riguardante il diritto alla socialità. Poiché i destinatari degli articoli 2 e 3 vengono esplicitamente individuati nei telelavoratori subordinati, l'articolo 4 prevede la possibilità di estendere per via contrattuale i diritti di informazione e alla socialità ai telelavoratori non subordinati.

Il Capo III, entrando nel merito delle deroghe, modifiche ed integrazioni della disciplina generale, provvede, all'articolo 5, a disapplicare il divieto di controllo a distanza, di cui all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, relativamente all'attività del telelavoratore –previa adeguata informazione dello stesso da parte del datore di lavoro –, quando il controllo stesso risulti coesenziale alla prestazione dell'attività oppure indispensabile per la sicurezza del lavoratore. Il diritto di assemblea e le forme di esercizio di esso sono regolate dall'articolo 6, mentre all'articolo 7 viene garantito l'esercizio del diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge n. 300 del 1970.

Con una disposizione di chiusura, l'articolo 8 disciplina poi l'esercizio in via telematica di diritti sindacali, diversi da quelli di cui agli articoli 6 e 7, stabilendone modalità di esercizio e condizioni per l'accesso.

L'applicazione integrale delle norme per la tutela della salute e per la sicurezza ai telelavoratori è disposta all'articolo 9; mentre l'articolo 10 affronta il problema del telelavoro prestato al di fuori dell'Unione europea: facendo salva l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva ai sensi della legge n. 975 del 1984, sulla legge applicabile al contratto di lavoro individuale, si prevede il conferimento di una delega al Governo, per disciplinare l'utilizzazione in Italia di telelavoro prestato in forma subordinata dal territorio di paesi non appartenenti all'Unione europea, attenendosi agli indirizzi della stessa e a principi e criteri direttivi che introducono, tra l'altro, una specifica autorizzazione per la prestazione di telelavoro dal territorio di paese straniero non appartenente all'Unione europea, rilasciata dal Ministro del lavoro, e subordinata comunque al rispetto delle convenzioni internazionali che garantiscono i diritti sociali fondamentali, nei paesi in cui il lavoro a distanza viene prestato; nonché un sistema di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali.

Con il Capo IV sono dettate norme di sostegno al sindacato e sulla contrattazione collettiva: in particolare, l'articolo 11 prevede che i telelavoratori subordinati siano computati, al pari degli altri lavoratori che prestano la propria opera nella medesima forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e di ogni altra disposizione la cui applicazione sia subordinata al livello occupazionale. Della contrattazione collettiva per i telelavoratori subordinati si occupa più specificamente l'articolo 12, mentre con l'articolo 13, le garanzie poste in fa-

vore dei telelavoratori subordinati vengono estese, ove possibile, ai telelavoratori non subordinati.

Le misure di sostegno, promozione e incentivazione a favore del telelavoro sono elencate al Capo V: l'articolo 14 prevede, tra l'altro, interventi di sostegno alle imprese ed all'occupazione, in funzione degli obiettivi rivolti alla creazione ovvero al trasferimento di nuovi posti in telelavoro, specie nei territori oggetto degli interventi dei fondi strutturali europei. Analoghi incentivi sono altresì previsti per promuovere la costruzione di telecentri, specie nei territori e nelle aree economicamente e socialmente svantaggiati, nonché a favore della formazione e sperimentazione in tema di telelavoro e del sostegno, della promozione ed incentivazione del rispetto dei diritti sociali fondamentali, nel telelavoro prestato dall'estero di cui all'articolo 10. Sempre nell'ambito delle politiche di sostegno al telelavoro, l'articolo 15 si occupa dell'agibilità di Internet da parte degli operatori economici, per favorire anche sul piano tariffario la diffusione del telelavoro.

Al tema dell'organizzazione amministrativa è dedicato il Capo VI. Con l'articolo 16, è conferita al Governo una delega legislativa per la disciplina di tale profilo, prevedendosi, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione nazionale per il telelavoro, con funzioni di studio, ricerca, monitoraggio e consulenza, nonché di selezione dei progetti ai fini dell'ammissione alle misure di cui all'articolo 14, e di un Osservatorio sul telelavoro e di altri servizi di supporto a disposizione della Commissione medesima.

Un'ulteriore delega è poi disposta all'articolo 17, per l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, di un Fondo per il telelavoro, alimentato, oltre che dal contributo a carico del Fondo per l'occupazione, nel limite delle disponibilità individuate in sede di esercizio della delega, anche dai proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni concernenti il telelavoro e dai contributi dell'Unione europea destinati al finanziamento di iniziative in favore del telelavoro. Per tutte le deleghe previste nel disegno di legge n. 17, specifiche disposizioni prevedono poi la possibilità di adottare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ogni singolo atto. Per quanto riguarda poi la copertura finanziaria, si stabilisce che le misure previste dagli articoli 14, 16 e 17 siano attuate nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per l'occupazione, facendo salva, per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa per il telelavoro di cui all'articolo 16, la possibilità che in sede di esercizio della delega possano essere individuate risorse aggiuntive da destinare alle finalità ivi indicate.

Al disegno di legge n. 17 è poi abbinato il disegno di legge n. 173 del senatore Cortiana, sulla medesima materia. Il provvedimento si propone di realizzare due obiettivi, esplicitati nella relazione introduttiva: la tutela di alcuni diritti individuali fondamentali del telelavoratore e il sostegno a modalità di sviluppo delle relazioni collettive adeguate al mutamento del contesto aziendale provocato dallo sviluppo del fenomeno del telelavoro, nonché il sostegno alla stessa contrattazione collettiva in materia di telelavoro.

In base a tali presupposti, il disegno di legge provvede, al Capo I, all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una Commissione telelavoro, la cui composizione è regolata all'articolo 2, con compiti, tra l'altro, di selezione e valutazione dei progetti richiedenti il finanziamento di cui all'articolo 3, che istituisce a tale fine un Fondo per incentivare realizzazioni di telelavoro che massimizzino i vantaggi sociali e riducano i rischi di tale modalità lavorativa. I finanziamenti verranno destinati alle aziende, cooperative ed associazioni, istituti e consorzi, anche senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato, che presentino progetti con determinate caratteristiche dettagliatamente indicate allo stesso articolo 3. L'articolo 4 attribuisce alle regioni la competenza normativa concernente la realizzazione di edifici attrezzati allo svolgimento di telelavoro, mentre l'articolo 5 si occupa dell'abbattimento delle barriere tariffarie, attraverso un piano predisposto all'uopo dai ministri competenti.

Con l'articolo 6 si prevede l'istituzione di Commissioni paritetiche per il telelavoro a livello nazionale, territoriale e aziendale, per via contrattuale.

Al Capo II, con gli articoli da 7 a 11 viene fornita la definizione di telelavoratore e si disciplinano i diritti essenziali comuni ad esso spettante: diritto all'informazione; alla socialità; alla riservatezza delle comunicazioni. L'articolo 12 si occupa dei diritti della rappresentanza sindacale aziendale o delle associazioni professionali dei telelavoratori autonomi accreditate, mentre l'articolo 14 si occupa del diritto del telelavoratore alla tutela della salute.

Ai sensi dell'articolo 15, l'affidamento di telelavoro all'estero è subordinato ad una autorizzazione disposta con decreto ministeriale, e limitato comunque ai paesi che abbiano ratificato le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro numeri 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 138.

In base all'articolo 16, tutti i telelavoratori rientrano nel computo degli addetti all'unità produttiva cui afferiscono, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 e del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L'articolo 17 disciplina il diritto di prelazione.

Il Capo III – articoli da 18 a 22 – detta infine una disciplina specifica per il telelavoro coordinato e continuativo, intesa, in sostanza ad estendere a tali lavoratori le garanzie previste per i telelavoratori subordinati, in quanto compatibili.

In conclusione, il relatore ritiene necessario, prima di procedere nella discussione, acquisire l'avviso del Governo sui provvedimenti in titolo.

Prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI, esprimendo il parere contrario del Governo sull'adozione di una normativa come quella delineata nei disegni di legge all'esame congiunto. La disciplina del telelavoro è infatti oggetto del confronto tra le parti sociali a livello comunitario – dove si è pervenuti, nel febbraio 2001 ad un'intesa nel comparto delle telecomunicazioni e, nel settembre dello stesso anno, ad un'intesa

a livello interconfederale – e a livello nazionale, dove prosegue la produzione di accordi, alcuni dei quali, come quello recentemente siglato tra la Confapi e CGIL, CISL e UIL, sono caratterizzati da contenuti fortemente innovativi. Per tali motivi, il Governo ritiene opportuno che la disciplina del telelavoro venga affidata alle intese tra le parti sociali e, eventualmente, ad interventi di regolazione basati sul sistema delle *soft laws*. I disegni di legge in titolo adottano invece un non condivisibile modello definitorio – riprodotto di alcune disposizioni del disegno di legge sui lavori atipici licenziato dal Senato nella scorsa legislatura – che si muove in una direzione diametralmente opposta rispetto ai principi già enunciati nel Libro bianco del Governo sul mercato del lavoro, tendenti a dare vita ad una disciplina – da concretizzare in un prossimo futuro nel cosiddetto Statuto dei nuovi lavori – volta alla rimodulazione delle tutele più che a definire concettualmente le distinte tipologie lavorative. Appare inoltre scarsamente condivisibile quanto è previsto nei disegni di legge n. 17 e 173 relativamente al principio di applicazione al telelavoro delle discipline previste per le diverse tipologie di rapporto di lavoro, in quanto compatibili, principio destinato inevitabilmente ad aumentare l'incertezza interpretativa e la conflittualità.

In sostanza, il Governo ritiene che il telelavoro non possa essere individuato come una specifica tipologia contrattuale meritevole di una propria disciplina legislativa, ma debba invece essere considerato come una modalità della prestazione applicabile a differenti rapporti di lavoro e pertanto suscettibile di essere regolato essenzialmente attraverso le intese tra le parti sociali.

Il senatore PIZZINATO, dopo aver ringraziato il relatore Demasi per l'esauriente relazione, ricorda che il disegno di legge n. 17 riproduce il testo approvato all'unanimità dalla Commissione lavoro del Senato nella precedente legislatura, e frutto di un lungo e paziente lavoro di elaborazione svolto dal relatore, senatore Michele De Luca, il quale si adoperò anche per acquisire l'avviso delle organizzazioni sociali, degli enti e degli esperti a vario titolo coinvolti sulle problematiche del telelavoro.

I rilievi del rappresentante del Governo non hanno peraltro affrontato in modo convincente il merito di alcune questioni specifiche, affrontate nel disegno di legge di cui è primo firmatario e nel disegno di legge del senatore Cortiana. Sorprende, in particolare, il fatto che il Sottosegretario abbia ignorato l'intento di definire con la nuova normativa un ambito specifico di diritti spettanti ai telelavoratori, poiché si tratta di una questione particolarmente rilevante per talune aziende che impiegano in modo massiccio le tecnologie di lavoro a distanza. Ciò vale in particolare per i diritti sindacali, il cui esercizio risulterebbe inibito o quanto meno difficoltoso, in assenza di norme di legge che tengano nel dovuto conto la peculiare modalità della prestazione lavorativa. Per questo e per altri aspetti, non è inoltre ravvisabile alcuna attinenza con il disegno di legge sui lavori atipici licenziato dal Senato nella passata legislatura, richiamato in modo improprio dal rappresentante del Governo nel suo intervento.

Vi è poi l'esigenza di pervenire ad una definizione del rapporto di lavoro e dei relativi costi fiscali e previdenziali soprattutto per le imprese multinazionali che si avvalgono di telelavoro prestato all'estero, e anche per questo profilo i disegni di legge all'esame offrono precise ed utili indicazioni.

Il rappresentante del Governo ha inoltre trascurato di pronunciarsi sulla parte dei disegni di legge all'esame attinenti alla promozione del telelavoro, promozione finalizzata alla creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i disabili e per particolari categorie di lavoratori, e al conseguimento di obiettivi di carattere ambientale, mediante la riduzione del traffico urbano e la creazione di telecentri.

Sarebbe comunque opportuno, in linea generale, l'abbandono, da parte dell'Esecutivo, di una linea tendente a privilegiare la propria iniziativa legislativa a scapito di quella parlamentare, anche perché, come è noto, il Regolamento del Senato prevede che spazi specifici della programmazione dei lavori dell'Assemblea vengano destinati alla discussione dei disegni di legge di iniziativa dei gruppi politici dell'opposizione. Pertanto, la contrarietà espressa dal Sottosegretario sui disegni di legge in titolo non può e non deve precludere il regolare svolgimento dell'esame degli stessi. Per tali motivi il senatore Pizzinato auspica che si prosegua nella discussione generale e che l'approfondimento del confronto induca una revisione della posizione espressa dal rappresentate del Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che, acquisito il parere del Governo, la Commissione deciderà sulla prosecuzione dei lavori in piena autonomia, prende la parola la senatrice PILONI, la quale si dichiara perplessa, non tanto per il merito del dissenso, legittimamente espresso dal rappresentante del Governo su singoli aspetti dei provvedimenti in titolo, quanto perché tale dissenso si traduce nei fatti in una richiesta di sospensione dell'esame. Occorre pertanto ribadire preliminarmente che la Commissione deciderà autonomamente, come ha testé ricordato il Presidente, in ordine alla definizione del proprio calendario dei lavori, ferma restando la facoltà del Governo di presentare le proposte emendative che riterrà più opportune. Non vi è dubbio, infatti, che i disegni di legge in titolo debbano essere modificati in alcune parti, partendo tuttavia da due acquisizioni di fondo, da tenere ben ferme, la prima relativa al fatto che il telelavoro, in quanto specifica modalità della prestazione lavorativa, necessita conseguentemente di specifiche tutele; la seconda relativa alla necessità di definire modalità per la promozione del lavoro a distanza, anche in rapporto all'obiettivo di realizzare una maggiore flessibilità del lavoro. Appare pertanto utile ed opportuna una prosecuzione dell'esame, al di là di quelle che saranno le proposte del Governo nell'ambito di un prossimo statuto dei lavori che, peraltro, al momento è solo un proponimento per il futuro. Sarà altresì utile prevedere un ciclo di consultazioni, come venne fatto, con risultati molto positivi, nella passata legislatura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Esame. Parere favorevole)

Il senatore FABBRI, relatore, ricorda che la Sottocommissione per i pareri, riunita ieri, ha deciso di rimettere alla sede plenaria l'esame del disegno di legge in titolo, sul quale egli propone di esprimere comunque, per quanto di competenza, parere favorevole.

La senatrice PILONI fa presente di avere formulato la richiesta di rinvio alla sede plenaria del disegno di legge in titolo, non tanto per una contrarietà di principio al contenuto dell'articolo 3 del decreto legge n. 12, che proroga al 30 novembre 2002 il termine per il compimento degli adempimenti necessari per l'emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, quanto per l'esigenza di suffragare il parere della Commissione con un'adeguata preliminare informativa da parte del Governo sull'andamento delle procedure di emersione, sul numero delle domande presentate e sulla distribuzione geografica delle stesse.

Dopo che il senatore PIZZINATO ha fatto presente che, a quanto gli risulta, i dati INPS si riferiscono a meno di cento domande di emersione finora pervenute, il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di far pervenire quanto prima alla Commissione di merito il parere sul disegno di legge in titolo, fermo restando che il Governo potrebbe riferire prossimamente in Commissione sull'andamento complessivo delle procedure di emersione del lavoro illegale e sui risultati finora conseguiti.

Convieni con la proposta del Presidente il senatore TOFANI.

La senatrice PILONI ritiene comunque necessario che il Governo riferisca quanto prima in Commissione sull'attuazione delle norme in materia di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In assenza di un'adeguata informazione su tale questione, annuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva, a maggioranza, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Fabbri.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

89^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

indi del Vice Presidente

TURRONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Bertollini, direttore divisione tecnica dell'OMS Europa e il professor De Santoli, ordinario di fisica tecnica ambientale.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizione del Direttore divisione tecnica dell'OMS Europa e di un professore ordinario di fisica tecnica ambientale

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il dottor BERTOLLINI sottolinea innanzitutto come molti studi condotti in Nord America ed Europa indichino che l'inquinamento da polveri sospese è in relazione con l'aumento della mortalità. A partire dal 1994 il

Centro europeo ambiente e salute dell'OMS ha iniziato ad affrontare il tema della valutazione di impatto sulla salute dell'inquinamento atmosferico delle aree urbane, raccogliendo gli studi svolti nelle maggiori città europee, poi coordinati in un volume e presi a base della Carta su trasporto e salute approvata da tutti i paesi europei nel corso della Conferenza di Londra del 1999. Nel 1998, grazie ad un contributo del Ministero dell'ambiente italiano, il richiamato centro dell'OMS ha affrontato il problema della stima d'impatto sulla salute in Italia dell'inquinamento atmosferico, prendendo in esame le otto maggiori città, concentrando l'indagine sul particolato fine inalabile (PM10).

Il richiamato studio ha consentito di verificare che nel 1998 sono riferibili all'inquinamento urbano circa 3.500 morti, 1.900 ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie, 2.700 ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari, oltre 31.000 casi di bronchite acuta e quasi 30.000 di attacchi d'asma per soggetti di età inferiore a 15 anni.

Sono state poi esaminate le problematiche connesse agli effetti acuti, valutando l'aumento di mortalità nei giorni successivi ad episodi di elevato inquinamento. Si è verificato che per l'ossido di carbonio, nel giorno in cui si ha un picco di inquinamento e nei giorni seguenti, si registra un aumento di mortalità per tutte le cause pari all'1,4 per cento per un aumento delle concentrazioni pari a 1 milligrammo per metro cubo, ed un parallelo incremento del 2 per cento dei ricoveri ospedalieri; per il PM10, ad ogni incremento di 10 microgrammi per metro cubo la mortalità cresce dell'1,3 per cento ed i ricoveri ospedalieri dell'1,5 per cento. È quindi possibile concludere che l'inquinamento atmosferico delle città italiane costituisce un serio fattore di rischio per la salute della popolazione e che in molti paesi europei le morti attribuibili all'inquinamento atmosferico sono di numero superiore a quelle riconducibili ad incidenti stradali.

Occorre allora promuovere politiche di contenimento delle emissioni, che sono principalmente legate al traffico veicolare, continuare il monitoraggio degli effetti sulla salute dell'inquinamento estendendo lo studio a tutte le città superiori ai 250.000 abitanti, nonché avviare un progetto nazionale di ricerca che affronti in modo organico il problema dell'inquinamento, tenendo conto degli effetti di tutti gli inquinanti.

Il professor DE SANTOLI si sofferma sulla ripartizione percentuale dei consumi energetici fra i vari settori, ponendo in evidenza come il 30 per cento del totale sia attribuibile al settore residenziale e terziario, a cui è riconducibile un consumo annuo di 40 MTEP. Il rapporto tra incidenza del settore residenziale e terziario è poi del 70 e del 30 per cento; il comparto dell'edilizia è quindi responsabile di circa il 25 per cento del totale delle emissioni di anidride carbonica.

Per quanto riguarda i consumi del parco residenziale, il 68 per cento è dovuto al riscaldamento, il 14 per cento all'uso di energia elettrica, il 6 per cento all'uso di cucina e il 12 per cento alla produzione di acqua calda. Tenendo conto di ciò, sarebbe possibile ottenere un risparmio in termini di consumi – e quindi di emissioni inquinanti – del 15 per cento per

il settore residenziale e del 25 per cento per il terziario, semplicemente applicando in modo scrupoloso la legge n. 10 del 1991 – sulla certificazione energetica negli edifici e sulla manutenzione degli impianti – nonché la normativa comunitaria sul risparmio energetico. Così facendo sarebbe possibile ottenere una riduzione del 3 per cento del totale di emissioni di anidride carbonica, contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto.

Per quanto riguarda le diverse fonti energetiche utilizzate nel settore civile, il 55 per cento è riconducibile al gas, il 18 per cento ai combustibili fossili e il 26 per cento all'energia elettrica; il 75 per cento degli impianti di riscaldamento è inoltre alimentato a gas, che rispetto al gasolio, al carbone ed all'energia elettrica comporta emissioni alquanto minori di anidride carbonica, di ossidi di azoto e di ossidi di zolfo.

Il senatore MANFREDI chiede al professor De Santoli quale sia la sua opinione in merito all'opportunità di prevedere l'inserimento dei dati sulla certificazione energetica nel libretto di fabbricato.

Il professor DE SANTOLI ritiene essenziale includere nel fascicolo di fabbricato tutti i dati relativi agli aspetti energetici degli edifici, in quanto la parte impiantistica svolge un ruolo fondamentale sia sotto il profilo della sicurezza, sia sotto quella della certificazione energetica.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede al dottor Bertollini chiarimenti in merito alla scelta di utilizzare come valore di riferimento, negli studi sugli esiti sanitari attribuibili al PM10, 30 e non già 40 o 50 microgrammi per metro cubo. Invita inoltre il rappresentante dell'OMS a esprimere il suo avviso sull'incidenza dell'inquinamento dell'aria negli ambienti chiusi rispetto a quello atmosferico.

Il senatore ROTONDO chiede al dottor Bertollini quale sia la sua valutazione per quanto concerne il rapporto indiretto tra emissioni inquinanti e morbosità.

Il dottor BERTOLLINI fa presente al senatore Moncada Lo Giudice che, non essendovi alcun livello considerato sicuro di concentrazione di particelle fini, si è ritenuto opportuno scegliere come valore di riferimento quello di 30 microgrammi per metro cubo, come è stato fatto in California. Quanto poi all'incidenza dell'inquinamento dell'aria negli ambienti chiusi, occorre tener conto del fatto che esso è influenzato in modo determinante dalla qualità dell'aria esterna.

Per ciò che concerne il quesito posto dal senatore Rotondo, l'inquinamento atmosferico determina la riaccutizzazione di patologie allergiche preesistenti, nonché la sensibilizzazione dei soggetti particolarmente predisposti a contrarre allergie.

Dopo che il presidente TURRONI ha ringraziato il dottor Bertolini ed il professor De Santoli per il contributo offerto ai lavori della Commissione, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

90^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
NOVI*

Intervengono il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci, ed il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Baldini.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(1041) TRAVAGLIA ed altri. – Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi
(Discussione e approvazione)

Il relatore PONZO propone di dare per acquisiti la fase della discussione generale già svolta in sede referente e i pareri già resi dalla 1^a, dalla 5^a e dalla 8^a Commissione.

Conviene la Commissione.

Su proposta del relatore PONZO, la Commissione conviene di discutere sul testo derivante dall'esame già svolto in sede referente, come modificato, coordinato, con l'inserimento delle rubriche.

Non chiedendo nessuno di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, non facendosi osservazioni, il presidente NOVI avverte che si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge, nel testo derivante dall'esame già svolto in sede referente, come modificato, coordinato, con l'inserimento delle rubriche.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, con separate votazioni, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge nel suo complesso.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2001, concernente la rimodulazione dei fondi destinati alla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico (n. 86)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CHINCARINI ricorda che in data 25 gennaio 2001 furono ripartiti 2.675 miliardi di lire, pari al 10 per cento dell'introito derivante dalla gara per l'attribuzione delle licenze UMTS e che, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 2001, il 10 per cento dei fondi in questione, pari a 267,5 miliardi di lire, è stato a sua volta ripartito in varie quote, per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico. Senonché, con il decreto-legge n. 199 del 2001, 150 dei 267,5 miliardi suddetti sono stati destinati agli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, la cosiddetta mucca pazza.

Con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo si tiene conto della citata riduzione di 150 miliardi di lire, incrementando la dotazione con uno storno di 5 miliardi di lire dallo stanziamento attribuito al finanziamento del piano di azione per *e-Government*.

Conclude facendo presente che è sua intenzione redigere un parere favorevole, con l'auspicio che il Governo recepisca le modifiche concordate il 14 febbraio scorso in sede di Conferenza Unificata Stato-regioni-province autonome.

Non chiedendo nessuno di parlare in discussione generale, il presidente NOVI dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BALDINI assicura il relatore che il Governo intende recepire le modifiche concordate nel corso della seduta della Conferenza Unificata Stato-regioni-province autonome del 14 febbraio scorso.

Il senatore ROTONDO, a nome del Gruppo DS, annuncia il voto contrario sulla proposta di conferire al relatore mandato ad esprimere parere favorevole.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione, a maggioranza, conferisce al relatore mandato a redigere parere favorevole.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato per oggi, dopo la conclusione della seduta pomeridiana della Commissione, nonché la seduta della Commissione già prevista per domani, giovedì 14 marzo 2002, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 14,10.

**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1041**

Art. 1.

*(Ristrutturazione e allestimento della sede dell'Agenzia
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale in Milano)*

1. Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata a favore del comune di Milano la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

(Completamento della diga foranea di Molfetta)

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, è autorizzato a favore del comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo è autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso attribuito.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.*(Realizzazione del Museo della Memoria in Bologna)*

1. Al comune di Bologna è assegnata la somma di 500.000 euro per l'anno 2002 a titolo di ulteriore contributo da destinare alla realizzazione del «Museo della Memoria».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4.*(Prevenzione del fenomeno del randagismo)*

1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2002.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, individua, tenendo conto dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorità emerse, i fondi di cui al comma 1.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 13,50.

MATERIE DI COMPETENZA

Relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, in tema di proposte per una moratoria universale della la pena di morte

In apertura di seduta il presidente PIANETTA presenta una bozza di relazione che si colloca in linea di continuità con l'attività svolta nella scorsa legislatura dal Comitato istituito da questo ramo del Parlamento. Inoltre il testo, nel tracciare una linea ed anche un percorso che consenta al Parlamento di farsi promotore insieme al governo di proposte più incisive, tiene conto dei contributi venuti alla Commissione da una serie di audizioni svoltesi nell'ambito della indagine conoscitiva in materia di meccanismi e livelli di tutela dei diritti umani e si arricchisce di nuovi dati concernenti non solo i nuovi paesi abrogazionisti, di diritto e di fatto, ma anche delle problematiche emerse all'interno dei paesi dove ancora si pratica la pena di morte.

Il testo della relazione recita:

«Sul tema della pena di morte la Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani intende collocarsi in linea di continuità con l'attività svolta nella scorsa legislatura dal Comitato istituito da questo ramo del Parlamento contro l'applicazione della pena capitale nel mondo.

L'approccio ideale, dunque, così come enucleato dalla relazione presentata a fine gennaio dell'anno scorso dal Comitato, dovrà essere lo stesso:

«Il primo fra i diritti dell'uomo è il diritto alla vita, presente nella Dichiarazione Universale del 1948, nel Patto sui diritti civili e politici

del 1966 e nelle convenzioni regionali sui diritti umani. Non è senza significato il fatto che anche nello Statuto istitutivo del Tribunale penale internazionale, recentemente sottoscritto anche da Stati Uniti d'America, da Israele e dalla Repubblica islamica dell'Iran, non è prevista la pena capitale, nonostante la Corte debba giudicare i crimini più gravi, quelli contro l'umanità, dal genocidio alla tortura.

L'articolo 3 della Dichiarazione Universale stabilisce che «ogni individuo ha diritto alla vita». Il suo campo di azione va esteso sino a imporre limiti all'azione repressiva dello stato. Il Patto del 1966 delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, enfatizza il carattere assoluto del diritto alla vita e va letto in simbiosi ai contenuti del secondo Protocollo facoltativo sulla abolizione della pena di morte entrato in vigore nel 1991. L'articolo 1 del Protocollo dispone che «su nessun individuo potrà essere eseguita la pena di morte e che gli Stati si impegnano ad eliminare la pena capitale dai loro ordinamenti».

Questi brevi riferimenti normativi internazionali confermano, senza lasciare ombra di dubbio, che la pena di morte è una questione di diritti umani, perché tocca la vita della persona, primo fra i beni protetti dal diritto internazionale dei diritti umani. Il Comitato sui diritti umani, istituito dal Patto del '66, nei suoi Commenti generali dedicati alla tutela dei diritti civili e politici ha sostenuto che il diritto alla vita impone la limitazione e l'abolizione della pena capitale. E la giurisprudenza sovranazionale ha confermato ulteriormente questa interpretazione, contribuendo ad una elaborazione evolutiva della tutela internazionale del diritto alla vita contro l'uso della forza da parte degli Stati.

Detenere una persona in un braccio della morte per anni e poi ammazzarla è una azione che viola la dignità della persona e quindi le regole del diritto internazionale dei diritti umani. La Corte Europea dei diritti umani nel caso Soering ha esplicitamente affermato che: "l'attuazione di un provvedimento di estradizione, allorché vi sia un rischio elevato che l'estradando sia condannato a morte nello Stato di arrivo, e che tale condanna sia seguita da una lunga e incerta attesa della esecuzione, viola l'articolo 3 che proibisce la tortura e i trattamenti inumani e degradanti". Inoltre, il morire sulla sedia elettrica o impiccati non è a sua volta una forma di sottile tortura?

La sola previsione legale della pena di morte viola quindi i diritti dell'uomo, dal momento della sua previsione in astratto sino alla sua comminazione giudiziaria, ossia ancor prima della fase conclusiva e irrimediabile della definitiva esecuzione.

La pena di morte, quale sanzione legale possibile, non può essere ritenuta libera scelta normativa di uno Stato e del suo codice penale, né può essere una questione confinata ai rapporti di forza internazionali. La sua eliminazione dai codici nazionali, laddove è ancora mantenuta, costituisce una finalità propria di quella parte di politica estera che si propone di ottenere, ovunque, il rispetto dei diritti fondamentali internazionalmente protetti.

La pena di morte è una questione concreta di donne e uomini uccisi e la sua abolizione universale vuole dare attuazione ad un principio etico e giuridico in base al quale lo Stato non può arrogarsi il potere di togliere la vita a una persona. La pena di morte non è una questione di politica criminale interna di ciascuno Stato, bensì è una questione di diritti umani, oggetto di una preoccupazione che deve trascendere l'ambito dei singoli Paesi. La sovranità degli Stati, che nessuno suole mettere in discussione, non può essere la giustificazione da addurre per non abolire la pena di morte. I diritti umani non possono trovare un limite nei confini nazionali.

Tanto più oggi in un mondo globalizzato in cui diviene essenziale e comune la frontiera dei diritti umani. E per questo che anche in Italia ci si può e ci si deve occupare della pena di morte e dei diritti umani violati in ogni angolo del pianeta, senza riguardo per i regimi di governo, per le alleanze internazionali, per lo sviluppo economico e sociale dei singoli Paesi».

L'impegno condotto dai colleghi della XIII Legislatura si è mosso su più livelli. Si è cercato per un primo verso di promuovere sul piano internazionale il consenso più vasto possibile intorno, se non all'abolizione della pena di morte, almeno su una moratoria delle esecuzioni. È noto come in questo senso un'importante iniziativa si sia sviluppata nel dicembre del 2000 in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il tentativo, però, di promuovere la moratoria delle esecuzioni è purtroppo andato a vuoto. Per altro verso il Comitato contro la pena di morte del Senato si è mosso per agire di concerto con le associazioni sorte nella società civile. È apparso necessario infatti favorire la presa di coscienza, su questo delicato tema umanitario, da parte dell'opinione pubblica. Nei paesi nei quali i rappresentanti del Comitato del Senato si sono recati, sempre si è cercato un contatto con gli esponenti della società civile.

La battaglia per giungere all'abolizione della pena di morte, dunque, che così fortemente ha caratterizzato l'impegno del Senato nella scorsa legislatura, rappresenta uno snodo quasi obbligato dell'impegno di una Commissione che intenda favorire la protezione dei diritti umani. È su questo terreno, peraltro, che nonostante l'insuccesso di New York di un anno e mezzo fa, a livello internazionale si sono registrati, negli ultimi tempi, i maggiori progressi. Il 2 aprile dell'anno scorso la Corte d'appello dei Caraibi orientali ha stabilito che l'imposizione obbligatoria della pena di morte è incostituzionale, in quanto si tratta di una pena inumana e degradante. Il 29 maggio seguente il Presidente del Cile Ricardo Lagos ha firmato una legge che abolisce la pena di morte per i reati ordinari. In Irlanda, con un referendum, i cittadini hanno abolito dalla Costituzione ogni riferimento alla pena di morte, e la legge fondamentale, oggi, esclude che sia possibile reintrodurre la pena di morte anche in tempo di guerra. In Ucraina, il 21 maggio, il Presidente Kuchma ha firmato il nuovo Codice penale che abolisce ufficialmente la pena di morte. Negli scorsi giorni si è appreso che il Governatore dell'Illinois Ryan ha deciso di riaprire i dossier

dei 160 detenuti nel braccio della morte dello Stato aprendo la strada ad un numero assai elevato di commutazioni di pena. Accanto a questi innegabili successi deve essere anche segnalato che vi sono paesi che hanno fatto passi indietro in questo campo: il Laos e la Thailandia, ad esempio, hanno introdotto l'anno scorso la pena di morte per alcuni reati connessi allo spaccio di droga.

Un impegno per giungere almeno alla moratoria delle esecuzioni si pone in coerenza con gli sforzi condotti dal Parlamento e dal Governo italiani in pieno accordo con l'Unione europea. Anche quest'anno sarà necessario favorire l'approvazione da parte della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite di una risoluzione in cui si chiede la sospensione mondiale delle esecuzioni (nel 2001 una simile risoluzione è stata approvata per la quinta volta). La Commissione dell'Onu si riunirà a questo scopo a Ginevra a partire del 18 marzo. La relativa decisione è attesa per la fine del mese di aprile. Negli ultimi anni questa risoluzione è stata presentata dall'Unione europea nel suo insieme.

Sarà inoltre necessario creare le condizioni, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ripresentare quanto prima la risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Si può ipotizzare, in questo contesto, che il semestre italiano di presidenza dell'Unione Europea, l'anno prossimo, possa costituire una occasione utile per compiere importanti passi avanti.

Accanto all'impegno condotto nelle sedi istituzionali europee e nell'ambito dell'Unione europea, di concerto con il Governo, va presa in considerazione la situazione vigente in alcuni paesi-simbolo che ancora mantengono ed attuano la pena capitale. Accanto agli Stati Uniti, dove il Comitato contro la pena di morte si è recato alla fine del 2000, l'unico paese industrializzato nel quale a tutt'oggi la pena capitale viene attuata è il Giappone. Prevista dalla legge di procedura penale e dal codice penale, la pena capitale può essere inflitta con riguardo a 13 fattispecie di reato, in pratica però viene comminata solo per omicidio. Tra il 1993 e il 2000 sono state eseguite 39 condanne a morte. Nei bracci della morte si trovano attualmente 54 persone prive della possibilità di appello. Se fosse possibile giungere ad una moratoria delle esecuzioni in Giappone, all'interno del mondo industrializzato resterebbero solo gli Stati Uniti ad eseguire sentenze capitali.

Per altro verso il paese che fa registrare ogni anno il maggior numero di esecuzioni è la Repubblica popolare cinese. La campagna «Colpire duro» ha portato in Cina a vere e proprie ondate di esecuzioni. Solo l'11 aprile scorso sembra siano state eseguite circa 90 condanne a morte per reati di criminalità comune ed economici. Tra il 1990 e il 1998 si calcola che in Cina siano state comminate circa 25400 condanne a morte di cui 16600 sarebbero state eseguite. Nel '99 si ha notizia di 1077 esecu-

zioni, più di tutti gli altri paesi messi insieme, ma si teme che il numero sia molto superiore. L'anno scorso le esecuzioni di cui si ha notizia sono circa 3000. Molte condanne a morte in Cina giungono dopo processi la cui correttezza lascia molti dubbi. La Cina sta attuando una importante politica volta ad accreditarsi come interlocutore credibile della comunità internazionale. Rientrano in questa cornice da un lato il recente ingresso della Cina nel WTO, dall'altro gli sforzi condotti con successo dalla Repubblica popolare per ottenere l'assegnazione dei giochi olimpici del 2008. L'irreversibile processo di avvicinamento della Cina popolare alla Comunità internazionale deve avvenire anche in un quadro di maggiore garanzia dei diritti umani. È importante che la partecipazione della Cina alle decisioni più importanti che riguardano l'assetto geopolitico ed economico del mondo non prescinda dal rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, che devono essere posti alla base di una comune sensibilità etica e giuridica.

Nei primi mesi di attività la Commissione per la tutela e la promozione dei diritti umani ha organizzato e tenuto un numero consistente di audizioni necessarie da un lato per prendere contatto con gli esponenti della società civile e delle altre istituzioni impegnate sul terreno dei diritti umani. Sul tema specifico della pena di morte sono stati ascoltati, fra gli altri, il segretario dell'Associazione «Nessuno Tocchi Caino», Sergio D'Elia e la sua principale collaboratrice, Elisabetta Zamparutti. Essi hanno sottolineato l'importanza della sinergia tra il mondo dell'associazionismo per i diritti umani ed il Parlamento, in primo luogo con il Senato della Repubblica, che è all'avanguardia su questi temi. I due esponenti dell'Associazione hanno inoltre messo in rilievo come se da un lato sono aumentati i paesi passati nel campo degli abolizionisti, dall'altro è cresciuto il numero delle esecuzioni. Nel corso del 2001 il numero delle persone giustiziate è stato 3475, con un rapporto di 1 a 1,5 rispetto all'anno precedente».

La senatrice TOIA, nel dichiarare il proprio accordo con la proposta avanzata dal Presidente, suggerisce di inserire nel punto di snodo tra l'attività svolta nella scorsa legislatura e l'impegno della Commissione nella presente legislatura una proposizione che valga a rinnovare i motivi ideali, che non hanno mai carattere meramente ripetitivo, a favore dell'abolizione della pena di morte. Inoltre chiede che al termine della relazione vi sia un voto, che si augura condiviso dall'intera Commissione, perché unitamente alla battaglia ideale possa con rinnovato vigore riprendere anche l'iniziativa sul piano giuridico-istituzionale.

Anche il senatore MARTONE ritiene che la iniziativa sia giusta ed anche urgente, in considerazione del fatto che il prossimo 18 marzo ha inizio la sessione ordinaria della Commissione ONU per i diritti umani, ai lavori della quale parteciperanno esponenti del governo ed osservatori del Parlamento.

Condivide le proposte integrative avanzate dalla senatrice Toia e ritiene opportuno che nella relazione vi sia un riferimento anche alle esecuzioni extragiudiziali, eseguite da forze paramilitari, ed anche al problema dei provvedimenti di espulsione contro immigrati i quali all'interno dei loro paesi potrebbero essere passibili di pena capitale. Ritiene giusto altresì sottolineare l'importanza di un approccio multilaterale fermo restando che l'ipotetica resistenza di singoli stati non può costituire una remora per il progresso delle soluzioni concordate tra la maggioranza degli stati aderenti alle Nazioni Unite.

Anche i senatori DE ZULUETA, BASILE e IOVENE si associano alle considerazioni svolte dai colleghi.

Il presidente PIANETTA si complimenta per la sintonia di intenti ed anche per la puntualità dei contributi. Accertata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di relazione, con le modifiche che sono state avanzate nel corso del dibattito.

La Commissione approva all'unanimità.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PIANETTA comunica che, con il valido supporto degli uffici di segreteria, egli ha preparato il testo di una mozione che contiene linee indicative nei confronti del governo in tema di proposte per una moratoria universale contro la pena di morte. Informa altresì di aver preparato un disegno di legge per la introduzione nel codice penale italiano del reato di tortura. Entrambi i testi ovviamente fanno riferimento, sforzandosi di apportare miglioramenti, ad altre iniziative che sono in corso di esame nei due rami del Parlamento.

La senatrice DE ZULUETA ricorda di aver presentato un disegno di legge sul reato di tortura all'inizio della presente legislatura e quindi si augura che il concorso di nuove iniziative possa essere l'occasione dell'instaurarsi di un rapporto di felice sinergia dal quale possano scaturire effetti moltiplicativi.

Il senatore IOVENE propone di rinnovare un ciclo di audizioni strettamente legato ai temi che sono oggetto delle iniziative appena richiamate dal presidente.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Giancarlo Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1165) Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Giulietti; Folena; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Lusetti ed altri

(Parere all'8^a Commissione: favorevole)

Il relatore CHIRILLI si sofferma preliminarmente sul contenuto del provvedimento volto a garantire condizioni di concorrenza tra fornitori di servizi Internet estendendo ai soggetti autorizzati a prestare tali servizi l'applicazione delle condizioni di interconnessione più favorevoli presenti sul mercato, segnatamente quelle di cui fruiscono i soggetti titolari di una licenza individuale per la fornitura di servizi di telefonia vocale. Si tratta di garantire ai fornitori di servizi Internet appositamente autorizzati di non essere soggetti a condizioni discriminatorie per quanto riguarda l'interconnessione offerta oggi da Telecom Italia, unico organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato. Il provvedimento rinvia esplicitamente alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per quanto riguarda la stipula di tali accordi di interconnessione, delibere assunte in attuazione della normativa comunitaria sulla base del principio di non discriminazione.

Nel complesso, per quanto concerne i profili di competenza della Giunta, propone la formulazione di un parere favorevole apparendo il disegno di legge in titolo chiaramente coerente con gli indirizzi della norma-

tiva comunitaria in materia, volti a promuovere una più efficace liberalizzazione del settore.

Il presidente GRECO concorda su questa proposta rilevando che l'iniziativa in titolo era già stata esaminata nel corso della passata legislatura e valutata positivamente anche sotto il profilo della conformità con la normativa comunitaria.

Il senatore BASILE chiede chiarimenti sul ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, stante la delicatezza della materia, dovrebbe procedere in modo sollecito ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato. A questo proposito segnala la difficoltà di definire con precisione la nozione di significativo potere di mercato per quanto riguarda l'accesso ad Internet.

Prende quindi la parola il senatore BEDIN che dichiara di concordare sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore trattandosi di un provvedimento chiaramente volto a garantire lo sviluppo, in condizioni concorrenziali, del mercato dei servizi offerti via Internet. Coglie quindi l'occasione per segnalare la necessità che la Commissione europea sviluppi con celerità, come si era espressamente impegnata, il dominio «.eu».

Il senatore TIRELLI, pur concordando con la proposta del relatore, si chiede se il provvedimento in esame, pur meritoriamente volto ad aprire il mercato, non si possa risolvere in un'iniziativa con effetti di concentrazione, favorendo la crescita dei pochi soggetti forti oggi operanti che forniscono non solo servizi Internet, ma anche altri servizi.

Il senatore CHIRILLI replica alle richieste di chiarimento formulate dal senatore Basile osservando in particolare che la nozione di potere significativo di mercato è ben delineata nella direttiva 97/33/CE la quale dà facoltà comunque alle autorità nazionali di fissare tetti più stringenti in relazione a precise condizioni dei mercati dei singoli paesi. Quanto all'auspicio del senatore Bedin, si riserva di proporlo in occasione dell'esame del provvedimento da parte della competente Commissione di merito.

Il sottosegretario INNOCENZI replica invece alle preoccupazioni del senatore Tirelli. Il provvedimento in esame infatti è chiaramente volto a promuovere condizioni concorrenziali permettendo a piccoli operatori di ottenere le stesse condizioni dei soggetti più forti che operano attualmente sul mercato. Si tratta inoltre di un'iniziativa già approvata dall'altro ramo del Parlamento con il consenso di tutte le forze politiche.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è quindi approvata.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Il relatore GIRFATTI illustra il provvedimento in titolo che, all'articolo 1, dispone la proroga del termine fissato dal decreto-legge n. 350 del 2001 per l'effettuazione delle operazioni di emersione delle attività finanziarie detenute all'estero a condizione del loro rimpatrio in Italia. Si tratta di previsioni volte a favorire il rientro di capitali esportati o detenuti in violazione dei vincoli valutari nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera. In proposito ricorda i rilievi formulati dalla Giunta nel parere del 6 novembre 2001 sul testo del decreto n. 350, rilievi che tuttavia risultano, secondo quanto espressamente assicurato dai rappresentanti del Governo e dalla relazione illustrativa, superati in sede di attuazione delle misure previste dal citato decreto.

Illustrato l'articolo 2 del provvedimento, passa quindi a dare conto di quanto previsto dall'articolo 3 che dispone il differimento al 30 novembre 2002 del termine previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per il compimento degli adempimenti necessari per l'emersione del lavoro irregolare. In proposito ricorda che la Commissione europea, in più occasioni, ha invitato gli Stati membri a intensificare gli sforzi per quantificare il lavoro sommerso, ridurlo e trasformarlo in regolare occupazione. Vi è infatti un legame diretto tra la lotta al lavoro sommerso e il raggiungimento dell'obiettivo di Lisbona della piena occupazione in un sano contesto macroeconomico. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Condivide questa proposta il senatore MAGNALBÒ.

Anche il senatore BASILE conviene sulla proposta del relatore ritenendo superate le perplessità formulate dalla Giunta nel parere espresso il 6 novembre 2001 sul decreto-legge n. 350.

Esprime invece una valutazione contraria al provvedimento il senatore BEDIN per le stesse motivazioni che lo spinsero a formulare una valutazione contraria sul testo del decreto-legge n. 350 la cui applicazione viene prorogata dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Con riferimento poi all'articolo 3 del disegno di legge in titolo ricorda il severo giudizio dell'Unione europea sulla scarsità dei risultati ottenuti dall'Italia nel perseguimento delle politiche volte a favorire l'emersione del lavoro irregolare.

Concorda su questa valutazione critica la senatrice DE ZULUETA che ribadisce la propria contrarietà alla disciplina per l'emersione ed il rientro delle attività finanziarie detenute all'estero di cui il provvedimento in titolo dispone la proroga. Si tratta infatti di un'iniziativa evidentemente

contraria al processo di armonizzazione del mercato finanziario europeo e che si distacca dalla prassi costantemente seguita dagli altri paesi dell'Unione europea ove mai sono stati introdotti provvedimenti di tal genere. Rileva inoltre che il provvedimento è risultato anche inefficace sotto il profilo finanziario.

Il presidente GRECO osserva che il provvedimento in esame si limita a disporre proroghe di previsioni normative vigenti. Non crede quindi conferenti i rilievi da ultimo avanzati.

Il relatore GIRFATTI, nel ribadire la sua proposta di parere favorevole, ricorda che il Governo ha chiarito, sia nella relazione illustrativa che negli interventi del sottosegretario Tanzi presso la Commissione finanze che la proroga prevista dall'articolo 1 trova il suo fondamento nella necessità di venire incontro a richieste degli operatori a fronte dell'oggettiva complessità degli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 350.

Prende quindi nuovamente la parola il senatore BEDIN per dichiarare il voto contrario della sua parte politica. La necessità di ricorrere ad una proroga dell'applicazione delle misure previste dal decreto-legge n. 350 dimostra che esso non ha prodotto gli effetti finanziari che erano stati annunciati in occasione dell'esame della manovra finanziaria; dunque va valutato negativamente a fronte degli impegni assunti con il Patto di stabilità. Inoltre i criteri previsti per il rientro dei capitali mettono in oggettiva difficoltà l'attività di Europol, un'istituzione al cui potenziamento sono invece tesi gli sforzi dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta approva quindi, a maggioranza, la proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente GRECO propone che la Giunta torni a riunirsi domani per proseguire l'esame del programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.

Prende quindi la parola il senatore MANZELLA segnalando l'utilità di proseguire il dibattito sul programma della Presidenza spagnola che, con grande puntualità, sta dando attuazione al medesimo. In particolare ricorda la decisione assunta nell'ultimo Consiglio affari interni e giustizia di Santiago de Compostela di intraprendere una vera e propria cooperazione rafforzata in materia di cooperazione giudiziaria. In questa occasione, per la prima volta, l'Italia ha deciso di non tenere un comportamento coerente e conforme a quello degli altri grandi paesi dell'Unione. Ritiene invece

sostanzialmente superato il programma della Commissione europea per il 2002 dalle dichiarazioni rese dal presidente Prodi al Parlamento europeo il 27 febbraio circa le priorità politiche ed il programma della Commissione per il 2003.

Considera poi comunque singolare che la Giunta abbia sino ad oggi ignorato le dichiarazioni rese da esponenti del Governo ed il dibattito che si è aperto sui mezzi di informazione a proposito della politica europea del Governo italiano. In proposito auspica una precisa e tempestiva iniziativa.

Il presidente GRECO condivide quest'ultimo richiamo circa la necessità di aprire un dibattito sulla politica europea, che potrebbe essere oggetto di una delle sedute delle Commissioni riunite esteri e affari europei di Camera e Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea. Coglie quindi l'occasione per ricordare che il presidente del Senato, sulla base di un'unanime condivisione espressa nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del 19 febbraio, ha invitato la Giunta congiuntamente alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione esteri ad intraprendere un confronto periodico con i membri del Senato componenti della Convenzione sull'avvenire dell'Europa.

Il senatore MANZELLA ritiene che occorra distinguere le iniziative relative ai lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa dalla questione, che ha una sua irriducibile rilevanza ed evidente autonomia, della politica europea del Governo italiano e del ruolo, quindi, dell'Italia nell'Unione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente GRECO avverte che la Giunta è convocata per un'ulteriore seduta domani alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il Presidente della RAI, professor Antonio
BALDASSARRE.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Seguito dell'audizione del Presidente della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Riprende l'audizione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta di ieri aveva avuto luogo un intervento del presidente Baldassarre sul quale si era aperto il dibattito.

Il Presidente fa presente altresì che la seduta sarà sospesa per consentire ai componenti della Commissione di partecipare alla votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale per la quale è convocato questo pomeriggio il Parlamento in seduta comune.

La senatrice ACCIARINI si sofferma in primo luogo sulla delicatezza dell'incarico assunto dal presidente Baldassarre in una situazione del si-

stema radiotelevisivo così particolare come quella che si è venuta a creare a seguito della assunzione della Presidenza del Consiglio da parte del proprietario del polo televisivo privato, situazione la cui anomalia comincia a suscitare vive preoccupazioni anche in sede internazionale.

Ella si sofferma quindi su alcuni dei punti principali emersi dalla esposizione programmatica del Presidente, in particolare per quanto riguarda il perseguimento dell'imparzialità e dell'obiettività dell'informazione, le cui modalità dovranno essere oggetto di un'attenta riflessione, sia per quanto riguarda – con particolare riferimento all'informazione politica – i criteri di attribuzione dei tempi della presenza televisiva, sia per quanto concerne le modalità dell'informazione stessa.

Altrettanto necessario è chiarire gli obiettivi del miglioramento di qualità del prodotto televisivo pubblico auspicato dal presidente Baldassarre, in un momento peraltro in cui anche spettacoli di grande impatto popolare come il recente Festival di Sanremo non hanno certamente fornito un esempio di stile e di buon gusto.

Ella chiede quindi al presidente Baldassarre di chiarire la sua affermazione circa la necessità di ridimensionare il personale nell'azienda radiotelevisiva, laddove in realtà i dipendenti della RAI sono in costante calo dal 1994, ciò che non sembra frutto di una spregiudicata politica delle assunzioni.

Il senatore DEL TURCO si sofferma in primo luogo sull'intenzione espressa dal presidente Baldassarre di liberare la RAI dall'influenza dei partiti, un programma certamente lodevole, ma di non facile attuazione. L'influenza dei partiti, in realtà, è stata preminente nella RAI fin dai suoi esordi, e il fatto che anche sulle politiche aziendali vi possano essere delle contrapposizioni che si richiamano a quelle di carattere politico non deve essere motivo di scandalo, cosicché egli ritiene che non ci sia da rammaricarsi eccessivamente né sul fatto che il Presidente sia stato eletto a maggioranza, né sul fatto che ciò sia stato determinato dal rifiuto della maggioranza stessa del Consiglio di accettare una regola dell'unanimità per la nomina del Direttore generale, dal momento che questo avrebbe comportato l'ammissione di una sorta di diritto di veto da parte dei consiglieri di amministrazione.

Egli ritiene pertanto inopportuno in questa fase aprire una polemica sulla persona del Direttore generale *in pectore*, il quale peraltro nella nota intervista in cui ha fatto una non opportuna dichiarazione di voto a favore del partito del Presidente del Consiglio, ha anche rivendicato una appartenenza culturale socialista e di sinistra, il che farebbe osservare che negli attuali vertici della RAI coloro che provengono da una cultura di sinistra, tra coloro rimasti sulle posizioni originarie e quelli che se ne sono allontanati, siano la maggioranza, si pensi al consigliere Albertoni considerato vicino alla Lega e per anni direttore di una vivace rivista culturale del socialismo riformista.

Egli ritiene quindi che una valutazione sull'indipendenza della RAI, piuttosto che dall'attribuzione di una coloritura politica ai suoi dirigenti,

dovrà essere misurata sui fatti: a questo proposito è evidente che, nel quadro politico-mediatico conseguente all'assunzione della Presidenza del Consiglio da parte di Silvio Berlusconi, il giudizio dell'opinione pubblica non potrà che essere molto più attento e severo di quanto non sia avvenuto per precedenti gestioni, e avrà come metro non solo la capacità dell'azienda di garantire il pluralismo dell'informazione, ma anche quella di competere con Mediaset sul mercato e nella conquista degli inserzionisti pubblicitari.

In questo senso anche i propositi espressi dal Presidente per un rilancio qualitativo della televisione pubblica, ha parlato ad esempio della riproposizione dei classici del teatro televisivo degli anni '60, non possa prescindere da un accordo con Mediaset per una sorta di «disarmo bilanciato» in cui ciascuna delle due aziende concorrenti si impegni ad un miglioramento dei programmi e a rinunciare alla ricerca troppo facile di *audience*.

Il senatore PEDRAZZINI esprime in primo luogo consenso sulle linee editoriali formulate dal presidente Baldassarre, ritenendo peraltro come queste possono essere oggetto di una valutazione più accurata quando il Consiglio di amministrazione potrà precisare le modalità attraverso le quali ritiene di poter onorare il contratto di servizio e migliorare i risultati economici della gestione.

Egli esprime peraltro qualche preoccupazione sul richiamo del Presidente ad una presunta funzione di unificazione nazionale del messaggio culturale della RAI, laddove si sente invece il bisogno di una maggior valorizzazione delle diversità e delle specificità del variegato panorama socio-culturale italiano.

La deputata MELANDRI ritiene che nel suo intervento il presidente Baldassarre abbia fatto affermazioni estremamente impegnative e in gran parte condivisibili, rispetto alle quali anche l'opposizione dovrebbe aprire una linea di credito senza chiusure preconcrete.

In realtà ella ritiene che la gestione della RAI da parte di Consigli di amministrazione nominati nella precedente legislatura non debba essere acriticamente difesa dall'opposizione stessa, e che si debba riconoscere come in molti settori il nuovo Consiglio di amministrazione abbia ampia possibilità di far meglio dei precedenti.

Già nei prossimi giorni, peraltro, si avrà modo di valutare se alle indicazioni programmatiche del presidente Baldassarre seguiranno fatti conseguenti. L'asserita rivendicazione dell'indipendenza della RAI dai partiti, infatti, sarebbe certamente smentita laddove i nuovi organigrammi della RAI confermassero pedissequamente le indiscrezioni che circolano da settimane, dal momento che ciò sarebbe il segno che l'autonomia del Consiglio di amministrazione è condizionata da decisioni assunte altrove.

Ciò vale in particolare per la nomina del Direttore generale laddove si consideri, come è stato rilevato in diversi interventi, che la scelta del dottor Saccà apparirebbe in evidente contrasto con la linea politica

espressa dal Presidente. Si pensi solo a quanto egli ha affermato circa la necessità di valorizzare le risorse dell'azienda: si tratta di un proposito fortemente condivisibile e sul quale la nuova gestione ha occasione di fare molto meglio della precedente, riducendo drasticamente il ricorso agli appalti esterni, ma non si può dimenticare che proprio il dottor Saccà ha sostenuto più di tutti la filosofia del *outsourcing*.

Altrettanto si dica per il pluralismo nell'informazione e per l'imparzialità dei conduttori di trasmissioni di informazione politica. Quanto affermato dal presidente Baldassarre circa la volontà di acquisire uno stile più vicino a quello del giornalismo televisivo americano è sicuramente condivisibile, ed anche in questo non è difficile far meglio delle gestioni precedenti: negli Stati Uniti non sarebbe stato pensabile che in campagna elettorale un giornalista televisivo organizzasse a favore di un candidato alla guida del Governo una scena come quella della firma del cosiddetto contratto con gli italiani, oltretutto senza alcun contraddittorio, ma proprio per questo sarebbe singolare che si decidesse di attribuire la direzione generale ad un dirigente che ha sentito il bisogno di esplicitare pubblicamente il proprio sostegno al partito del Presidente del Consiglio.

L'oratrice si sofferma quindi sugli obiettivi di rilancio aziendale manifestati dal Presidente sottolineando come, accanto ad una maggiore attenzione ai costi ed ai ricavi, occorrerà una riflessione sul rilancio degli investimenti e delle strategie di sviluppo. In questo senso sarebbe interessante conoscere l'opinione del Presidente sulla vicenda dell'accordo tra Rai Way e Crown Castle.

In realtà questo Consiglio di amministrazione ha l'occasione di avviare una grande fase di rilancio industriale di quella che è la principale impresa culturale italiana, valorizzando settori produttivi come Rai Fiction, Rai Cinema o come lo sport; tutto questo presuppone però la capacità di valorizzare il pluralismo interno all'azienda non meno del pluralismo politico, culturale, sociale ed estetico del prodotto della RAI.

Il deputato CAPARINI interviene per manifestare il proprio dissenso rispetto all'opportunità dell'audizione in corso. Egli pertanto rinuncerà ad intervenire ritenendo opportuno rinviare il confronto con il nuovo Consiglio di amministrazione all'esame del piano editoriale.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE esprime vivo apprezzamento per l'intervento del presidente Baldassarre al quale rivolge l'invito a procedere con la massima serenità nei prossimi adempimenti del Consiglio di amministrazione, senza preoccuparsi di critiche in certo modo fisiologiche. In particolare il fatto che gli organigrammi della RAI possano confermare le previsioni circolate in queste settimane non deve scandalizzare: anche nell'università avviene spesso che tutti sappiano in anticipo a chi verranno attribuiti degli incarichi, anche perché probabilmente coloro a cui vengono attribuiti sono i migliori.

Egli ritiene inoltre che non abbiano ragion d'essere le preoccupazioni circa la competitività della RAI rispetto alle reti di proprietà del Presi-

dente del Consiglio; non si vede infatti in qual modo i problemi commerciali della RAI possano essere influenzati dal fatto che Mediaset sia di proprietà di Silvio Berlusconi ovvero di un altro soggetto.

La deputata BUFFO invita in primo luogo il presidente Baldassarre a chiarire in qual modo egli intenda perseguire gli obiettivi indicati nella sua relazione, e in particolare come il nuovo Consiglio di amministrazione intende costruire il nuovo organigramma della RAI in relazione alle enunciate politiche aziendali.

Sarebbe cioè opportuno che il presidente Baldassarre spiegasse alla Commissione quali devono essere a suo parere i criteri che devono guidare le nomine e, in particolare, se si deve considerare la nomina del Direttore generale come una decisione già assunta e che deve essere solo formalizzata, ovvero se questa sarà discussa nel Consiglio di amministrazione in relazione anche agli asseriti obiettivi di indipendenza ed imparzialità.

Ella si sofferma quindi sulla questione del pluralismo, che è emersa in qualche modo come elemento centrale dell'esposizione del dottor Baldassarre, esprimendo perplessità per il fatto che dalle sue affermazioni sembrerebbe emergere un'idea di pluralismo come pluralità di posizioni da riportare e garantire all'interno di ciascun prodotto televisivo. Se così fosse si tratterebbe di un'impostazione riduttiva e in definitiva censoria, laddove i momenti migliori dell'esperienza storica della RAI sono stati quelli in cui l'azienda ha saputo farsi veicolo, attraverso le diverse trasmissioni, di una pluralità di linguaggi e di culture, senza farsi sterilizzare dalla preoccupazione di rappresentare in ogni circostanza tutti i punti di vista ovvero un sentimento unitario e condiviso.

La stessa pretesa di offrire sempre e comunque un messaggio conforme a valori e sentimenti condivisi appare illusoria; si pensi ad una trasmissione come «Blob», della quale non si può certo dire che si prefigga il compito di unire o di ridurre le tensioni, ma che certamente aiuta a riflettere sui messaggi della televisione.

Ella esprime quindi apprezzamento per l'intenzione manifestata dal presidente Baldassarre di valorizzare la natura imprenditoriale della RAI e in proposito sottolinea la necessità di garantire adeguati investimenti, in particolare nei nuovi *media* che consentano all'azienda di restare al passo con la concorrenza.

Infine l'oratrice chiede al presidente Baldassarre di chiarire, fornendo precisi elementi conoscitivi alla Commissione, le sue affermazioni circa assunzioni clientelari che sono state effettuate nell'ultimo periodo.

Il deputato GIORDANO ricorda in primo luogo come Rifondazione comunista abbia espresso un giudizio fortemente negativo sulle modalità di formazione del nuovo Consiglio di amministrazione: proprio però il carattere metodologico delle critiche della sua parte politiche, non investono quindi la personalità dei consiglieri nominati, gli permettono di formulare

con spirito particolarmente sereno un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio.

La contrarietà dei comunisti ai criteri con cui viene scelto il Consiglio di amministrazione della RAI è legata al rifiuto di una nozione del pluralismo tutta interna alle logiche della rappresentanza politica in un sistema maggioritario.

È invece necessario superare questa impostazione in favore di un reale pluralismo, attento cioè ad esprimere e rappresentare la viva e mutevole realtà dei movimenti, delle idee e dei conflitti che attraversano la società e che non necessariamente si rispecchiano nella rappresentanza politica, si pensi al composito movimento in favore della pace che, in contrasto con le posizioni espresse dalle forze politiche in Parlamento, è spesso risultato essere maggioritario nella società.

Il deputato Giordano chiede quindi al presidente Baldassarre di conoscere le sue valutazioni sulle sempre più frequenti proposte di privatizzazione della RAI. Si tratta di un argomento che preoccupa fortemente non solo la sua parte politica, ma anche vasti settori della società civile che si sono mobilitati nelle ultime settimane, anche perché si deve registrare in molti esponenti del centro sinistra una preoccupante disponibilità a ipotizzare la dismissione da parte dello Stato di gran parte del servizio pubblico.

Egli chiede infine al Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI di chiarire le valutazioni da lui espresse circa il presunto sovradimensionamento del personale della RAI, che risultano tanto più preoccupanti proprio in vista di possibili privatizzazioni e che toccano direttamente gli interessi di tanti lavoratori.

Il senatore IERVOLINO, dopo aver osservato come l'audizione del presidente Baldassarre abbia rappresentato l'occasione per aprire un dibattito anche troppo vasto sulle future strategie della RAI, esprime vivo apprezzamento per le dichiarazioni programmatiche, in particolare per quanto riguarda la promozione della qualità etica del prodotto radiotelevisivo pubblico – e in proposito non si può non rilevare come questa sia stata spesso assente negli ultimi anni – nonché la volontà di liberare la RAI dai condizionamenti della politica e infine – aspetto quest'ultimo molto importante in un momento in cui i cittadini hanno la viva sensazione che negli ultimi anni siano state sperperate ingentissime risorse pubbliche – l'obiettivo di una drastica riduzione del ricorso agli appalti esterni e di una valorizzazione delle strutture della RAI.

Il deputato PANATTONI si sofferma sulla questione delle nomine del Direttore generale e dei dirigenti delle strutture, in relazione in particolare agli obiettivi di indipendenza, imparzialità e pluralismo dell'azienda televisiva pubblica che sono stati richiamati dal Presidente.

Egli in proposito chiede di conoscere quali saranno i criteri di nomina del Direttore generale, se cioè vi sarà una rosa di nomi fra i quali sarà effettuata una valutazione comparativa o se si tratterà di esprimersi su un solo nome. Egli fa presente quindi che nel porre come condizione

per la sua permanenza alla Presidenza della RAI il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare l'indipendenza dell'azienda dai partiti, il presidente Baldassarre si sia di fatto impegnato a garantire che il Consiglio di amministrazione dimostri fin dalla fase delle nomine di saper difendere l'autonomia delle proprie scelte.

Il senatore PESSINA sottolinea in primo luogo quanto sia arduo, in un'azienda che viene da un cinquantennio di gestione spartitoria, realizzare il più che lodevole obiettivo di costruire una RAI indipendente dai partiti.

In proposito un primo problema che il nuovo Consiglio di amministrazione dovrà affrontare è quello di risolvere la situazione che si è creata con la pluriennale sospensione dei concorsi pubblici per giornalisti della RAI, che ha condotto negli anni alla formazione di un precariato di nomina politica che chiede oggi, anche ricorrendo al contenzioso, la sanatoria della propria situazione e l'assunzione in ruolo.

Egli sottolinea quindi che la promozione della natura di impresa della RAI debba passare da una parte per una severa revisione dei meccanismi che hanno condotto, come testimonia la recente inchiesta di «Libero», allo sperpero di risorse da parte della RAI stessa, e dall'altra dalla definizione delle politiche di sviluppo: ad esempio sarebbe interessante conoscere, dopo che il TAR del Lazio ha a suo parere opportunamente respinto il ricorso presentato dal precedente Consiglio di amministrazione della RAI contro la decisione del Ministro delle comunicazioni sull'accordo con Crown Castle, quali siano i progetti di sviluppo del Presidente in merito a Rai Way.

Il senatore Pessina conclude invitando il Consiglio di amministrazione ad un'accurata ricerca, proprio al fine di superare la logica della lottizzazione, dei migliori professionisti disponibili nell'azienda e fuori da designare alla direzione delle testate e delle reti, senza farsi condizionare da una fretta di concludere le nomine che risulterebbe quanto mai inopportuna.

Il senatore BOCO nell'esprimere il suo apprezzamento per gli obiettivi enunciati dal presidente Baldassarre, in particolare per quanto riguarda la tutela di un pluralismo non solo politico ma anche culturale e sociale, si sofferma sulla questione della capacità dell'azienda di essere competitiva sul mercato con il polo televisivo privato, sottolineando la necessità di rivedere i criteri attualmente utilizzati per la rilevazione degli ascolti, che se non affidabile finisce per essere uno strumento gravemente distorsivo del mercato e delle scelte stesse degli inserzionisti pubblicitari.

Il senatore GUZZANTI osserva che lo spirito degli interventi di molti rappresentanti dell'opposizione è quello secondo cui il presidente Baldassarre ha espresso una linea programmatica ampiamente condivisibile e apprezzabile, salvo preannunciare che da domani, se sarà nominato un deter-

minato Direttore generale, tale linea condivisibile e apprezzabile non sarà più.

Si tratta di un atteggiamento che tradisce una antica e radicata convinzione della classe politica italiana per cui, al di là delle quote di potere che sono state sempre riconosciute alle opposizioni o a esponenti minori delle maggioranze, il controllo della televisione ha sempre coinciso con la sostanza del potere politico. Ne sia ad esempio anche l'ultima campagna elettorale, nel corso della quale la televisione pubblica è stata apertamente utilizzata come strumento di propaganda, specialmente attraverso la delegittimazione del capo delle opposizioni, e con risultati indubbiamente notevoli se si considera che la Casa delle Libertà che, in nettissimo vantaggio all'inizio della campagna elettorale, ha vinto le elezioni con un modesto margine. Ora che il centro sinistra è all'opposizione si attende, secondo lo schema tradizionale, la concessione di spazi tutelati: è questo il senso del richiamo fatto da diversi rappresentanti delle opposizioni al pluralismo culturale che altro non è che un modo elegante per chiedere di conservare alcuni posti chiave nella struttura. Che dalla conservazione di questi posti possa poi nascere un'operazione culturale più ampia è indubbio; si pensi al ruolo che ha giocato in un certo periodo della nostra storia nella costruzione anche di un linguaggio politico, in particolare delle giovani generazioni, la sinergia tra la RAITRE di Angelo Guglielmi e il blocco editoriale rappresentato da «la Repubblica» e da «L'Espresso».

Sarebbe certamente oggi possibile al centro destra costruire un'operazione culturale simmetrica a quella. Sarebbe però un gioco sterile e dalle linee programmatiche del presidente Baldassarre sembra emergere la proposta di una strada diversa, quella di una RAI realmente imparziale e indipendente. In quest'ottica egli ritiene sia fuorviante e nasconda anche qui niente di più dell'aspirazione di ogni partito a sistemare qualche giornalista in RAI, il richiamo al pluralismo dell'informazione: deve essere infatti chiaro che altro è la pluralità di punti di vista che si può avere nei commenti e nei dibattiti, altro è il pluralismo dell'informazione, potendo essere l'informazione in quanto tale solo buona o cattiva.

Il deputato CARRA rileva come sia crescente nell'opinione pubblica, anche in settori che appoggiano l'attuale maggioranza di Governo, il disagio per la sensazione che la maggioranza stessa intenda procedere ad un'occupazione della RAI non diversa dalle lottizzazioni del passato, ma aggravata dal ruolo anomalo del Presidente del Consiglio nel sistema mediatico.

Certamente quella della lottizzazione non è una questione nuova – e basterebbe ricordare le polemiche che suscitò a suo tempo la rivendicazione da parte di Bruno Vespa della Democrazia cristiana come proprio azionista di riferimento all'interno della RAI – e tuttavia sarebbe bene, nel momento in cui si procede ad una lottizzazione della RAI, non fingere che questo sia qualche cosa di diverso.

Il deputato Carra si associa quindi alla richiesta da più parti rivolta al presidente Baldassarre di voler chiarire le sue affermazioni circa assun-

zioni clientelari che sarebbero state fatte nell'ultimo periodo e chiede altresì se sia vero che il consigliere Zanda, sulla base dell'inchiesta pubblicata da «Libero» abbia chiesto una verifica dei bilanci di alcuni dirigenti di prima fascia e se il Consiglio di amministrazione abbia deliberato in merito.

Il senatore SCALERA si associa alle perplessità da più parti formulate circa la coerenza fra l'asserita volontà di ridurre l'influenza dei partiti nella RAI e la preannunciata nomina del dottor Saccà a Direttore generale, proprio dopo la sua dichiarazione di voto a favore del partito del Presidente del Consiglio.

Il presidente PETRUCCIOLI sospende la seduta per consentire la partecipazione alla votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale per la quale è convocato il Parlamento in seduta comune.

(La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16,10).

Il presidente PETRUCCIOLI, intervenendo a conclusione del dibattito osserva in primo luogo come il nuovo Consiglio di amministrazione si trovi ad operare in una situazione per più versi anomala. Premesso che la situazione televisiva italiana appare eccezionale per la presenza di un rigidissimo duopolio tra un'unica azienda privata e un'azienda pubblica influenzata dal potere politico in misura superiore a quanto avviene in qualsiasi Paese occidentale, è evidente che nel momento in cui il proprietario dell'azienda privata diventa Presidente del Consiglio e dunque *leader* della maggioranza parlamentare rispecchiata nel Consiglio di amministrazione della RAI, si configurano rischi di concentrazione e insidia al pluralismo. Certamente non è la RAI che da sola può fugare questi rischi, e questa problematica deve trovare soluzione nella politica e nella legge; tuttavia è indubbio che gli obblighi di pluralismo e autonomia del Governo, la qualità della produzione, e la stessa *audience* in questa situazione devono essere perseguiti con particolare rigore.

In tale contesto la mancata elezione all'unanimità del Presidente, quali che ne siano le responsabilità, è segno di una conflittualità che indebolisce la RAI, proprio nel momento in cui questa dovrebbe difendere con rigore il suo primato d'ascolto. Se infatti in un sistema televisivo liberalizzato e competitivo, con molti attori privati, può essere concepibile l'idea di una televisione pubblica in cui il perseguimento della qualità fa rigorosamente premio sulla ricerca dell'*audience*, è evidente che in un sistema duopolistico come quello italiano ogni perdita di mercato della RAI va a vantaggio di Mediaset, il che darebbe luogo nella situazione data a valutazioni negative e ulteriori polemiche.

Nel corso del dibattito è stata fortemente discussa la questione della nomina del Direttore generale. Anche se questa Commissione non ha competenza su tale nomina, è comunque importante sapere quale sia l'effettiva autonomia del Consiglio di amministrazione. Laddove infatti si rendesse

evidente che, come a volte è avvenuto in passato, il Direttore generale finisce per essere la sesta nomina esterna del vertice dell'azienda piuttosto che il fiduciario del Consiglio di amministrazione, si dovrebbe ritenere che la sovranità di quest'ultimo sia perennemente limitata con ciò vanificando la speranza di realizzare il proposito di spolticizzazione della RAI enunciata dal presidente Baldassarre, proposito con il quale peraltro sembra gravemente incoerente la decisione del candidato più importante alla Direzione generale dell'amministrazione, di rendere note alla vigilia della nomina, le sue preferenze politiche.

Intervenendo in sede di replica il presidente BALDASSARRE sottolinea in primo luogo di essersi riconosciuto pienamente in molti degli interventi svolti nel dibattito, compresi alcuni di quelli apparentemente più critici. Egli fa presente di essere del tutto consapevole dei problemi derivanti dal fatto che il presidente del Consiglio è proprietario della maggior azienda televisiva concorrente della RAI; del resto egli ricorda di aver segnalato fin dal 1995 il carattere essenziale della risoluzione di questa anomalia del sistema.

Allo stesso modo egli non si nasconde, come da più parti gli è stato fatto notare, l'estrema difficoltà di conseguire appieno gli obiettivi di imparzialità e di pluralismo da lui stesso enunciati, e tuttavia egli sottolinea la necessità di cominciare comunque a muoversi in questa direzione, senza insistere in uno sterile dibattito su quali siano state le maggiori o minori colpe della politicizzazione e della lottizzazione che hanno caratterizzato in passato l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Per quanto riguarda la questione, fortemente dibattuta della nomina del Direttore generale, rispetto alla quale vi sono state anche sollecitazioni ad un ulteriore periodo di riflessione, egli fa presente di aver invitato tutti i consiglieri a svolgere una valutazione comparativa.

Egli non crede peraltro che sia ammissibile un rinvio di tale decisione dal momento che il Direttore generale è una figura essenziale dell'organizzazione aziendale.

È ovviamente auspicabile che alla nomina del Direttore si giunga con il consenso di tutti i consiglieri; non era però accettabile pretendere che il Consiglio si impegnasse preventivamente ad effettuare una nomina con criterio di unanimità e ciò sia per il motivo, ricordato dal senatore Del Turco, che in tal modo si sarebbe costituito un potere di veto a favore di ciascun consigliere, sia perché i Consigli di amministrazione delle società, a norma del codice civile, deliberano a maggioranza salvo casi eccezionali; del resto Edoardo Ruffini, uno dei dodici docenti universitari che rifiutarono il giuramento di fedeltà al fascismo, sostenne nel suo saggio sul principio di maggioranza il carattere intrinsecamente antidemocratico del criterio unanimitario.

In realtà l'insistenza di due consiglieri su questo punto, portata fino al rifiuto di votare l'elezione del Presidente, è sembrata francamente eccessiva, tanto da giustificare il sospetto che sia stata semplicemente il pretesto per un'astensione determinata in realtà dalla deliberata volontà di de-

legittimare il Presidente del Consiglio di amministrazione. Egli osserva inoltre che la drammatizzazione della nomina del Direttore è ingiustificata se, come lui stesso ritiene, il Consiglio di amministrazione eserciterà sul Direttore stesso un controllo più penetrante di quanto è avvenuto in passato.

Il presidente Baldassarre afferma quindi di non sentirsi per nulla imbarazzato dal dover guidare la RAI nella competizione con l'azienda di proprietà del Presidente del Consiglio. Al contrario egli ritiene che l'azienda possa difendere e incrementare il suo primato negli ascolti radiotelevisivi senza rinunciare a migliorare la qualità del prodotto e a realizzare più compiutamente la missione di servizio pubblico.

Il modello non è certamente quello elitario della televisione pubblica americana, ed egli è convinto che sia possibile coniugare ai massimi livelli qualità e popolarità.

Del resto nella tradizione anche recente della RAI non mancano programmi di intrattenimento che si sono segnalati per intelligenza e stile, si pensi al varietà «Avanzi», mentre a suo parere ciò che la RAI deve evitare è l'inseguimento dell'*audience* con programmi corrivi e di gusto discutibile, come si è fatto ad esempio con la trasmissione «Torno sabato».

Il presidente Baldassarre si sofferma poi sulla questione emersa da molti interventi di non limitare il pluralismo alla rappresentazione delle diverse opzioni di partito. In proposito egli è pienamente d'accordo con quanto affermato dal deputato Pecoraro Scanio circa la necessità di dare visibilità al terzo settore e al volontariato, un tema questo che a lui sta particolarmente a cuore per il suo impegno personale, nonché con il deputato Giordano che ha chiesto di prestare attenzione anche a quei fenomeni di aggregazione politica che non trovano un'immediata rappresentanza partitica o istituzionale. In proposito egli ritiene che la RAI debba tener conto del fenomeno di decadimento della politica che si manifesta in Italia come in tutte le società sviluppate, e che è legato all'emergere di sempre nuovi e complessi bisogni sociali che trovano una crescente difficoltà ad incanalarsi, come avveniva fino a pochi decenni fa, nel quadro politico istituzionale.

Dopo aver dichiarato di non volersi pronunciare sulla questione della privatizzazione della RAI, trattandosi di scelte strategiche che non competono al Consiglio di amministrazione, ma al Parlamento e al Governo, fa presente peraltro come le scelte politico-legislative sull'assetto del sistema radiotelevisivo saranno determinanti per il Consiglio di amministrazione nella configurazione dell'organizzazione aziendale. Così il modello divisionale, avviato dalla passata consigliatura nell'ottica di uno sdoppiamento della società, dovrà essere probabilmente ripensato in favore di un assetto più consono all'attuale modello societario.

Il presidente Baldassarre ribadisce la necessità di garantire un atteggiamento imparziale dei giornalisti e dei conduttori dei programmi dell'informazione politica, sull'esempio di quanto avviene in Paesi di più antica e consolidata democrazia.

Non vi è dubbio che sia difficile conseguire questo obiettivo; bisogna infatti tener conto delle peculiari tradizioni della vita politica italiana, del fatto che la democrazia italiana è recente e per molti versi anomala, bloccata per lunghi decenni dalla *conventio ad escludendum*, e tuttavia è necessario saper andare oltre questo modello e comprendere che il tentativo di delegittimazione dell'avversario politico appartiene a logiche che non sono quelle della democrazia.

Per quanto riguarda le sue valutazioni relative al sovradimensionamento del personale, egli precisa che a suo parere il sovradimensionamento c'è ma non è eccessivo; in proposito appare fuorviante il paragone tra il numero di dipendenti della RAI e quello di Mediaset, dal momento che la RAI fa cose che la televisione privata non fa. Tuttavia dove le risorse messe in campo dalla RAI sono superiori rispetto a quelle con cui il concorrente privato ottiene gli stessi risultati è evidente che bisogna operare una razionalizzazione.

Per quanto riguarda la questione delle assunzioni clientelari egli fa riferimento essenzialmente, anche per la sua passata esperienza di avvocato che lo ha visto coinvolto in cause intentate alla RAI da alcuni dipendenti precari, ai criteri di discrezionalità e di gradimento politico-sindacale con cui si è proceduto in passato ad assunzioni in ruolo di personale precario.

Per quanto riguarda la questione della valorizzazione dell'azienda, egli fa presente che occorre distinguere tra situazioni in cui l'*outsourcing* appare giustificato per la carenza di risorse produttive in un determinato settore, tale è ad esempio il caso della *fiction*, e le situazioni in cui il ricorso ad appalti esterni non è giustificato da alcuna ragione economica e risulta penalizzante per le professionalità esistenti all'interno dell'azienda. Anche laddove l'esternalizzazione è giustificata, però, a suo parere sarà necessario operare per rendere più efficiente la contrattazione e spuntare prezzi più ragionevoli di quelli che la RAI ha in passato sborsato ai produttori.

Il presidente Baldassarre si sofferma infine sulla vicenda di Rai Way rilevando come questa debba essere valutata tenendo conto anche alla luce dei patti parasociali dell'inammissibilità della cessione a privati del controllo di una società pubblica da parte di un ente pubblico.

Il presidente PETRUCCIOLI dichiara chiusa l'audizione e ringrazia il presidente Baldassarre.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FALOMI osserva che nella sua replica il presidente Baldassarre ha fatto un'affermazione estremamente grave circa la deliberata volontà di delegittimazione che avrebbe indotto i consiglieri Donzelli e Zanda a fargli mancare il loro voto. Egli ricorda di aver chiesto nel passato Ufficio di Presidenza che venisse sentito l'intero Consiglio di ammi-

nistrazione e non solo il Presidente. Essendo emersa in seno all'Ufficio di Presidenza una disparità di vedute in proposito, il presidente ha ritenuto sulla base di valutazioni di cui egli non contesta la validità, di limitare l'audizione al solo presidente Baldassarre. Il fatto che però questi abbia pronunciato delle affermazioni così gravi in assenza della controparte rende a suo parere necessario che si proceda ora ad un'audizione dell'intero Consiglio.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al senatore Falomi che il suo intervento configura la richiesta dell'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno di cui, a norma dell'articolo 7, del Regolamento della Commissione, è competente l'Ufficio di Presidenza, che è del resto già convocato immediatamente dopo la conclusione della seduta.

La seduta termina alle ore 17,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il ministro della giustizia, Roberto Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

AUDIZIONI

Audizione del ministro della giustizia, Roberto Castelli, sulle riforme in materia di giustizia minorile

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione.

Roberto CASTELLI, *ministro della giustizia*, svolge un'ampia relazione sui due provvedimenti che si occupano della materia oggetto dell'audizione: il disegno di legge recante misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori ed il disegno di legge recante modifiche alla composizione ed alle competenze del tribunale penale per i minorenni.

Alle osservazioni, domande e richieste di chiarimento di Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dei deputati Piera CAPITELLI (DS-U), Luana ZANELLA (MISTO-VERDI-U), Marida BOLOGNESI (DS-U), Silvana PISA (DS-U) e Luigi GIACCO (DS-U) e dei senatori Rossana Lidia BOLDI (LNP), Flavio TREDESE (FI), Antonio MONTAGNINO (MAR-DL-U) e Antonio ROTONDO (DS-U), risponde Roberto CASTELLI, *ministro della giustizia*.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia il ministro Castelli, tutti i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

49^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 9,10.

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FALCIER riferisce sugli ulteriori emendamenti trasmessi per il parere all'Assemblea: si tratta delle proposte di modifica formulate dalla Commissione di merito. La più rilevante di esse (emendamento 1.0.101), corrisponde in sostanza agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, esaminati nella seduta di ieri: per le relative osservazioni ritiene dunque che si possa rinviare al parere già reso. Quanto all'emendamento 1.500, esso integra opportunamente l'articolo 1, comma 1, del testo del decreto-legge, nel rispetto delle prerogative regionali determinate dal nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione. Nondimeno, la formulazione dell'emendamento dovrebbe essere corretta precisando che l'intesa va conseguita in sede di Conferenza Stato-regioni e non già con la stessa Conferenza.

La Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti proposti all'Assemblea dalla Commissione di merito, con le osservazioni indicate dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

56^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario)

Il relatore MORO fa presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli emendamenti relativi al decreto-legge n. 7 del 2002, in materia di sistema elettrico nazionale. Per quanto di competenza, fa presente che non risultano presentati emendamenti volti a recepire la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso sul testo dalla Commissione. Analoga condizione sembra doversi porre relativamente all'emendamento 1.0.100 e per il comma 6 dell'emendamento 1.405 che sostituisce l'articolo 1 del decreto in titolo. Segnala, altresì, che con il comma 7 del medesimo emendamento 1.405, nonché con l'emendamento 1.223 (nuovo testo) viene prevista l'istituzione di un comitato paritetico: occorre valutarne gli effetti finanziari sul bilancio dello Stato. Occorre, altresì, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 1.0.3/12. Segnala, infine, l'emendamento 1.0.3, identico all'emendamento su cui la Commissione ha reso parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Avverte, infine, che sono appena pervenuti dall'Assemblea i subemendamenti 1.0.101/200, 1.0.101/201, 1.0.101/202, 1.0.101/203 e 1.0.101/204.

Il presidente AZZOLLINI rileva con disappunto come si stia consolidando la prassi di richiedere il parere della Commissione su emendamenti trasmessi nell'imminenza dell'inizio dei suoi lavori o addirittura nel corso della seduta, non consentendo un esame approfondito ed esauritivo dei profili finanziari ivi contenuti.

Il relatore MORO, associandosi alle osservazioni del Presidente, stigmatizza tale prassi che rende meno proficuo il lavoro della Commissione.

Il senatore PASQUINI ritiene che, stante l'imminenza dei lavori dell'Assemblea, non sia possibile esaminare gli aspetti finanziari relativi agli emendamenti da ultimo trasmessi e quindi esprime la propria contrarietà all'ipotesi di procedere comunque all'espressione del parere.

Esprime, inoltre, il proprio dissenso circa la costante prassi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea prima che le Commissioni di merito abbiano terminato l'esame dei provvedimenti, segnalando come da ciò consegua che la Commissione bilancio debba pronunciarsi più volte sugli stessi testi.

Auspica che il Presidente della Commissione si faccia interprete di tale disagio presso la Presidenza del Senato.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce che la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo si è resa necessaria per apportare alcune modificazioni rispetto alle integrazioni proposte con gli emendamenti approvati in Commissione. Le proposte emendative del Governo sono infatti finalizzate a tutelare il valore degli *assets* dell'ENEL S.p.A. e, pertanto, producono effetti positivi per la finanza pubblica. Rileva, infine, che le difficoltà procedurali emerse sono ascrivibili alla concomitanza dell'esame degli stessi emendamenti in Commissione bilancio e in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che la Commissione è stata autorizzata a proseguire i propri lavori in concomitanza con la discussione in Assemblea, preannuncia che i rilievi sollevati circa i tempi ristretti per l'espressione dei pareri formeranno oggetto di una riunione, da convocarsi per la prossima settimana, dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore RIPAMONTI stigmatizza il comportamento tenuto dal Governo nel corso dell'*iter* del provvedimento, a partire dalla presentazione di emendamenti volti ad introdurre modifiche che, stravolgendo il testo del decreto-legge, prevedono interventi strutturali nel settore elettrico nazionale.

Il senatore MICHELINI, associandosi alle considerazioni svolte dai senatori Ripamonti e Pasquini, lamenta che la Commissione non è stata messa in grado di esaminare proficuamente i profili finanziari connessi

con gli emendamenti presentati dal Governo. Critica, inoltre, il fatto che sia stata gradualmente introdotta, attraverso emendamenti di rilevante portata, una riforma dell'assetto complessivo della distribuzione dell'energia nel Paese, omettendo ogni riferimento alle competenze che le regioni e gli enti locali hanno in materia. Ritiene, infine, che i conseguenti riflessi finanziari sui bilanci di tali enti non siano stati affatto considerati e stigmatizza, quindi, le modalità con cui la Commissione è costretta ad operare.

Il presidente AZZOLLINI, ribadendo l'esigenza di affrontare in una sede più appropriata ogni questione concernente l'operatività della Commissione, propone di esprimere sugli emendamenti 1.0.100 e 1.405 (limitatamente al comma 6) le medesime condizioni rese dalla Commissione nel parere sul testo. Ritiene che analoga condizione può essere espressa sull'emendamento 1.0.3, in relazione al parere reso sugli emendamenti. In merito, infine, all'emendamento 1.0.3/12, ritiene opportuno esprimere avviso contrario senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con la proposta del Presidente e, su proposta del RELATORE, la Commissione delibera di rilevare che non risultano presentati emendamenti volti a recepire la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso sul testo. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.100 e 1.405 (limitatamente al comma 6) a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere». Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.0.3 è invece condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento al comma 1 dell'articolo 1-*quater*, dopo le parole: «non si applicano», delle altre: «a partire dal 2003». La Commissione esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento 1.0.3/12 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,40.

57ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 16.

(1064) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, al decreto-legge recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 1.100 (testo 2) contiene disposizioni (commi 3-*bis*, 14-*bis* e 14-*ter*) identiche o analoghe ad emendamenti (rispettivamente 1.100/8, 1.100/4 e 1.100/2, presentati in Commissione di merito) sui quali è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Inoltre, osserva che, al comma 13, la parola: «milioni» dovrebbe essere sostituita dall'altra: «migliaia». In ogni caso, l'eventuale approvazione dell'emendamento in questione dovrebbe essere condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della medesima norma costituzionale, a quella dell'emendamento 7.100. Segnala poi che anche gli emendamenti 3.0.1, 7.0.2/7, 7.0.2/8 e 7.0.2/9 risultano identici o analoghi ad emendamenti sui quali è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che l'emendamento 4.101 sembra comportare maggiori oneri non coperti, né quantificati. A suo avviso, comunque, il parere sull'emendamento 3.0.1 andrebbe revisionato alla luce delle modifiche intervenute sul testo e dell'effetto sostanzialmente ordinamentale della norma. Rileva poi che, mentre occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.200, 3.0.200 e 6.200, sembra invece necessario acquisire conferma della quantificazione degli oneri connessi agli emendamenti 3.0.1/1 (che peraltro andrebbe coordinato con il comma 1 dell'emendamento 7.100 ed il comma 13 dell'emendamento 1.100 (testo 2)), 6.4 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2). Riguardo poi al comma 3 di quest'ultimo emendamento, dovrebbe essere verificato se i fondi utilizzati non siano attualmente destinati a finalizzazioni non riducibili. Per quanto riguarda l'emendamento 7.0.2 (testo 2), segnala che la clausola di copertura, di cui al comma 4, andrebbe riferita ai soli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'emendamento stesso. Osserva poi che il comma 1 dell'emendamento 6.0.13 (testo 2) è analogo al comma 1 dell'emendamento 7.0.2 (testo 2) e che il comma 1 degli emendamenti 6.0.10 e 6.0.3 è analogo al comma 2 del medesimo emendamento 7.0.2 (testo 2): conseguentemente, al fine di escludere possibili effetti finanziari cumulativi, il parere dovrebbe semmai essere favorevole ad una sola delle possibili versioni presentate e, comunque, alla prima approvata, qualora le altre non avessero altri esiti procedurali. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti oltre quella di segnalare che il parere di nulla osta eventualmente espresso sia sugli emendamenti precedentemente trasmessi dall'Assemblea e sia sugli ulteriori emendamenti ora in esame deve intendersi comunque formulato alla condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la sommatoria degli oneri coperti attra-

verso i fondi speciali non esaurisca l'importo allo stato esistente sui medesimi fondi. Più precisamente, il parere sugli emendamenti, se di nulla osta, resta tale fino alla concorrenza degli importi di seguito riportati, con riferimento agli accantonamenti indicati, in migliaia di euro: a) Ministero delle politiche agricole e forestali (conto capitale): 56.475, di cui 25.823 per limiti di impegno per il 2002 e 58.975, di cui 25.823 per limiti di impegno, per il 2003 e 2004; b) Ministero dell'economia e delle finanze (parte corrente): 83.312, 169.278 e 121.376, rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004; c) Ministero dell'economia e delle finanze (conto capitale): 12.006, 12.214 e 38.201, per limiti di impegno, rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO condivide le osservazioni del relatore sull'emendamento 1.100 (testo 2) ed esprime inoltre l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 7.0.2/7, 7.0.2/8, 7.0.2/9 e 4.101 e quello favorevole sull'emendamento 3.0.1.

Il senatore MORANDO fa presente che, a suo avviso, sull'emendamento 3.0.1 la Sottocommissione dovrebbe esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso favorevole del Governo sugli emendamenti 1.200, 3.0.200 e 6.200 e, per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1/1, esprime parere favorevole, a condizione che vengano recepite le indicazioni di coordinamento del relatore, mentre, con riferimento all'emendamento 6.4 (testo 2), segnala la necessità che venga modificato, limitando l'autorizzazione di spesa all'anno 2002, inserendo il riferimento alla legge n. 185 del 1992 (che regola il contributo), specificando che l'evento alluvionale per il quale è ammesso il beneficio è quello dell'anno 2000 e riformulando il comma 2 nei seguenti termini: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,78 milioni di euro, per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

Il senatore MORANDO osserva che l'emendamento 3.0.1/1 appare formalmente corretto e, pertanto, se il Governo, come sembra, conferma la quantificazione degli oneri si può, a suo avviso, esprimere parere di nulla osta, con le condizioni proposte dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si esprime in senso conforme ai rilievi formulati dal relatore con riferimento agli emendamenti 7.0.2, 6.0.13, 6.0.10, 6.0.3 e conferma che le disponibilità residue sugli accantonamenti dei fondi speciali indicate dal relatore costituiscono il limite

per l'approvazione degli emendamenti. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il relatore GRILLOTTI, con riferimento all'emendamento 1.0.1 (testo 2), ritiene che il Governo dovrebbe argomentare in modo più chiaro la contrarietà sulla quantificazione degli oneri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che l'emendamento in questione, nella sua ultima formulazione, è stato trasmesso al Governo in tempi che non ne hanno consentito un adeguato approfondimento.

Il relatore GRILLOTTI, alla luce delle valutazioni fornite dal rappresentante del Governo e del dibattito svoltosi, sottopone alla Sottocommissione la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.100 (testo 2) (limitatamente ai commi 3-*bis*, 14-*bis* e 14-*ter*). Sulle restanti parti del medesimo emendamento il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, al comma 13 la parola: "milioni" venga sostituita dall'altra: "migliaia" e che venga approvato l'emendamento 7.100.

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.0.2/7, 7.0.2/8, 7.0.2/9, 4.101 e 1.0.1 (testo 2).

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.1/1 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga coordinato con il comma 1 dell'emendamento 7.100 ed il comma 13 dell'emendamento 1.100 (testo 2).

Il parere è di nulla osta anche sull'emendamento 6.4 (testo 2), a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che: *a*) l'autorizzazione di spesa venga limitata all'anno 2002 e venga inserito il riferimento alla disposizione che regola il contributo (legge n. 185/92) e all'evento alluvionale per il quale è ammesso il contributo (alluvione del 2000); *b*) venga riformulata la clausola di copertura nei seguenti termini: «all'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 1,78 milioni di euro, per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Con riferimento all'emendamento 7.0.2 (testo 2), il parere è di nulla osta a condizione che la clausola di copertura di cui al comma 4, venga riferita ai soli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'emendamento stesso.

La Commissione osserva poi che il comma 1 dell'emendamento 6.0.13 (testo 2) è analogo al comma 1 dell'emendamento 7.0.2 (testo 2) e che il comma 1 degli emendamenti 6.0.10 e 6.0.3 è analogo al comma 2 del medesimo emendamento 7.0.2 (testo 2): conseguentemente, al fine di escludere possibili effetti finanziari cumulativi, il parere è di nulla osta rispetto ad una sola delle possibili versioni presentate e, comunque, alla prima approvata, qualora le altre non avessero altri esiti procedurali.

La Commissione esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando che detto parere, analogamente al medesimo parere espresso sugli emendamenti precedentemente trasmessi dall'Assemblea, deve intendersi comunque formulato alla condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la sommatoria degli oneri coperti attraverso i fondi speciali non esaurisca l'importo allo stato esistente sui medesimi fondi. Più precisamente, il parere sugli emendamenti, se di nulla osta, resta tale fino alla concorrenza degli importi di seguito riportati, con riferimento agli accantonamenti indicati, in migliaia di euro:

a) Ministero delle politiche agricole e forestali (conto capitale): 56.475, di cui 25.823 per limiti di impegno per il 2002 e 58.975, di cui 25.823 per limiti di impegno, per il 2003 e 2004;

b) Ministero dell'economia e delle finanze (parte corrente): 83.312, 169.278 e 121.376, rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004;

c) Ministero dell'economia e delle finanze (conto capitale): 12.006, 12.214 e 38.201, per limiti di impegno, rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004».

Il presidente AZZOLLINI avverte che, anche a seguito delle sollecitazioni di molti componenti della Commissione, e in particolare dei senatori Morando e Vizzini, per la prossima settimana sarà convocato un apposito Ufficio di presidenza per svolgere un'approfondita riflessione sulle modalità con cui la Commissione è costretta ad esaminare i testi legislativi deferiti.

La proposta di parere del relatore, posta, quindi, ai voti, è approvata a maggioranza.

(1125) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il senatore FERRARA, in sostituzione del relatore MORO, fa presente che si tratta di proposte di modifica dell'emendamento 1.0.101/203 del Governo sulle quali, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare in merito agli emendamenti in esame.

Il senatore FERRARA propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta.

Posta quindi ai voti, la proposta del relatore è approvata.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'accesso

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERTUCCI

Interviene il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della RAI, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Variazioni nella composizione della Sottocommissione

Il presidente BERTUCCI informa che il Presidente della Commissione plenaria, senatore Claudio Petruccioli, gli ha comunicato di aver chiamato a far parte della Sottocommissione il senatore Giuseppe Scalera, in sostituzione del senatore Willer Bordon, il quale, dimessosi dalla Commissione, ha conseguentemente cessato di far parte anche dell'organismo derivato.

Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo

(Rinvio dell'esame)

Il presidente BERTUCCI rinvia l'esame delle richieste di accesso in titolo.

Approvazione del calendario delle trasmissioni radiofoniche «Dieci minuti di...programmi dell'accesso»

Su proposta del Presidente, onorevole BERTUCCI, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per le trasmissioni radiofoniche «Dieci minuti di...programmi dell'accesso» relativamente al periodo 11 marzo-15 luglio 2002, convenendo che tutte le date indicate possano essere spostate dalla RAI di una settimana, ove motivi tecnici lo rendessero necessario.

La seduta termina alle ore 15,55.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Giovedì 14 marzo 2002, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero, senatore Giuseppe Vegas, sulle prospettive di riordino degli strumenti normativi della manovra di bilancio

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)
(12^a - Igiene e sanità)**

Giovedì 14 marzo 2002, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo

definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa (1212) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 14 marzo 2002, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Ministro dell'interno.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione (1217).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- EUFEMI. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (179).

- BASSANINI e AMATO. – Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione tra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
- EUFEMI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).
- Luigi CARUSO. – Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza nella pubblica amministrazione (728).
- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di riordino della dirigenza statale (1011).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CONSOLO ed altri. – Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428).
- Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina del servizio civile nazionale» (n. 85).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 14 marzo 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999 (673).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999 (742).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (821).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 14 marzo 2002, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).
 - Disposizioni in materia ambientale (1121) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 14 marzo 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 27).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

- ACCIARINI e PAGANO. – Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea (923).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina dell'attività archeologica subacquea (893).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA. – Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali (172).
- RIPAMONTI. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada (615).
- TOGNI ed altri. – Promozione dell'attività degli artisti di strada (738).
- BARELLI ed altri. – Legge quadro sullo spettacolo. Delega al Governo per la concessione di ausili finanziari e per la trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo (947).

- TOGNI ed altri. - Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia (1026).
- MANFREDI ed altri. - Promozione, sostegno e valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale (1129).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. - Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (784).
- BATTISTI ed altri. - Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V» di Roma (1140).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e audizione del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Verifica dell'attuazione del Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 14 marzo 2002, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed autostradale: audizione del Direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Ministero dell'interno.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 14 marzo 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
- MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
- DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).

II. Esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2001 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 14 marzo 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecuzione psicologica (122).

- RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (266).
- MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (422).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (870).
- BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (924).
- TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (986).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la tutela e la promozione del telelavoro (17).
 - CORTIANA. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (173).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 14 marzo 2002, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane: audizione di rappresentanti delle associazioni ambientaliste Amici della Terra, Legambiente, WWF, Ambiente e Vita e Ambiente Azzurro.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 14 marzo 2002, ore 8,30

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma della Presidenza spagnola del Consiglio dell'Unione europea, unitamente al programma di lavoro della Commissione europea per il 2002.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 14 marzo 2002, ore 14,30

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa:

- Audizione del ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giulio Tremonti, e del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 14 marzo 2002, ore 14

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria:

- Audizione del professor Giulio Tremonti, ministro dell'economia e delle finanze e del vice ministro Mario Baldassarri.
-

